

**GUIDA
AI CONTROLLI DA EFFETTUARE PER
L'APPOSIZIONE DEL VISTO
DI CONFORMITÀ**

(edizione per il 730/2015)

Premessa

La presente GUIDA si prefigge lo scopo di dare istruzioni a tutti gli operatori dei CAF aderenti alla Consulta sui comportamenti da adottare per il corretto rilascio del Visto di conformità sulle dichiarazioni 730. Lo scopo è di ottenere che tutti i CAF, in ossequio al codice deontologico sottoscritto, operino in modo uniforme e trasparente nei riguardi dei contribuenti, anche al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e la soddisfazione di chi ne usufruisce.

La guida, già in uso negli anni precedenti, è stata aggiornata da una apposita Commissione tecnica costituita presso la Consulta alla quale hanno partecipato, come membri permanenti, i responsabili fiscali dei CAF, in stretta collaborazione con i rispettivi Responsabili dell'Assistenza fiscale.

Naturalmente nel fornire istruzioni operative sui controlli da effettuare per l'apposizione del visto di conformità, si è tenuto conto di tutta la prassi ministeriale fornita al riguardo, di volta in volta menzionata, e dell'esperienza acquisita in tanti anni di attività.

Il rilascio del visto di conformità

In base a quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 241/97 tutti i modelli 730 elaborati dai CAF e dai professionisti, inclusi i modelli 730 integrativi, sono obbligatoriamente provvisti di visto di conformità; il visto sui modelli Unico è invece apposto su richiesta del singolo contribuente nel caso in cui il CAF abbia deliberato in tal senso.

Così come indicato all'art. 2, comma 1 del D.M. n. 164/99 e ribadito con **Circolare n.7 del 26/02/2015**, il visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

Più in dettaglio il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare dei redditi e delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione e dalla relativa documentazione esibita;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa all'anno 2013;
- dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 50%, 41% e/o del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita;
- dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 55% e/o del 65%, sostenute dal contribuente per interventi finalizzati al risparmio energetico;
- dei crediti d'imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita, non eccedenti le misure previste dalla legge;
- degli importi relativi ai versamenti in acconto e alle eccedenze da precedenti dichiarazioni dei redditi.

L'istituto del visto si concretizza poi attraverso l'apposizione, sulla dichiarazione, della firma elettronica del Responsabile dell'assistenza fiscale.

Il controllo deve essere effettuato sui documenti prodotti in originali o in fotocopia. La Legge di stabilità (**L. 27/12/2013 n. 147**) ha introdotto il comma 3-bis all'art. 26 del DM 164/1999 introducendo l'obbligo per i CAF di conservare copia della documentazione esibita dai contribuenti per i quattro anni successivi alla presentazione della dichiarazione.

Il modello 730-2, che rappresenta la ricevuta di presentazione per il contribuente, deve essere firmato da un incaricato periferico del CAF e dal contribuente stesso.

Nelle pagine che seguono sono analizzati dettagliatamente, con riferimento alle ritenute d'acconto, a ciascuna tipologia di onere detraibile e deducibile, alle detrazioni ed ai crediti d'imposta, oltre ai documenti da esaminare, anche la normativa e la prassi di riferimento. L'analisi è svolta seguendo l'ordine dei quadri relativi al modello 730/2014, fatta eccezione per i crediti d'imposta che vengono trattati nell'ultima parte della presente guida.

La dichiarazione "precompilata"

Art. 1, D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014

A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.

3. La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un Centro di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dal relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché dall'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Da quest'anno, quindi, a seguito della norma sopra riportata, l'Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile, mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Soggetti

Il modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che:

- hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell'anno 2013;
- e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione e alcuni redditi di lavoro autonomo percepiti nell'anno 2014.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l'anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.

Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest'anno viene inviata all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta;
- i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali; alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili);
- gli altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

Come si accede alla dichiarazione precompilata

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata direttamente se in possesso del codice Pin, tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato.

In questo ultimo caso il contribuente deve consegnare un'apposita delega.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato sarà possibile visualizzare:

- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi

passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);

- l'esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Controlli dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi al CAF e sanzioni

Per effetto del Decreto semplificazioni fiscali, da quest'anno, nel caso di presentazione della dichiarazione 730 precompilata anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.

Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

In caso di rilascio di un visto di conformità "infedele" il CAF dovrà, quindi, pagare l'importo dell'imposta, le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/1973, a meno che non venga dimostrato che il visto infedele sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente (non si applica la sanzione da € 258 a € 2.582).

Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione.

SOMMARIO

	PAG
Redditi e ritenute certificati dai sostituti d'imposta e indicati in dichiarazione.....	1
Oneri e spese per i quali è richiesta una detrazione d'imposta.....	4
Spese sanitarie.....	7
Spese sanitarie indicate nel rigo E1.....	12
Prestazioni mediche specialistiche e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie.....	14
Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze.....	17
Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici.....	18
Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica RIGO E1.....	23
Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per conto di familiari non a carico indicate nel rigo E2.....	24
Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e spese per sussidi tecnici informatici per portatori di handicap indicati nel rigo E3	26
Spese per l'acquisto di veicoli per portatori di handicap indicati nel rigo E4.....	28
Spese per acquisto cane guida indicate nel rigo E5.....	36
Rateizzazione spese sanitarie indicate nel rigo E6.....	37
Interessi passivi.....	38
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E7.....	40
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale indicati nei rigi da E8 a E12 con il codice 8.....	52
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici indicati nei rigi da E8 a E12 con il codice 9.....	53
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale indicati nei rigi da E8 a E12 con il codice 10.....	55
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari indicati ai rigi da E8 a E12 con il codice 11.....	59
Spese di istruzione indicate nei rigi da E8 a E12 con il codice 13.....	59
Spese funebri indicate nei rigi da E8 a E12 con il codice 14.....	63
Spese per addetti all'assistenza personale indicate nei rigi da E8 a E12 con il codice 15	64

Spese per attività sportive per ragazzi indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 16....	66
Spese per intermediazione immobiliare indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 17...	67
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 18.....	69
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 20	71
Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 21.....	71
Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 22.....	72
Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 23.....	72
Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia" indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 24.....	73
Spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 25.....	73
Erogazioni per attività culturali e artistiche indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 26..	74
Erogazioni per enti operanti nello spettacolo indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 27	75
Erogazioni per fondazioni del settore musicale indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 28	76
Spese veterinarie indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 29.....	76
Servizi interpretariato per sordomuti indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 30	77
Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 31.....	78
Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 32.....	78
Spese per la frequenza di asili nido indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 33	78
Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato indicate nei righi da E8 a E12 con codice 35.....	79
Premi di assicurazione indicati nei righi da E18 a E12 con i codici 36	79
Altri oneri detraibili indicati nei righi da E8 a E12 con codice 99.....	82
Erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 41.....	82
Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 42.....	83
Oneri e spese indicati in deduzione del reddito complessivo.....	87
Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza indicati al rigo E21.....	87
Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli indicati nel rigo E22.....	89
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari indicati al rigo E23.....	93

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose indicati nel rigo E24.....	95
Spese mediche di assistenza dei portatori di handicap indicati nel rigo E25.....	97
Altri oneri per i quali spetta la deduzione indicati nel rigo E26.....	97
Codice 1. Contributi ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale.....	97
Codice 2. Contributi per i paesi in via di sviluppo.....	98
Codice 3. erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di onlus, associazioni di promozione sociale e alcune fondazioni e associazioni riconosciute.....	99
Codice 4 erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali.....	100
Codice 5. Altri oneri deducibili.....	101
Previdenza complementare indicata al rigo E27 – E31	103
Spese per acquisto o costruzione di immobili date in locazione indicate al rigo E32	108
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36% o del 41% (Legge 449/1997 art. 1) indicati nel quadro E, sezione III rigo E41- E44.....	111
Tipologie di interventi.....	111
Limiti e condizioni.....	113
Adempimenti e controlli del CAF.....	117
Soggetti che possono usufruire della detrazione.....	121
Detrazione da parte degli eredi.....	124
Vendita - Donazione dell'immobile.....	125
Acquisto immobili ristrutturati.....	126
Acquisto o costruzione parcheggi pertinenziali.....	129
Salvaguardia dei boschi.....	131
Rate non detratte.....	131
Rateazione per i soggetti con età non inferiore a 75 e 80 anni.....	131
Spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, volte all'arredo degli immobili ristrutturati, indicate nella sezione IIIC del quadro E, rigo E57.....	134
Spese per interventi riguardanti il risparmio energetico per i quali spetta la detrazione del 55 % indicati nel quadro E sezione IV.....	142
Detrazione per canoni di locazione	174
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E71, col.1, cod.1.....	174
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale indicati nel rigo E71, col.1, cod.2.....	175
Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale indicati nel rigo E71, col.1, cod.3.....	176

Detrazione per canoni di locazione spettante ad inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E71, colonna 1, codice 4	177
Detrazione per canoni di locazione spettanti a lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro indicati al rigo E72.....	178
Detrazione per il mantenimento del cane guida indicato nel rigo E81.....	179
Detrazioni per l'affitto dei terreni agricoli ai giovani indicate nel quadro E rigo E82	179
Altre detrazioni indicate nel rigo E83.....	180
Codice 1. Detrazione per borsa di studio.....	180
Codice 2. Donazione per l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova.....	180
5. Versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi	181
Crediti d'imposta.....	181
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa G1.....	183
Credito d'imposta per canoni non percepiti G2.....	185
Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione G3.....	186
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero G4.....	186
Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo G5/G6.....	187
Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione G7.....	188
Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali G8	189

1. Redditi e ritenute certificati dai sostituti d'imposta e indicati in dichiarazione

Ai fini dell'apposizione del visto di conformità è necessario controllare l'importo dei redditi indicati nella dichiarazione solo in presenza di corrispondenti ritenute. In questa situazione è necessario verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2014. In particolare per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati è necessario che il sostituto d'imposta rilasci al contribuente la Certificazione Unica che da quest'anno sostituisce il CUD anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro avuto durante il 2014. In particolare sarà necessario verificare:

- che i redditi indicati nella Sezione I e II del quadro C corrispondano a quelli riportati ai punti 1, 3, 4 e 5 della Certificazione Unica 2015;
- che, qualora nella Certificazione Unica 2015 siano compilati i campi da 201 a 205 il rigo C4 sezione I sia sempre compilato perché questo permette la corretta determinazione del Bonus Irpef. In tal caso il Caf deve verificare che vengano rispettate le seguenti indicazioni:
 - a) se il sostituto ha assoggettato determinate somme (erogate per incremento della produttività) all'imposta sostitutiva del 10%, l'importo indicato nel rigo C4 colonna 2 deve corrispondere all'importo indicato nel punto 201 della CU 2015, che l'importo indicato nel rigo C4 colonna 3 deve corrispondere all'importo indicato nel punto 202 della CU 2015; l'importo indicato nel punto 205 della CU 2015 deve essere riportato nel rigo C4 colonna 5 solo se compilato il punto 202;
 - b) se il sostituto non ha assoggettato le suddette somme all'imposta sostitutiva del 10%, l'importo indicato nel rigo C4 colonna 1 deve corrispondere all'importo indicato nel punto 201 della CU 2015, il campo 205 della CU deve essere riportato nel rigo C4 colonna 4 solo se barrato il punto 204 della CU 2015. Qualora il contribuente intenda assoggettare a tassazione sostitutiva i valori di cui al punto 201 della CU 2015, per un importo massimo complessivo (in presenza di più modelli CU) di Euro 3.000, è necessario che sussistano le condizioni previste dalla norma (redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 del TUIR, percepiti nel 2013 non superiori a euro 40.000,00);
- che l'importo indicato nel rigo C9, relativo al totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 11 della CU 2015;
- che l'importo indicato nel rigo C10, relativo al totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 12 della CU 2015;
- che l'importo indicato nel rigo C11, relativo all'acconto dell'addizionale comunale 2014 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 16 della CU 2015;

- che l'importo indicato nel rigo C12, relativo al totale del saldo dell'addizionale comunale 2014 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 17 della CUD 2015
- che l'importo indicato nel rigo C13, relativo al totale dell'acconto dell'addizionale comunale 2015 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 19 della CU 2015.

Il modello di Certificazione Unica non può essere sostituito da nessuna altra documentazione (buste paga, autocertificazione, ecc.), pertanto, in assenza di tale modello, il contribuente è escluso dall'assistenza fiscale dei CAF (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 3**).

Casi particolari:

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportano nel quadro C gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F sono invece indicati gli importi che non sono stati tratti.

In presenza di una CU 2015, che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili, si possono verificare due diverse situazioni:

- se il contribuente non ha usufruito del regime agevolato, sono indicate nel rigo C9 le ritenute risultanti al punto 11 della CU 2015 e nel rigo C10 l'addizionale regionale risultante al punto 12 della CU 2015;
- se il contribuente ha usufruito del regime agevolato, sono indicate nella colonna 6 del rigo F2 le ritenute Irpef e nella colonna 7 del rigo F2 l'addizionale regionale risultanti dai punti 243 e 244 della CU 2015.

Per i **redditi di capitale** (rigo D1) è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 corrispondano al 40% (in presenza di codice 1 o 4 a colonna 1), al 49,72% (in presenza di codice 5 o 6 a colonna 1) o al 100% (in presenza di codice 2 o 3 a colonna 1) degli importi di cui ai punti da 28 a 36 della certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati. A colonna 4 l'importo rilevabile dal punto 38 della medesima certificazione.

Per gli **altri redditi di capitale** è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D2 corrispondano rispettivamente all'importo dei redditi erogati e delle ritenute d'acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni.

Da quest'anno alcuni redditi di **lavoro autonomo e diversi** possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2015 e precisamente nella tabella seguente sono individuati i codici "causale" dei redditi che corrispondono al tipo di reddito da indicare nel quadro D:

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

Per i **redditi diversi** è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 dei rigi D4 e D5 corrispondano rispettivamente all'importo dei redditi erogati e all'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni dei sostituti d'imposta. (CU 2015)

Se nella colonna 1 del rigo D4 è stato indicato il codice 7, il totale dell'addizionale regionale trattenuta è riportato nel rigo F2, Sez. II, colonna 4.

Attenzione: le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3 del rigo D4 e codici 1, 2 e 3 del rigo D5, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito.

Attenzione: se il contribuente ha percepito somme da indicare nel quadro D per le quali è necessaria l'indicazione di più codici dovrà compilare distinti quadri.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia di reddito	Documento
Reddito di lavoro dipendente e assimilato	CU 2015
Redditi di capitale Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale	Certificazione relativa ai redditi percepiti e alle ritenute subite (CUPE)
Redditi diversi	CU 2015 e eventuali altre Certificazione relativa ai diversi redditi percepiti e alle ritenute subite. Per i redditi indicati con i codici 1 e 2 dovrà essere esibita anche eventuale perizia giurata di stima

2. Oneri e spese per i quali è richiesta una detrazione d'imposta

Il CAF, in presenza di oneri e spese per le quali è richiesta la detrazione d'imposta, deve effettuare:

- una verifica documentale che consenta di controllare che l'entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto riportato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
- una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.

Il controllo riguarda anche la documentazione di oneri detraibili indicati nella Certificazione Unica e ripresi nella dichiarazione, purché tale documentazione non sia in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta.

Riguardo alla documentazione bisogna controllare:

- che il pagamento sia stato effettuato nel corso del 2014, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione;
- che il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone in dichiarazione tale onere, ad eccezione di alcune tipologie di spese (spese sanitarie, spese per l'acquisto di veicoli per disabili, di cane guida per i non vedenti, dei premi di assicurazione, delle spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, della retta per la frequenza degli asilo nido) per le quali si può usufruire della detrazione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Inoltre, è possibile beneficiare della detrazione d'imposta anche per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico.

Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano a carico (**che sono riportati nell'apposito quadro familiari a carico della dichiarazione anche con percentuale di detrazione pari a zero**), il CAF non deve effettuare alcuna verifica sull'esistenza della qualità di familiare a carico, ma deve verificare i requisiti oggettivi di detti oneri (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 1**).

Quando l'onere è sostenuto per i figli la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6**).

Quando il documento è intestato ai figli fiscalmente a carico la detrazione deve essere suddivisa tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. In questo caso sul documento di spesa dovranno essere indicate le percentuali di spettanza della detrazione, ove diversa dal 50%.

L'importo delle spese da indicare nei diversi righi è comprensivo, quando presente, di IVA o del costo del bollo applicato.

Con **Risoluzione 18.11.2008 n. 444** è stato precisato che il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta medica senza bollo può portare in detrazione le spese relative alla imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest'ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti.

Al di fuori di questa ipotesi, il contribuente non è legittimato ad includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nell'ammontare delle spese sostenute per le quali le norme del TUIR consentono la relativa detrazione.

Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

Attenzione: la suddivisione, tra i genitori, della detrazione per figli a carico non ha alcuna influenza sulla suddivisione degli oneri.

Tipologia onere	Soggetto al quale spetta la detrazione
Spese sanitarie (E1, E3)	<i>Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)</i>
Spese sanitarie per patologie esenti (E2)	<i>Contribuente (per spese relative a familiari non fiscalmente a carico, per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta)</i>
Acquisto veicoli per disabili, cane guida per non vedenti (E4, E5)	<i>Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)</i>
Interessi passivi (E7)	<i>Contribuente (per i mutui stipulati dopo il 1993, anche per la quota del coniuge a carico se comproprietario e contitolare del mutuo)</i>
Interessi passivi (righi E8 - E12 codici 8- 9 - 10 - 11)	<i>Solo contribuente</i>
Assicurazioni (Righi E8- E12 codice 12)	<i>Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)</i>
Spese istruzione (Righi E8-E12 codice 13)	<i>Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)</i>
Spese funebri (Righi E8 –E12 codice 14)	<i>Contribuente (se la fattura è intestata ad uno solo degli eredi, gli altri eredi che hanno sostenuto la spesa possono attestare la percentuale di spesa a loro attribuita direttamente sulla fattura)</i>
Spese per addetti alla assistenza personale (Righi E8-E12 codice 15)	<i>Contribuente per spese sostenute per se e per familiari anche non fiscalmente a carico</i>
Spese per attività sportive per ragazzi (Righi E8-E12 codice 16)	<i>Contribuente per se (se di età compresa tra i 5 e 18 anni) e per i familiari fiscalmente a carico di età compresa tra 5 e 18 anni</i>
Altri oneri (righi E8 - E12) Spese per intermediazione immobiliare (codice 17)	<i>Solo contribuente</i>
Altri oneri (righi E8 - E12) Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede (Codice 18)	<i>Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)</i>
Altri oneri (righi E8 - E12) codici da 20 a 31 e codice 35	<i>Solo contribuente</i>

Altri oneri (righi E8 - E12) Contributi per riscatto laurea codice 32	<i>Contribuente per spese sostenute per familiari a carico</i>
Altri oneri (righi E8 - E12) Spese sostenute per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido codice 33	<i>Contribuente anche se la documentazione è intestata al coniuge</i>

Spese sanitarie

Art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR

Le spese sanitarie sono detraibili se sostenute dal contribuente per se stesso o per i propri familiari a carico (**Art. 15, comma 2, del TUIR**).

Le spese sanitarie per le quali compete la detrazione d'imposta nella misura del 19%, limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:

- prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
- acquisto di medicinali (anche omeopatici);
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri per degenze e ricoveri collegati a interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- acquisto o affitto di attrezzature sanitarie.

Se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione compete per l'importo del ticket pagato.

L'Amministrazione Finanziaria, con **Circolare 6.02.1997 n. 25**, ha chiarito che ove risulti dubbio l'inquadramento di una spesa in una delle tipologie elencate nell'art 15, comma 1 lettera c) del TUIR, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.

Sono inoltre detraibili, nella stessa misura, le spese di assistenza specifica relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le spese mediche intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell'anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione: né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.4**).

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare a carico (**Circolare 1.06.1999 n.122, risposta 1.1.4**).

Sono detraibili, inoltre, le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 5**). Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all'importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell'IRPEF dovuta dal soggetto malato.

Le spese mediche sostenute all'estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni sopra riportate tenendo conto di quanto precisato con **Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 6.1**.

In questo ambito, come indicato dalla **Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.1.10**, non risultano però detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all'estero (anche se dovuto a gravi motivi di salute).

Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. In caso contrario è necessaria una traduzione giurata.

Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d'Aosta per la documentazione scritta in francese, quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco e quelli residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia se la documentazione è redatta in sloveno e qualora il contribuente appartenga alla minoranza slovena.

Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. A tal fine si considerano tali anche le spese sanitarie:

- rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;
- rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'indicazione dei premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalato al punto 166 della Certificazione Unica 2015.

In queste ipotesi la detrazione delle spese viene comunque riconosciuta, anche a fronte di un rimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta o di deduzione dal reddito.

A tale proposito è importante richiamare la **Risoluzione 11.07.2008 n. 293**, con la quale è stata prevista la deducibilità dei contributi versati dai pensionati a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali Casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Ai fini del riconoscimento della deducibilità dei contributi sono stati confermati i principi espressi nella **Risoluzione 23.05.2003 n. 114**.

Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un versamento contributivo anche da parte dell'ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio situazione del FASI - **Risoluzione 28.05.2004 n. 78**), con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano detraibili/deducibili. In linea con tale orientamento è stato anche precisato che, qualora il FASI, per effetto dei contributi versati, rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, dette spese sono detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che le ha sostenute (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.8**).

Diversamente, qualora i contributi versati risultino deducibili, il pensionato non può fruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, per la parte di spese che vengono rimborsate dal fondo di assistenza, fatto salvo quanto previsto nel caso in cui i contributi versati siano superiori ad euro 3.615, 20. In merito è opportuno riportare anche quanto precisato con la **Circolare 19.06.2002 n. 54, risposta 7**: " ... *Pertanto qualora i contributi e i premi di assicurazione versati dal contribuente risultino detraibili dall'imposta o deducibili dal suo reddito complessivo, per le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni il contribuente non potrà beneficiare della detrazione stabilita dalla citata lettera c) dell'art. 15. La disposizione in esame subordina la possibilità di detrarre le spese sanitarie rimborsate alla circostanza che per i contributi e premi di assicurazione versati dal contribuente compete o meno la detraibilità o la deducibilità. Non appare pertanto rilevante la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso per i contributi in parola delle agevolazioni fiscali spettanti*".

Per completezza si segnala che la richiamata risoluzione n.114/2003 ha individuato, come rigo destinato ad accogliere il contributo versato dal pensionato alla cassa, quello che accoglie gli altri oneri deducibili che, fra gli altri, includono anche le "somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione".

Inoltre, con la **Risoluzione 8.03.2007 n. 35**, è stato precisato che le spese rimborsate dal “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze” non sono detraibili in quanto le entrate che alimentano tale fondo derivano da trattenute sulle vincite al gioco del lotto, da donazioni e liberalità, e quindi poiché tali entrate (che rappresentano i premi assicurativi) non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti, la fattispecie in esame non corrisponde a nessuna delle due predette ipotesi.

Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:

- le spese, nel caso dei danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d'imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. I contributi sono riportati al punto 163 della Certificazione Unica 2015. In questi casi è comunque ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.

Nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore all'importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata in misura proporzionale all'importo dei contributi versati in eccedenza rispetto al suddetto limite di euro 3.615,20. La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dal punto 164 della CU 2015.

Esempio:

importo dei contributi versati	€	5.000
spese mediche sostenute	€	10.000
spese rimborsate	€	8.000

In questo caso le spese ammesse in detrazione sono pari a 4.216 euro. Infatti, con la **Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.1.2 e la Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 6.1**, è stato precisato che oltre all'importo non rimborsato di 2.000 euro è ammessa in detrazione anche la quota delle spese rimborsate nella misura risultante dal rapporto tra l'eccedenza dei contributi versati rispetto al limite di 3.615,20 euro e l'importo complessivo dei contributi 1.384,80 euro (27,70%) e cioè 2.216 euro (27,70% di 8.000 euro). Ovviamente in queste ipotesi la detrazione non viene riconosciuta, se non nei limiti sopra evidenziati, in quanto i contributi versati hanno già determinato un beneficio fiscale, essendo già stati esclusi dal reddito di lavoro dipendente dal datore di lavoro.

Si segnala che, a seguito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 64, della Finanziaria 2007, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate le spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR.

Di seguito sono indicate le diverse tipologie di spese sanitarie detraibili e la documentazione che deve essere richiesta e visionata.

Spese sanitarie indicate nel rigo E1

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)

Le spese mediche in argomento sono quelle inerenti prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione. Inoltre vi rientrano le spese per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc..

Va infatti sottolineato che le spese mediche sono considerate tali a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.2**).

Tale principio è da ritenere applicabile anche a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in materia di esenzione Iva, nella **Circolare 28.01.2005 n. 4**, dove sono stati recepiti gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea. Pertanto, a titolo di esempio, le spese sostenute per perizie medico-legali sono comunque detraibili sebbene non più soggette all’esenzione da Iva.

Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:

- specialità medicinali
- farmaci
- medicinali omeopatici.

I prodotti sopra descritti devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.3**).

Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del **D.L. 223/2006**, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali (esclusi gli alimentari).

Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”) in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (**Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta 4**).

In merito alle indicazioni richieste nei documenti di certificazione della spesa riguardante l’acquisto di medicinali, con la **Risoluzione 5.07.2007 n. 156** è stato precisato che relativamente alla **natura** del prodotto acquistato si ritiene sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale di “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia e, per **qualità**, la denominazione del farmaco.

Con riferimento alla natura del prodotto le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co”; anche la dicitura “TICKET” soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato per il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base (**Risoluzione 17.02.2010 n. 10**).

Relativamente alla qualità del farmaco occorre inoltre evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle indicazioni del Garante della privacy (Provvedimento del 29.04.2009), con la **Circolare 30 luglio 2009 n. 40**, ha precisato che lo scontrino non dovrà più riportare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questa, è necessario indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).

Anche per i medicinali omeopatici è necessaria l’indicazione del numero identificativo della qualità del prodotto (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.7**).

Riepilogando, per poter fruire della detrazione/deduzione gli scontrini fiscali devono contenere:

- natura e quantità dei medicinali acquistati;
- codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- codice fiscale del destinatario.

Anche per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (**preparazioni galeniche**) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Se per tali medicinali la farmacia incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali parlanti è necessario ricorrere all’emissione della fattura (**Risoluzione 12.08.09 n. 218**).

A seguito dell’introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese, non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica, che, conseguentemente, non è più necessario conservare.

Con la **Risoluzione 22.10.2008 n. 396**, in relazione ad un quesito riguardante la possibilità di portare in detrazione scontrini fiscali riportanti la dicitura “parafarmaco”, emessi in relazione all’acquisto di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, l’Agenzia delle Entrate ha escluso, richiamando, limitatamente agli integratori alimentari, anche una precedente **Risoluzione del 20.06.2008 n. 256**, la detraibilità o deducibilità della spesa.

Le spese sostenute per l’acquisto di prodotti curativi naturali – che non sono medicinali – non danno invece diritto alla detrazione neppure se l’acquisto è avvenuto in farmacia. Precisazioni a riguardo sono state fornite con la **Risoluzione 22.10.2008 n. 396**, per i prodotti fitoterapici e per altri prodotti qualificati come parafarmaci.

Analoghe considerazioni valgono per gli integratori alimentari che, ancorchè assunti a scopo terapeutico su prescrizione di un medico specialista in ragione della loro composizione, si qualificano come prodotti appartenenti all'area alimentare e, di conseguenza, non possono essere equiparati ai medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d'imposta ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c), del TUIR (**Risoluzione 20.06.2008 n. 256**).

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Farmaci acquistabili solo con prescrizione medica (anche omeopatici)	<i>Fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono essere specificati la natura, qualità (codice alfanumerico) e la quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario</i>
Farmaci acquistabili presso farmacie senza prescrizione medica cosiddetti "farmaci da banco" (anche omeopatici)	
Farmaci acquistabili presso supermercati ed altri esercizi commerciali senza prescrizione medica cosiddetti "farmaci da banco" (anche omeopatici)	
Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati)	<i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico</i>
Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali	

Prestazioni mediche specialistiche e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Le spese mediche specialistiche sono quelle rese da un medico specialista (in possesso del diploma di specializzazione rilasciato da un'università) nella particolare branca cui attiene la specializzazione (**Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda**). Anche le spese per cure odontoiatriche sono detraibili se relative a prestazioni rese da un odontoiatra nell'ambito della propria specializzazione. Detraibili, anche senza prescrizione medica, le spese sostenute per le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche (**Circolare 18.05.2011 n. 20, risposta 6.15**).

Sono altresì da ricomprendere tra le spese specialistiche, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, i seguenti esami e terapie, quali ad esempio:

- esami di laboratorio
- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni
- elettrocardiogrammi, ecocardiografia
- elettroencefalogrammi
- T.A.C. (tomografia assiale computerizzata)
- risonanza magnetica nucleare
- ecografie
- indagini laser
- ginnastica correttiva
- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo
- chiroterapia
- seduta di neuropsichiatria
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodio-terapia
- anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villo centesi, altre analisi di diagnosi prenatale (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.3**).

Rientrano (**Circolare 16.11.2000 n. 207**) nella categoria delle spese in esame quelle di assistenza specifica, intendendosi per tali i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

Diversamente da quanto indicato in precedenti circolari (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.5, Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1 e Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 3.2**), l'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 2.2**, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della Salute, ha precisato che possono essere ammesse in detrazione le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel D.M. 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario devono risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Analoghe indicazioni valgono per il biologo nutrizionista. Al riguardo l'Agenzia delle entrate, con la **Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.2**, ha precisato che la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute.

Le prestazioni rese dagli osteopati, invece, non sono detraibili, in quanto tale figura non è annoverabile fra quelle sanitarie riconosciute. In attesa di un eventuale riconoscimento normativo,

le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (**Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1**).

Le prestazioni chiropratiche necessitano della prescrizione medica ai fini della relativa detraibilità ed inoltre è richiesto che le stesse siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (**Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1**).

Tali indicazioni, in assenza dell'effettiva operatività del registro dei dottori in chiropratica (art. 2, comma 355, legge 24.12.2007 n. 244 – legge finanziaria per il 2008), sono state ribadite dall'Agenzia delle Entrate con la **Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.6**.

Sono inoltre da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.4**), oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc..

Rientrano nella tipologia delle spese in argomento anche quelle relative alle cure termali, con eccezione naturalmente delle spese relative al soggiorno termale, e le spese di assistenza specialistica di cui si è già detto in precedenza.

Non sono detraibili dall'Irpef, invece, le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso "autologo", cioè per future esigenze personali; sono, invece, detraibili, laddove fossero per "uso dedicato" per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica (**Risoluzione 12.06.2009 n. 155**).

Infine, non danno diritto alla detrazione le spese sostenute:

- per l'acquisto e la realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinestoterapia), considerato che l'agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l'acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 4.2**);
- per la frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica (**Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 2.3**).

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Prestazioni mediche specialistiche, perizie medico legali	<ul style="list-style-type: none"> – Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista – Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
Esami di laboratorio	<ul style="list-style-type: none"> – Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione – Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc.	
Indagini di diagnosi prenatale	
Dialisi e trasfusioni	
Inseminazione artificiale e anestesia epidurale	
Sedute di logoterapia	

Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc.	
Cure termali	<ul style="list-style-type: none"> – Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale – Prescrizione medica e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale
Prestazioni professionali del dietista	<ul style="list-style-type: none"> – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
Spese di assistenza specifica sostenute per: <ul style="list-style-type: none"> – assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); – prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; – prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; – prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; – prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso dal soggetto che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo
Prestazioni di chiropratica (chiroterapia) eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista	<ul style="list-style-type: none"> – Prescrizione medica – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta

Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.

Per poter essere detraibili le spese devono essere sostenute per “interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone” (**Circolare 23.04.1981 n. 14, parte a**) e **Circolare 28.01.2005 n. 4, ai fini IVA**).

Alle spese per prestazioni chirurgiche possono aggiungersi quelle direttamente inerenti l'intervento, quali quelle sostenute per l'anestesia, per l'acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all'operazione, ecc..

Inoltre, anche se non in connessione con un intervento chirurgico, sono detraibili le spese o rette di degenza e le spese di cura (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.1.1**). Nella stessa circolare è indicato che nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le differenze di classe, relative, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono da escludere le spese relative a servizi extra, che rispondono al comfort, ovvero a taluni bisogni di ordine sanitario conseguente all'intervento subito (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, di addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l'aria condizionata, ecc.).

Le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall'estero) l'organo da trapiantare sul luogo dell'intervento, sono detraibili a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.1.6**).

Nell'ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero.

Infine non rientrano tra le spese detraibili quelle spese sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.1**).

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Prestazioni chirurgiche	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico
Degenze ospedaliere	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra
Spese relative al trapianto di organi	- Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc. - Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente
Ricovero di anziano (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche)	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche

Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

In linea generale si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (**Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda, lettera c**).

Rientrano pertanto in questa categoria, secondo la nozione sopra delineata:

- gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;

- gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
- gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.5**);
- gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l'acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
- gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
- gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
- gli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).

Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie e/o dispositivi medici quali, ad esempio, la macchina per aerosolterapia o l'apparecchio per la misurazione della pressione del sangue (**Circolare 1.6.1999 n. 122, risposta 1.1.5**), l'acquisto di siringhe e dei relativi aghi (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.6**), gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni anche se acquistati presso rivenditori commerciali (**Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 2**), i materassi antidecupito (**Risoluzione 26.01.2007 n. 11**).

Con la **Risoluzione 29.09.2009 n. 253** è stato chiarito che le spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature mediche (nel caso specifico si trattava di macchinari di nuova generazione: strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia) sono detraibili qualora le stesse rientrino nel repertorio dei dispositivi medici (CND), da ultimo aggiornato con Decreto del Ministero della salute del 7 ottobre 2011. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione, nella stessa risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che “ ... dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. ...”.

Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportano semplicemente l'indicazione “dispositivo medico”.

Questa ultima indicazione è stata confermata dall' Agenzia delle entrate con la **Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.16**, con la quale, dopo essere stata definita, la nozione di dispositivo medico, è stato precisato che per la detraibilità delle spese sostenute per i dispositivi medici è necessario che:

- dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione),
- il prodotto risponda alla definizione di dispositivo medico contenuta negli artt. 1, comma 2, dei tre Decreti Legislativi di settore (n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00) e riporti la marcatura CE che ne attesta la conformità alle direttive europee (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE). Quest’ultima indicazione comporta la necessità di conservare, oltre al documento di spesa, la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (confezione del dispositivo acquistato, oppure la scheda del prodotto o un’attestazione del produttore).

Non esistendo un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare, per agevolare l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, alla circolare è stato allegato un elenco, fornito dal Ministero della Salute, non esaustivo dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.

Per i dispositivi medici compresi in tale elenco, la circolare in esame precisa “... *non si ha la necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE*”.

Attenzione: alcune protesi sono qualificate come dispositivi medici e pertanto in tali casi si ritiene necessario seguire le medesime indicazioni previste ai fini della detraibilità di questi ultimi.

Di seguito si riporta l’elenco dei dispositivi medici di uso più comune:

1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
Montature per lenti correttive dei difetti visivi
Occhiali premontati per presbiopia
Apparecchi acustici
Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
Siringhe
Termometri
Apparecchio per aerosol
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
Pannoloni per incontinenza
Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
Lenti a contatto
Soluzioni per lenti a contatto

Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
Materassi ortopedici e materassi antidecubito

2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000
--

Contenitori campioni (urine, feci)
Test di gravidanza
Test di ovulazione
Test menopausa
Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
Test autodiagnosi prostata PSA
Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
Test autodiagnosi per la celiachia

Con **Circolare 1.06.2012 n.19, risposta 2.4** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il soggetto che vende il dispositivo può assumere su di sé l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CE", con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/2011. In questo caso il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

I dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia (ad esempio erboristeria), purchè risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata circolare n. 20/2011.

Anche la spesa sostenuta per l'acquisto di una parrucca utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli provocata da trattamenti chemioterapici, è detraibile dall'Irpef; la necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per poter rientrare nel novero delle protesi sanitarie, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel D.Lgs. n. 46/1997 (**Risoluzione del 16.02.2010 n. 9**).

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Protesi sanitarie	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione - Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che l'acquisto della protesi è necessario a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all'esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico - Fattura o scontrino fiscale e prescrizione medica, ovvero autocertificazione attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i suoi familiari a carico, se la certificazione fiscale, non è rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica e sulla stessa non è riportata l'attestazione del soggetto autorizzato che attesti di aver eseguito direttamente la prestazione
Manutenzione protesi	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione - Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all'esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico
Acquisto parrucca	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura - Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato abbia la

	<p><i>marcatatura 93/42/CEE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura)</i></p> <p>– <i>Certificazione medica attestante l'idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da trattamenti chemioterapici</i></p>
Acquisto o affitto di dispositivi medici	<p>– <i>Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la generica dicitura "dispositivo medico" non consente la detrazione)</i></p> <p>– <i>Documentazione dalla quale si possa evincere che Il prodotto acquistato risponda alla definizione di dispositivo medico secondo gli artt.1, comma 2, dei D.Lgs. di settore (tale verifica non è necessaria se il prodotto è incluso nella lista resa disponibile dal Ministero della Salute e allegato alla circolare n. 20/2011)</i></p> <p>– <i>Documentazione dalla quale si possa evincere che Il prodotto acquistato abbia la marcatura CE e se il prodotto non rientra nell'elenco allegato alla circ.20/2011 è necessaria anche l'indicazione delle direttive europee di settore (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura)</i></p>

Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica

– rigo E1

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Le spese sanitarie e di assistenza specifica sopra individuate, se correlate a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, non devono essere indicate nella colonna 2 del rigo E1, ma evidenziate distintamente nella colonna 1 del medesimo rigo.

Le patologie (malattie croniche e invalidanti), che danno diritto a questa esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate, sono individuate dal decreto 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento (D.M. 21 maggio 2001, n. 296) e dal regolamento delle malattie rare (D.M. 18 maggio 2001, n. 279). In tali decreti fra l'altro sono anche individuate per ciascuna patologia le correlate prestazioni che godono dell'esenzione.

I soggetti affetti da queste malattie per usufruire dell'esenzione devono essere in possesso di una apposita certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza della patologia ovvero specifica tessera), che riporta (nel rispetto della privacy) un codice numerico identificativo della malattia. "Il codice si compone di otto cifre: le prime tre indicano una numerazione progressiva delle malattie e delle condizioni, le successive cinque corrispondono al codice identificativo delle stesse secondo la classificazione internazionale delle malattie "International classification of diseases-IX- Clinical modification (ICD-9-Circolare)"; in caso di condizioni non riferibili a specifiche malattie riportate dalla suddetta classificazione, il codice identificativo si compone delle sole prime tre cifre".

Naturalmente le spese sanitarie che devono essere distintamente evidenziate dalle altre sono solamente quelle riconducibili alla patologia che dà diritto all'esenzione. Per stabilire la connessione tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una documentazione medica ovvero una autocertificazione sottoscritta dal soggetto affetto dalla patologia.

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto dalla patologia ovvero al familiare che ha sostenuto le spese. Se i documenti intestati al familiare non riportano però l'indicazione del soggetto a favore del quale le spese sono state sostenute (il malato) è necessario che tale correlazione sia annotata sui documenti di spesa.

Documentazione da sottoporre a controllo rigo E1

Tipologia	Documenti
Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (acquisto farmaci, esami di laboratorio, radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, ecc. a pagamento)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo</i> - <i>Fatture, ricevute fiscali e/o scontrini relative alle spese sostenute. Sui documenti di spesa intestati al familiare, senza indicazione del soggetto per conto del quale sono state sostenute, deve essere apposta specifica indicazione</i> - <i>Certificazione medica che attesti che le fatture, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali sono collegate alla patologia esente, ovvero autocertificazione, anche attraverso annotazione sul documento</i> <p>N.B. Per i dati che devono essere riportati nello scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.)</p>

Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per conto di familiari non a carico indicate nel rigo E2

Art. 15, comma 2, del TUIR

Le spese relative alle patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.8**).

La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell'IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 5**) e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui.

Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l'ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell'imposta deve essere desunto nelle annotazioni del mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.7**).

Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l'intero importo delle spese.

Per poter portare in detrazione le citate spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l'indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In questo ultimo caso la detrazione è però ammessa solamente se quest'ultimo annota sul documento stesso, con valore

di "autocertificazione", quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.9**).

Documentazione da sottoporre a controllo rigo E2

Tipologia	Documenti
<p>Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico</p>	<p>1) <i>E' stato presentato un modello 730 o UNICO dal soggetto affetto dalla patologia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo</i> - <i>Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione</i> - <i>Modello 730-3 o Unico dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'IRPEF del soggetto affetto dalla malattia</i> - <i>Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare</i>
Tipologia	Documenti
<p>Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico</p>	<p>2) <i>Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo</i> - <i>Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione</i> - <i>Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione</i> - <i>Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare</i> <p><i>N.B. Per i dati che devono essere riportati nello scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.)</i></p>

Spese sanitarie per persone con disabilità da indicare nel rigo E3

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

In questo rigo devono essere indicate le spese sostenute per l'acquisto di **mezzi necessari** all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento e per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.

Sono considerate persone con disabilità coloro che hanno avuto il riconoscimento della disabilità dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992) o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro e di guerra.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art.4 della legge n.104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

La detrazione del 19% sull'intero importo delle spese sostenute (senza l'abbattimento di 129,11 euro) spetta anche al familiare della persona con disabilità se questa risulta fiscalmente a carico.

Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per:

1. il trasporto in autoambulanza del soggetto con disabilità (spesa di accompagnamento);
2. l'acquisto di poltrone per persone con disabilità non deambulantanti;
3. l'acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
4. l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
5. la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (**Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.1**);
6. la trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
7. l'installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del soggetto con disabilità (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.2**);
8. l'installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con disabilità (**Risoluzione 9.04.2002 n. 113**);
9. l'acquisto di telefonini per sordomuti (**Circolare 1.06.1999 n.122, risposta 1.1.11**);
10. l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (**Circolare 6.02.2001 n. 13**) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.5**).

Attenzione: per le spese indicate ai punti 5, 6 e 7 si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede eventualmente quella per la quale si intende fruire della detrazione del 41% o del 36% o del 50% relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere

architettoniche (**Circolare 6.02.2001 n. 13**).

Sono agevolabili anche le spese mediche relative all'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia (**Circolare 13.05.2011 n. 20**).

Vanno comprese nell'importo da inserire nel rigo E3 anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2015.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Acquisto, affitto e manutenzione di: - poltrone e carrozzelle - stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione - attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti	- Ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare che ha sostenuto l'onere di cui risulta a carico fiscalmente
Acquisto di: - arti artificiali - apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale	- Certificazione relativa al riconoscimento della disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge n.104 del 1992 - Certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente la documentazione rilasciata agli stessi dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici
Trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella	
Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità	
Costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all'abitazione	- Le persone con disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore)

<p>Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare che ha sostenuto l'onere di cui risulta a carico fiscalmente</i> - <i>Certificazione relativa al riconoscimento della disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge n.104 del 1992</i> - <i>Certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente la documentazione rilasciata agli stessi dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici</i> - <i>I soggetti riconosciuti con disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore)</i> - <i>certificazione del medico curante che attesti che il sussidio tecnico informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto con disabilità</i>
---	---

Spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità indicati nel rigo E4

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

In questo rigo devono essere indicate le spese, entro il limite di 18.075,99 euro, riguardanti l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie della persona con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

L'acquisto può riguardare sia veicoli nuovi che usati.

La condizione di disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell'acquisto dell'auto. Se successivamente, ma prima del decorso dei quattro anni, vengono meno le gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili (***Circolare 10.06.2004 n.24, risposta 3.2***).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che per la persona con disabilità per la mancanza di entrambi gli arti superiori, ai fini del riconoscimento della detrazione per l'acquisto dell'auto si può

prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione di cui all'art. 4, della legge n. 104 del 1992 (**Risoluzione 25.1.2007 n. 8**).

Una persona in possesso della certificazione di handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992) riconosciuto però, solo nella sfera individuale e relazionale e non in quella motoria, non può usufruire della detrazione per l'acquisto dell'auto tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che resta salva la possibilità per la persona con disabilità di fruire dell'agevolazione qualora ottenga, dalla richiamata commissione per l'accertamento dell'handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l'esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione (**Risoluzione 16.08.2002, n. 284**).

La **Circolare 23/04/2010 n. 21 dell'Agenzia delle Entrate** ha dato una elencazione di casi in cui la disabilità può essere certificata da Commissioni mediche pubbliche diverse da quella di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992, e in particolare:

- per le persone con handicap psichico o mentale, lo stato di handicap grave si può evincere da un certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, il certificato deve evidenziare però in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa; non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida;
- per le persone affette da **sindrome di Down** (rientranti nel caso di persone con handicap psichico o mentale) è ritenuta ugualmente valida e sufficiente la certificazione rilasciata dal proprio medico di base però, per poter beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto dell'auto le persone affette da sindrome di Down devono essere in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento come previsto dall' art. 30 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
- per le persone con disabilità e con grave limitazione permanente della capacità di deambulare, o pluriamputati, la certificazione dell'handicap grave può essere rilasciata da una Commissione medica pubblica diversa da quella di cui all' art. 4 della legge n. 104 del 1992 , il certificato di invalidità deve fare esplicito riferimento alla gravità della patologia che comporta *“l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore”*.

La stessa **Circolare 23.04.2010 n. 21** ha inoltre precisato che *anche quando il diritto all'indennità di accompagnamento per i disabili con handicap psichico o mentale viene sostituito successivamente da altre forme di “assistenza” alternative all'indennità di accompagnamento (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un Ente pubblico), non vien preclusa la fruizione dell'agevolazione fiscale del rigo E4.*

Solo per i disabili con ridotte e impedito capacità motorie il diritto all' agevolazione è condizionato all'adattamento del veicolo e alla minorazione di tipo motorio di cui lo stesso è affetto (**Risoluzione 8.08.2005 n. 117**).

La **Circolare 13.05.2011 n. 20** ha ulteriormente precisato che è possibile prescindere dall'accertamento formale dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora i disabili abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciata risulti chiaramente l'handicap al quale è collegata l'agevolazione fiscale; gli invalidi civili possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento, nel caso di soggetti affetti da disabilità motoria, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedito capacità motorie permanenti, per i soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura psichica o mentale della patologia e alla gravità della stessa.

La detrazione del 19% può essere fruita interamente nell'anno in cui è stato acquistato il veicolo oppure si può optare per la rateizzazione in quattro rate annuali di pari importo.

Nell'ipotesi in cui si è scelto di ripartire la spesa in quattro rate e la persona con disabilità muore prima di aver goduto dell'intera detrazione, l'erede tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi del deceduto, nel compilare il relativo modello Unico, può portare in detrazione in un'unica soluzione le rate non detratte dalla persona deceduta, indicando la somma delle rate residue, senza compilare la casella relativa al numero della rata (**Circolare 1.06.2012 n.19, risposta 3.1**).

La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (auto o moto), e per una sola volta in un periodo di 4 anni; è possibile usufruire del beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo agevolato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) in data antecedente al secondo acquisto.

La cancellazione dal PRA è disposta a seguito della cessazione della circolazione dei veicoli in una serie di casi tra cui la demolizione e la definitiva esportazione all'estero del veicolo, ad esempio per la vendita dello stesso. L'esportazione all'estero del veicolo, con la conseguente cancellazione del veicolo dal PRA, non soddisfa la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio in quanto, tale condizione si verifica solo ed esclusivamente nel caso in cui il veicolo risulta cancellato dal PRA per demolizione (**Circolare 1.06.2012 n.19, risposta 3.2**).

In caso di furto del veicolo prima della fine del quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l'acquisto di un nuovo veicolo per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarre (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.3**).

L'art. 1, comma 37, della legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che: *“in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta*

in assenza di agevolazione e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per le persone con disabilità che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti".

La vendita del veicolo da parte dell'erede che ha ereditato l'autovettura dal genitore disabile, anche qualora intervenga entro due anni dall'acquisto da parte del de cuius, non è riconducibile nell'ambito di applicazione della norma antielusiva di cui all'art. 1, comma 37, della Legge n. 296 del 2006 (**Risoluzione 28.05.2009 n. 136**).

E' possibile usufruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all'estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia; sempreché sussistano le condizioni soggettive e oggettive prescritte dalla norma (quali la possibilità di beneficiare della detrazione una sola volta in un periodo di quattro anni, per un solo veicolo e su un importo massimo di spesa di 18.075,99 euro); la documentazione comprovante l'acquisto del veicolo in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente (**Circolare 13.05.2011 n. 20**).

Nel caso in cui più persone con disabilità sono fiscalmente a carico di una medesima persona, questa può fruire nel corso dello stesso quadriennio dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuna delle persone con disabilità a suo carico.

Un genitore con disabilità può detrarre contemporaneamente il costo dell'acquisto di una propria autovettura e il costo di acquisto di quella del figlio con disabilità che è a suo carico fiscalmente (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.4**).

La detrazione non compete in caso di veicolo acquistato da uno dei genitori della persona con disabilità che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico dell'altro genitore, pur in presenza di regime di comunione dei beni. Per avere diritto alla detrazione è necessario che l'acquisto del veicolo e l'intestazione al PRA siano in capo alla persona con disabilità o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico fiscalmente (**Risoluzione 17.01.2007 n. 4**).

Ai fini della detrazione si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità sia del familiare cui risulta a carico fiscalmente.

La legge n. 296/2006 ha stabilito che i veicoli di cui si chiede la detrazione devono essere utilizzati in via esclusiva o prevalente per la locomozione delle persone con disabilità destinatari del beneficio fiscale.

Può beneficiare della detrazione anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse della persona con disabilità, a condizione che quest'ultimo sia a carico ai fini fiscali.

Categorie di veicoli agevolabili

autovetture	veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)	veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan (*)	veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozette	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

() Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolabili sono quelle con l'asterisco. Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente.*

L'adattamento del veicolo

Solo per le persone con disabilità per ridotte o impedito capacità motorie l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per usufruire della detrazione del 19%.

Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purchè prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti - che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione - possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizioni di accedervi.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti:

- 1) pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- 2) scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- 3) braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- 4) paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- 5) sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- 6) sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- 7) sportello scorrevole;
- 8) altri adattamenti non elencati, purchè gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Riconoscimento della disabilità
Non vedente	No	-Commissione L.104/1992 o -Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.
Sordo	No	- Commissione L.104/1992 o - Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.
Con handicap psichico o mentale titolare dell'indennità di accompagnamento	No	-Condizione di handicap "grave" (art. 3 co.3 L. 104/1992) certificato dalla Commissione art.4 L.104/1992 o da altra Commissione medica pubblica che attesti esplicitamente la gravità della patologia e la sua natura psichica o mentale; -Certificazione attestante il diritto all'accompagnamento emessa dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.
Soggetti affetti da sindrome di down titolari dell'indennità di accompagnamento	No	-Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down. Al disabile deve essere riconosciuto anche il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi 18/1980 e 508/1988) emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge 295/1990.
Con grave limitazione alla capacità di deambulazione	No	-Condizione di handicap "grave" (art.3 co3 L. 104/1992) derivante da una grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione certificata dalla Commissione art.4 L.104/1992 o - da altra Commissione medica pubblica che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore.
Affetto da pluriamputazioni	No	-Condizione di handicap "grave" (art.3 co3 L. 104/1992) derivante da pluriamputazione certificata dalla Commissione art.4 L.104/1992. -Per i pluriamputati agli arti superiori è possibile il riconoscimento da parte di Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra purché sia indicata l'assenza di entrambi gli arti.
Con impedito o ridotte capacità motorie	Si L'adattamento deve: - essere funzionale alla minorazione di tipo	Commissione L.104/1992 o - Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.

<p>permanenti</p>	<p>motorio di cui il disabile è affetto; - risultare dalla carta di circolazione; - si considera adattato anche il veicolo con cambio automatico o frizione automatica di serie purché prescritta dalla commissione patenti speciali</p>	<p>Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori.</p>
-------------------	--	--

Spese per riparazione

Nel limite di spesa di 18.075,99 euro concorrono anche le spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono quindi escluse quelle di ordinaria manutenzione quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (**Risoluzione 17.09.2002 n. 306**).

Le spese di manutenzione straordinaria devono essere sostenute entro i quattro anni dall'acquisto e detratte in un'unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.1**). Tali spese devono essere indicate nel modello 730 in modo separato rispetto alle spese d'acquisto del veicolo, compilando quindi due righe E4 di cui uno per l'acquisto del veicolo e l'altro per le spese riguardanti le riparazioni.

Vanno comprese nell'importo da inserire nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2015.

Tipologia	Documenti
<p>prima o unica rata di acquisto di:</p> <p>autovetture (*) autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) autoveicoli specifici (*) autocaravan (*) motocarrozette motoveicoli per trasporto promiscuo motoveicoli per trasporti specifici</p> <p>(*) Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono quelle con l'asterisco</p>	<p><i>Per i veicoli adattati:</i> Fattura relativa all'acquisto intestata alla persona con disabilità e/o al familiare di cui è carico fiscalmente;</p> <p>Copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa "speciale" solo per le persone con disabilità che guidano;</p> <p>Copia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di persone con disabilità titolari di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;</p> <p>Copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. In alternativa alla certificazione la persona con disabilità potrà fornire autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), dalla quale risulti la disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in suo possesso; Prescrizione della commissione medica locale di cui all'art.119 del D.Lgs 285 del 1992 in presenza di cambio automatico.</p> <p><i>Per i veicoli non adattati</i> Fattura relativa all'acquisto intestata alla persona con disabilità e/o al familiare di cui è a carico fiscalmente;</p> <p>Per i non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;</p> <p>Per le persone con disabilità psichica o mentale verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione di cui all'art. 4, legge 104/92, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3, legge 104/92) derivante da disabilità psichica, e certificazione di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990;</p> <p>per le persone con disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica di cui all'art. 4, legge n. 104/92, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3, legge n. 104/92) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.</p>
<p>Rate successive</p>	<p>Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto la spesa di cui ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata.</p> <p>Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, inclusa la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.</p>
<p>Spese di riparazione rientranti nella manutenzione straordinaria</p>	<p>Fattura relativa alla spesa di manutenzione straordinaria</p> <p>Fattura relativa all'acquisto del veicolo per verificare di non avere superato il limite di 18.075,99 euro e che non siano trascorsi più di 4 anni dall'acquisto;</p> <p>Certificazione dell'handicap come sopra descritta e/o autocertificazione.</p>

Spese per acquisto cane guida indicate nel rigo E5

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2015.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spese acquisto cane guida	<ul style="list-style-type: none">- <i>Fattura o ricevuta relativa all'acquisto del cane guida</i>- <i>Autocertificazione attestante che negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di altra detrazione per l'acquisto del cane guida, ovvero ne ha beneficiato ma si è determinata una situazione di perdita dell'animale</i>- <i>Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una Commissione medica pubblica</i>
Rate successive	<p><i>Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto la spesa della quale ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata.</i></p> <p><i>Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare</i></p>

Rateizzazione spese sanitarie indicate nel rigo E6

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore ad euro 15.493,71, hanno optato negli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013 per la rateizzazione di tali spese riportano nel rigo E6 gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione (deve essere compilato un rigo per ciascun anno in caso di più rateizzazioni).

Le spese per le quali è possibile chiedere la rateizzazione sono la somma di quelle indicate nei rigi da E1 a E3.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spese mediche rateizzate	<ul style="list-style-type: none">- Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata- Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF è necessario che il CAF, che presta l'assistenza fiscale, esamini tutta la documentazione atta al riconoscimento delle medesime e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare <p>Si sottolinea che si deve tenere conto di quanto espressamente indicato nella presente guida con riferimento ad ogni specifica voce dei rigi da E1 a E3</p>

Interessi passivi

Nei righe E7 e da E8 a E12 vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2014 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa). Occorre pertanto prestare attenzione alla data di pagamento e non tenere conto della data di scadenza della rata di mutuo.

In dettaglio, sono utilizzati:

- il rigo E7 per i mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale;
- i righe da E8 a E12 riportando a colonna 1:
 - codice 8 per i mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
 - codice 9 per i mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
 - codice 10 per i mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
 - codice 11 per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

L'art. 15 del TUIR prevede la detrazione del 19% degli interessi pagati in dipendenza di mutui stipulati per i motivi sopra riportati.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dalla Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, bensì in "conto interessi", gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente (quindi un importo pari alla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso) – **(Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.3.2)**. Qualora il contributo venga restituito è possibile recuperare la quota di interessi non detratta, rispettando però le condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe potuto far valere il relativo onere in assenza del contributo e indicando tale importo nel modello dichiarativo tra le "Altre spese" ed in particolare tra "Le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%" (righe da E8 a E12, codice 99 del 730/2015 redditi 2014) **(Risoluzione 2.08.2010 n. 76)**.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

La detrazione degli interessi relativi al mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto, la costruzione, ovvero la ristrutturazione dell'abitazione principale, anche in caso di contributo aziendale, sarà limitata all'importo rimasto effettivamente a carico del dipendente mutuatario; vale a dire che dall'importo degli interessi pagati occorre sottrarre il contributo erogato dall'azienda **(Risoluzione 28.05.2010 n. 46)**.

Relativamente al “conto di finanziamento accessorio” l’Agenzia delle Entrate, considerato che:

- la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 28/05/2008 è finalizzata a consentire al mutuatario in difficoltà di corrispondere una rata non più esposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse;
- si tratta di una ristrutturazione di un debito esistente e non la stipulazione di un nuovo contratto di mutuo;
- gli interessi passivi maturati sul conto accessorio soddisfano i requisiti previsti dall’art.15, co.1, lett. b) del TUIR per l’acquisto dell’abitazione principale e i requisiti previsti dall’art.15, co.1-ter) del TUIR per la costruzione e le ristrutturazione dell’abitazione principale;
- il “conto di finanziamento accessorio” è garantito dalla stessa ipoteca iscritta sull’immobile;

ha precisato che sono detraibili gli interessi passivi relativi all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento originario nel limite dell’importo di € 4.000 previsto dalla norma; gli istituti bancari, per consentire la detraibilità degli interessi, dovranno certificare, nell’attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio **(Risoluzione 12.04.2011 n. 43)**.

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, le spese di perizia tecnica, le spese notarili (compreso sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo **(Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.3)** con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita, sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca), ecc..

Qualora il contribuente abbia costituito un deposito presso il notaio in un dato anno e il notaio depositario emetta fattura nell’anno successivo le spese sono detraibili dall’imposta dovuta per l’anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa. In tali casi il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio **(Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 5.1)**.

Le spese di assicurazione dell’immobile, invece, non possono rientrare tra gli oneri accessori non avendo il carattere di necessità rispetto al contratto di mutuo **(Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.4)**.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati **(Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.5)**:

- a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;

- a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione.

I mutui stipulati fino al 31/12/1990 non hanno limitazioni relativamente allo scopo per cui sono stati contratti. Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale o secondaria (ad esempio per casa locata);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili (codice 9) ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale (codice 10).

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi (salvo quanto previsto per i mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale per la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico), nei limiti previsti da ogni tipologia. E' necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli Istituti di Credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari.

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E7

Art.15, comma 1, lettera b, del TUIR

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del DPR 20/12/2000 n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipendente da cause di forza maggiore non pregiudica la fruizione della detrazione per gli interessi passivi ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett.b) del TUIR, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente (***Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 3.3***).

La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado: art.5, co.5 del TUIR) – (***Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.2***).

La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro un anno dall'acquisto e l'acquisto dell'unità

immobiliare sia stato effettuato nell'anno precedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo (**Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.2**).

Il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare (**Circolare 29.01.2001 n. 7, risposte 2.3 e 2.5**); il requisito congiunto di "acquirente e mutuatario" è pertanto sempre necessario, ad eccezione dei mutui contratti anteriormente all'anno 1991 per i quali è prevista la detraibilità anche per i soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.6**).

La detrazione spetta soltanto al soggetto che dall'atto di acquisto risulti essere "proprietario" o "nudo proprietario", al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, e non spetta mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell'unità immobiliare (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.3.1, Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.7**).

Gli interessi passivi sono detraibili anche se l'immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale (**Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.4**).

La detrazione non compete soltanto per i mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale e delle pertinenze, ma anche in caso di acquisto di una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare.

Gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi ad un mutuo ipotecario acceso per l'acquisto di un'ulteriore unità immobiliare adiacente all'abitazione principale, finalizzata al suo ampliamento, sono detraibili insieme agli interessi passivi e gli oneri accessori relativi al precedente mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, nel limite complessivo di 4.000 euro, purchè anche il secondo mutuo sia stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale e ciò risulti dal contratto di acquisto dell'immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. La detrazione può essere fruita solo dopo che sia stato realizzato l'accorpamento che deve risultare dalle visure catastali quale unica abitazione principale. L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. La finalità del mutuo può anche essere attestata dal contribuente mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (**Circolare 21.05.2014, n. 11, quesito 3.1**).

La detrazione non compete, invece, nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale (box, soffitta, cantina, ecc.) – (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.3.4**).

Il contribuente che ha acquistato dall'impresa o tramite una cooperativa edilizia un immobile perde il diritto alla detrazione degli interessi se non riesce a trasferire la propria residenza entro 12 mesi, anche se la causa è imputabile al Comune a seguito, ad esempio, dei ritardi nella concessione dell'abitabilità (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.5**).

Se il contribuente contrae un mutuo per l'acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale e un mutuo per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell'immobile adibito a propria abitazione (**Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.4**).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.3**).

In caso di divorzio, anche al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta il beneficio della detrazione per la quota di competenza, purché presso l'immobile in oggetto abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio figli) – (**Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.2**).

Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell'immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto *dell'atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi*, è diventato proprietario esclusivo dell'immobile e si è accollato, secondo lo schema del c.d. *accollo interno*, le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi (quindi, anche se l'accollo del mutuo non ha rilevanza esterna), a condizione che:

- l'accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (ad esempio nell'atto pubblico di trasferimento dell'immobile) o in una scrittura privata autenticata;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all'ex coniuge (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.1**).

Nel caso in cui con la sentenza di separazione siano assegnati al marito l'unità immobiliare e relativa pertinenza precedentemente di proprietà dell'ex-moglie sui quali grava un mutuo ipotecario intestato a quest'ultima (detti immobili continuano ad essere l'abitazione principale dell'ex-moglie e dei figli) e qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l'obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione, lo stesso può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all'altro coniuge e sempreché nei suoi confronti ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio, a condizione che:

- l'accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario.

A tal proposito si ricorda che per abitazione principale si intende l'abitazione adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari e che rientrano tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio, e i figli (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.2**).

La detrazione è ammessa anche in presenza di contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (**Circolare 27.05.1994 n. 73, risposta 1.1.2**).

La detrazione spetta su un importo massimo di € 4.000,00 (l'aumento del limite di detraibilità da € 3.615,20 a € 4.000,00, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è previsto dall'art.1, co.202 della legge n. 244 del 24/12/2007 – Finanziaria 2008).

Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di € 4.000,00 è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Tale importo deve essere ripartito in parti uguali tra i mutuatari, ad eccezione del mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, per il quale, il coniuge che sostiene interamente la spesa, può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi (**Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.1**). L'Agenzia delle Entrate, esaminando una specifica casistica, ha previsto che in caso di acquisto di una abitazione principale da parte di due coniugi con mutuo cointestato e successiva donazione da parte di un coniuge a favore dell'altro del suo 50% e acquisto, nello stesso anno, da parte del solo donante di altro immobile da adibire ad abitazione principale (con relativo mutuo al 100%), la detrazione degli interessi spetterà al coniuge donatario fino ad un massimo di euro 2.000,00 e al coniuge donante fino a un massimo di euro 4.000,00. (**Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 1.2.**)

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di € 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo e non è possibile fruire della quota del coniuge a carico (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.6).

Condizioni per usufruire della detrazione in rapporto alla data di stipula del mutuo:

- Per i mutui stipulati dall' 1/1/2001

la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo (Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.6).

- Per i mutui stipulati dall' 1/1/1993 fino al 31/12/2000

la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.2).

- Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993

la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

- Per i mutui stipulati anteriormente al 1993

la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di € 2.065,83 per ciascun

intestataro del mutuo (*Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.3.3*) e deve essere indicato con il codice 8.

Per i mutui stipulati dal 1/1/1993 si mantiene il diritto alla detrazione se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i termini prescritti a causa di un trasferimento per motivi di lavoro (*Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.2.2*).

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro e del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari. Nel primo caso la detrazione spetta anche se l'unità immobiliare risulta locata, mentre nel secondo caso non deve risultare locata (*Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 4.5 e Risoluzione 11.02.2000 n. 13*).

E' possibile continuare a fruire della detrazione per gli interessi passivi anche in caso di trasferimento per motivi di lavoro in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro; tale deroga non trova più applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui vengono meno le predette esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale (*Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.5*).

In ogni caso se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione (*Circolare 20.06.2002 n. 55, risposta 1 e Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.1*).

La detrazione è riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale; pertanto, tale personale non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi se al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa è già proprietario di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest'ultimo gravi un diritto reale di godimento (*Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.6*).

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene **estinto** e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'articolo 8 del D.L. n. 7 del 31/01/2007 (convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2/04/2007). In tale ipotesi il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese ed oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Anche in caso di **rinegoziazione** di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso, rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti

all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Di conseguenza per determinare la percentuale (X) sulla quale è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi è possibile adottare la seguente formula:

$$X = \frac{100 \times (\text{quota residua primo mutuo} + \text{oneri correlati})}{\text{importo del secondo mutuo}}$$

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di estinzione di un vecchio mutuo, intestato ad entrambi i coniugi, e successiva stipula di un nuovo mutuo si conservano i benefici fiscali anche se quest'ultimo è contratto da uno solo degli originari mutuatari. (**Risoluzione 21.02.2008 n. 57**) Specularmente è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi anche se il contratto di mutuo intestato dapprima ad un solo coniuge si sostituisce con uno intestato ad entrambi (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.4**).

Acquisto di immobili oggetto di ristrutturazione

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro 2 anni dall'acquisto (**Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.9**).

Il rispetto del requisito dei 2 anni può risultare (**Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.3**):

- dai registri anagrafici;
- da autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (con tale autocertificazione il contribuente può attestare, altresì, che dimora abitualmente in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici).

Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l'unità abitativa entro 2 anni dall'acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d'imposta.

Le condizioni e le modalità per poter beneficiare della detrazione in caso di mutui per l'acquisto dell'immobile ancorché oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia sono indicate nella lett. b) del co.1 dell'art.15 del TUIR. Le regole specifiche che disciplinano la fruizione della detrazione prevista dall'art.15, co.1, lett. b) del TUIR possono essere applicate soltanto nel caso in cui oggetto di ristrutturazione sia un immobile già idoneo, prima dell'effettuazione dei lavori, ad essere adibito a dimora abituale; qualora invece venisse acquistato un immobile allo stato grezzo, ossia non ancora ultimato, può trovare eventualmente applicazione l'art.15, co.1-ter del TUIR che disciplina la detrazione d'imposta relativa agli interessi passivi sui mutui contratti per la costruzione (a cui è assimilabile la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, co. 1, lettera d), Decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (**Risoluzione 9.01.2007 n.1**).

Sarà possibile beneficiare della detrazione d'imposta a partire dalla data in cui l'immobile è adibito a dimora abituale, a condizione che l'utilizzo come abitazione principale avvenga entro due anni dall'acquisto, anche nel caso in cui il contribuente stipuli un mutuo per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale e successivamente (dopo qualche mese), prima della variazione della residenza, apra una DIA comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente (**Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 1.3**).

In caso di acquisto di tre unità immobiliari (A/2 adibita ad abitazione principale, A/3 attualmente in ristrutturazione al fine di realizzare un'unica abitazione catastalmente accorpata a quella principale, C/6 pertinenza dell'abitazione principale) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente potrà usufruire subito dell'agevolazione in relazione agli interessi passivi imputabili alla sola quota di mutuo destinata all'acquisto delle unità catastali A/2 e C/6, adibite rispettivamente ad abitazione principale e alla relativa pertinenza, e successivamente potrà usufruire della detrazione anche per l'unità immobiliare A/3, purché si realizzi l'accorpamento di tale unità abitativa all'immobile adibito ad abitazione principale nei tempi previsti dalle disposizioni che regolamentano la detrazione per gli immobili oggetto di ristrutturazione (**Risoluzione 29.04.2009 n. 117**).

Acquisto di immobili locati

Se è stato acquistato un immobile locato (**Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.3**), la detrazione spetta a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposto, a condizione che entro 3 mesi dall'acquisto l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio dell'immobile lo stesso sia adibito ad abitazione principale. Per quanto riguarda i mutui contratti prima del 2001, la disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, può essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati nell'anno 2000, sempreché al 31 dicembre 2000 non sia già decorso il termine entro il quale deve essere notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che l'adempimento venga comunque posto in essere nei 3 mesi successivi all'acquisto. (**Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.3**).

Attenzione: in caso di acquisto di immobile locato rileva esclusivamente l'intimazione di sfratto per finita locazione e non l'intimazione di sfratto per morosità.

Qualora entro un anno dal rilascio l'immobile non venga destinato ad abitazione principale, dovranno essere dichiarati a tassazione separata, quali oneri rimborsati, gli interessi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione d'imposta.

Qualora un soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente della detrazione in riferimento ad un primo immobile acquistato con mutuo ed adibito ad abitazione principale e ad un secondo immobile acquistato con mutuo ma locato e da destinare ad abitazione principale, potrà applicare la detrazione per uno solo degli immobili e, nel periodo in cui il nuovo

immobile acquistato è ancora occupato dal conduttore e fino a quando verrà rilasciato e adibito ad abitazione principale, potrà applicare la detrazione agli interessi pagati per il mutuo contratto per l'acquisto del primo immobile effettivamente adibito ad abitazione principale (**Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.4**)

Acquisto di immobili all'asta

In considerazione dell'analogia con l'acquisto di immobili locati l'Agenzia delle Entrate ritiene che la detrazione degli interessi pagati in relazione alla stipula del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile all'asta compete, a condizione che l'azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro 3 mesi dal decreto di trasferimento e che l'abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio (**Risoluzione 14.10.2008 n. 385**).

Accollo

In caso di accollo di un mutuo stipulato dall'impresa costruttrice spetta il diritto alla detrazione se ricorrono le condizioni previste dalle norme. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo (**Circolare 27.05.1994 n. 73, risposta 1.1.3**).

In caso di successione a causa di morte, la detrazione compete agli eredi, compreso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione che provvedano a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.1**).

L'eventuale pagamento dell'intera quota del mutuo da parte di un solo erede consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l'obbligo del pagamento dell'intero debito relativo al mutuo; in assenza di modifiche contrattuali inerenti l'intestazione del mutuo continuano a essere debitori tutti gli eredi (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.4**).

Sono comprese nel rigo E7 anche le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.4**). Per definire quando il contribuente può far valere il diritto alla detrazione è necessario far riferimento al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o a quello dell'acquisto (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.2**). In questi casi il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato attraverso la documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Motivazione del mutuo

Non può essere apposto il visto di conformità in assenza della documentazione utile a comprovare che il mutuo sia stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale (**Circolare 20.04.2005 n. 15**). Tale documentazione è costituita:

- dal contratto di mutuo o da quello di acquisto dell'abitazione;
- da altra documentazione rilasciata dalla banca.

Se la motivazione non è contenuta nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000; In tal caso il CAF riconoscerà la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (**Risoluzione 22.12.2006 n. 147**).

Nell'ipotesi di mutui misti (ad esempio, mutui stipulati per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'abitazione principale) il contribuente, per distinguere la differente finalità e i relativi importi per non perdere la detrazione degli interessi, può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000 nella quale sia attestato quale somma sia imputabile all'acquisto dell'abitazione e quale alla ristrutturazione (conformemente a quanto previsto dalla risoluzione n.147/E del 22/12/2006); sulla base di tale documento e in presenza delle altre condizioni previste dalla legge è possibile riconoscere la detrazione degli interessi per l'acquisto dell'abitazione (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.3**).

Riparametrazione dell'importo detraibile

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dal costo dell'immobile riportato sul rogito, dalle altre spese e dagli altri oneri accessori debitamente documentati (**Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.1**).

Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{(costo di acquisizione dell'immobile + oneri accessori)} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato a mutuo}}$$

Attenzione: il confronto va fatto tra l'importo complessivo del mutuo e l'intero costo di acquisizione dell'immobile.

Nel caso di unico mutuatario al 100% e proprietà dell'immobile divisa tra lo stesso mutuatario e altro comproprietario al 50% ciascuno, l'importo del capitale dato a mutuo, da indicare al denominatore della formula, sarà uguale all'intero importo del mutuo, e il costo di acquisizione dell'immobile, da indicare al numeratore della formula, sarà uguale all'intero costo sostenuto per l'acquisto (e non al 50% di tale costo) **(Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 7)**.

Attenzione: in caso di due mutuatari comproprietari dell'immobile (40% l'uno e al 60% l'altro), l'importo complessivo del mutuo si confronterà con il costo complessivo dell'immobile e gli interessi detraibili saranno suddivisi, nei limiti della norma, se non diversamente riportato nel contratto di mutuo, al 50% ciascuno. Non rileva infatti in questo caso la percentuale di proprietà dell'immobile.

Il nudo proprietario che ha contratto il mutuo per l'acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l'usufrutto al figlio può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all'intero valore dell'immobile, sempreché risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge **(Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.5)**.

Tra le spese e gli oneri accessori connessi all'acquisto rientrano ad esempio **(Circolare 31.05.2005 n. 26, risposta 3)**:

- l'onorario del notaio per l'acquisto dell'immobile **(Risoluzione 23.09.2005 n. 128)**;
- l'onorario del notaio per la stipula del mutuo;
- le spese di mediazione;
- le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali;
- l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato;
- le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare e quelle sostenute in caso di acquisto effettuato nell'ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale.

In caso di estinzione dell'originario contratto di mutuo e stipula di un nuovo mutuo (di importo massimo pari al capitale residuo maggiorato delle spese e degli oneri correlati) la percentuale di detraibilità degli interessi determinata con riferimento al mutuo originario trova applicazione anche relativamente agli interessi che scaturiscono dal nuovo mutuo **(Risoluzione 14.11.2007 n. 328)**.

Nel caso in cui si stipula un mutuo d'importo superiore al costo di acquisto dell'immobile aumentato delle spese e degli oneri correlati e successivamente lo si estingue per stipulare un nuovo mutuo di importo superiore alla quota residua del mutuo originario maggiorato delle spese e degli oneri correlati, oltre a tenere conto di quanto precisato con la citata risoluzione n. 328/2007, bisogna tener conto di quanto previsto dall'art. 8 del D.L. n. 7/2007 precedentemente indicato.

Nel rigo E7 sono riportati anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella Certificazione Unica.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
<p>mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2014 - Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile (o dell'ulteriore quota) che è stato o sarà adibito ad abitazione principale - Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - Certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto 	<p>€ 4.000,00 per ciascun intestatario per mutui stipulati ante 1993 e da suddividere tra i cointestari per mutui stipulati dal 1993</p>
<p>estinzione o rinegoziazione dei contratti di mutuo indicati in precedenza e stipula di un nuovo mutuo di importo non superiore alla restante quota di capitale da rimborsare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2014 - Contratto di mutuo precedente dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'abitazione principale - Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che se, pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - Certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - Nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni - Documentazione comprovante la quota residua di capitale del mutuo originario e gli oneri correlati all'estinzione/rinegoziazione del vecchio mutuo e alla stipula del nuovo - Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto 	<p>Si mantengono le condizioni di detraibilità del mutuo originario</p>
<p>mutui contratti dal 1/1/2001 per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione edilizia destinata ad abitazione principale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2014 - Contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale - Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione 	<p>€ 4.000,00 complessivi da dividere tra i cointestari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi</i> - <i>Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto</i> 	
mutui ipotecari contratti dalla cooperativa o dall'impresa costruttrice	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ripartizione della spesa di competenza del contribuente relativa alle rate di mutuo pagate nel 2014</i> - <i>Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo</i> 	€ 4.000,00 complessivi da dividere tra i cointestatari
mutui contratti dal 1/1/2001 per l'acquisto dell'unità immobiliare locata e destinata ad abitazione principale	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2014</i> - <i>Contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale</i> - <i>Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta</i> - <i>Certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi</i> - <i>Atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione notificato entro 3 mesi dalla data di acquisto</i> - <i>Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto</i> 	€ 4.000,00 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile
in caso di accollo interno a seguito di separazione legale o di successione	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2014 integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal contribuente</i> - <i>Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile (o dell'ulteriore quota) che è stato adibito ad abitazione principale</i> - <i>Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta</i> - <i>Certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi</i> - <i>Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto</i> - <i>Atto pubblico o scrittura privata autenticata in cui risulta formalizzato l'accollo</i> 	€ 4.000,00 complessivi
mutui misti	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2014</i> - <i>Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale</i> - <i>Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i</i> 	€ 4.000,00 complessivi da dividere tra i cointestatari

	<p><i>vincoli temporali previsti sia l'importo riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi</i> - <i>Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e l'indicazione della somma imputabile all'acquisto e quella relativa alla ristrutturazione dell'abitazione principale</i> 	
--	--	--

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale indicati nei righi da E8 a E12, con il codice 8

Art. 15, comma 1, lettera b, del TUIR

Sono indicati in questo rigo, per un importo non superiore a € 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, diversa da quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione, ad esempio l'immobile è stato concesso in locazione.

E' possibile fruire della detrazione sia nel caso di accollo (precedente al 1993) che di rinegoziazione del contratto di mutuo.

Nel caso in cui si verifichi la compresenza di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale e di mutuo su immobili diversi dall'abitazione principale (E7 + da E8 a E12 codice 8):

- se l'importo del rigo E7 è maggiore o uguale a € 2.065,83, l'importo dei righi da E8 a E12 codice 8 non concorre al calcolo della detrazione;
- se l'importo del rigo E7 è minore a € 2.065,83, la somma degli importi del rigo E7 e dei righi da E8 a E12 con il codice 8, non può superare € 2.065,83.

Nei righi da E8 a E12 codice 8 sono compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nella Certificazione Unica.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
mutui contratti nel 1991 e nel 1992 per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale	<ul style="list-style-type: none">- Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2014- Contratto di mutuo dal quale risulti che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile- Contratto di acquisto dell'immobile per verificare l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta- Certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi- Autocertificazione che attesti che l'immobile è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale e tale condizione sussisteva per l'anno 2014 e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto	€ 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo
mutui contratti prima del 1/1/1991 per l'acquisto di qualsiasi tipo di immobile	<ul style="list-style-type: none">- Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2014	

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici indicati nei righi da E8 a E12 con il codice 9

Art. 1, comma 4, D. L. 31/12/96, n. 669, convertito nella L. 28/02/97, n. 30

La detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28 per contratti di mutui, anche non ipotecari, stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito o cambiali ipotecarie.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

In base all'art. 3, co. 1, lettere a), b), c) e d) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi

igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Il diritto alla detrazione spetta a condizione che il contratto di mutuo sia stato stipulato con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare qualsiasi tipo di immobile (abitazione principale, altro tipo di abitazione, box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi siano effettuati nel rispetto della normativa che disciplina l'attività edilizia (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.3**).

Non è possibile riconoscere la detrazione se dal contratto di mutuo non risulta la specifica destinazione del mutuo.

La detrazione può coesistere con quella relativa ai mutui per l'acquisto dell'abitazione principale (di cui al rigo E7) e ai mutui per la costruzione dell'abitazione principale (di cui ai rigi da E8 a E12 con il codice 10).

La detrazione spetta se l'intervento riguarda sia gli immobili di proprietà del contribuente, sia quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto registrato a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo (**Circolare 13.06.1997 n. 167**).

La detrazione non spetta più nel caso in cui un mutuo contratto nel 1997 per interventi di recupero edilizio sia stato successivamente rinegoziato (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.4**).

La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all'ammontare del mutuo effettivamente utilizzato per la copertura dell'importo delle spese documentate; la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.

L'ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare (**Circolare 3.05.2005 n. 17, risposta 2**).

Nei rigi da E8 a E12, con il codice 9, sono riportati anche gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nella Certificazione Unica.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici	<ul style="list-style-type: none">- Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2014- Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per realizzare gli interventi di recupero edilizio- Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute	€ 2.582,28 complessivi da dividere in parti uguali tra i cointestatari, anche nel caso di più mutui accesi con le stesse finalità

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale indicati nei righi da E8 a E12 con il codice 10

Art. 15, comma 1 ter, del TUIR -- D.M. 30/07/1999, n. 311

La detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28 per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, lettera d) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di € 2.582,28 si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, in caso di mutuo acceso per la costruzione dell'abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge (**Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 3.2**).

La detrazione degli interessi passivi, in caso di ristrutturazione edilizia, compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale (permesso a costruire o SCIA) nel quale sia indicato che l'autorizzazione riguarda i lavori di cui all'art. 3, co. 1, lettera d) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in carenza di tale indicazione, se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.3.1**).

L'Agenzia delle Entrate, conformemente a quanto già indicato con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, ha precisato che se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.

n. 445/2000; il CAF, pertanto, potrà riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione. **(Risoluzione 7.09.2007 n. 241)**

La detrazione degli interessi passivi spetta anche per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.3.2).

Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato entro 6 mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. A decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Il predetto termine di 18 mesi può essere preso in considerazione anche da coloro che alla data di entrata in vigore della norma (1° dicembre 2007) avrebbero comunque potuto fruire dell'agevolazione in base alla precedente normativa ed in particolare da coloro che a tale data abbiano iniziato i lavori da non più di 6 mesi **(Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 7.1)**.

Considerato che la certezza della data di inizio lavori è fondamentale per la verifica del rispetto della condizione temporale prevista per fruire dell'agevolazione in esame, se l'abilitazione amministrativa risulta essere ancora intestata all'impresa costruttrice che ha ceduto l'immobile, e il contribuente non ha presentato alcuna richiesta al Comune per la voltura dell'abilitazione amministrativa, la detrazione non è consentita **(Risoluzione 5.11.2007 n. 310)**.

In caso di prosecuzione dei lavori l'agevolazione è fruibile se sono state rispettate le condizioni previste dalla normativa ed è stata richiesta la voltura della DIA. **(Risoluzione 3.03.2008 n. 73)**

La detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all'ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e pertanto devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate. La detrazione perciò non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese documentate.

L'ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare, non può essere incluso tra le spese il costo

per l'acquisto del suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato o l'acquisto del diritto di superficie sullo stesso (**Circolare 18.05.2006 n.17, risposta 6**).

Nel caso in cui sia stipulato dai coniugi un mutuo per la costruzione dell'abitazione principale e le fatture di spesa siano tutte intestate al marito, ove ricorrano gli altri presupposti, è possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge, al fine di consentire al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50% di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo (**Circolare 9.05.2013 n.13, risposta 3.2**).

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale (di cui al rigo E7) soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi.

L'ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare (**Circolare 3.05.2005 n. 17, risposta 6**).

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il diritto.

Come per il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale la detraibilità degli interessi passivi è consentita anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale. Qualora l'importo del secondo mutuo risulta essere superiore alla residua quota di capitale, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, è necessario determinare la percentuale che deriva dal rapporto tra l'importo della quota residua del mutuo originario, maggiorato delle spese e oneri correlati, e l'importo del nuovo mutuo che dovrà essere applicata agli interessi pagati (**Risoluzione 21.12.2007 n. 390**).

I criteri esposti in tale risoluzione, enucleati in sede interpretativa, non hanno valore innovativo e, pertanto, trovano applicazione anche il relazione a contratti stipulati anteriormente alla emanazione del richiamato documento di prassi amministrativa (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 7.2**).

Il diritto alla detrazione si perde al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) l'unità immobiliare non viene destinata ad abitazione principale entro i 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione;
- b) i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (si ricorda che a decorrere dal 1° dicembre 2007 la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione);
- c) i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine riportato nel provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso, salva la possibilità di proroga.

Se i termini, di cui alle precedenti lettere b) e c), non sono rispettati a causa di ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, il diritto alla detrazione non viene meno.

E' possibile usufruire contemporaneamente della detrazione d'imposta degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale (righe da E8 a E12 con il codice 10) e della detrazione del 50% (rigo E33) per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili (**Risoluzione 12.06.2002 n. 184**).

Nei righe da E8 a E12 con il codice 10 sono inoltre compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nella Certificazione Unica.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
mutui contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2014 <ul style="list-style-type: none"> - Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell'abitazione principale o per l'effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 3, co. 1, lettera d) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dell'abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata - Autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all'abitazione - Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione - Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di riportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute 	<p>€ 2.582,28 complessivi da dividere in parti uguali tra i cointestatari, anche nel caso di più mutui accesi con le stesse finalità</p>
estinzione o rinegoziazione del contratto di mutuo indicato in precedenza e stipula di un nuovo mutuo	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2014 <ul style="list-style-type: none"> - Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell'abitazione principale o per l'effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 3, co. 1, lettera d) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dell'abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata - Autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all'abitazione - Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione - Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di riportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute - Nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni - Certificazione degli oneri accessori in caso di riparametrazione degli interessi 	<p>Si mantengono le condizioni di detraibilità del mutuo originario</p>

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari indicati ai righi da E8 a E12 con il codice 11

Art. 15, comma 1, lettera a, del TUIR

La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, spetta su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Nei righi da E8 a E12 con il codice 11 sono compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nella Certificazione Unica.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
prestiti e mutui agrari	<ul style="list-style-type: none">- Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2014- Contratto di mutuo	Importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati

Spese di istruzione indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 13

Art. 15, comma 1, lettera e, del TUIR

Sono detraibili le spese sostenute, per sé e per i propri familiari a carico, nel 2013, anche se riferibili a più anni, per frequentare corsi di istruzione:

- secondaria
- universitaria
- di specializzazione universitaria, master universitari

presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani.

Per le università private l'importo detraibile è costituito dalla tassa di iscrizione richiesta, per lo stesso corso di laurea, dall'università pubblica ubicata nella località più vicina (**Circolare 23.05.1987 n. 11 e Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.5**).

L'attuale sistema di determinazione delle tasse, previsto dalla maggior parte delle università pubbliche, offre la possibilità per gli studenti di ottenere delle condizioni di riduzione della rata in relazione al valore ISEEU del proprio nucleo familiare prevedendo, in assenza di presentazione di detta certificazione, l'applicazione della tariffa più elevata. La presentazione di tale certificazione non è obbligatoria, ma favorisce lo studente ad ottenere condizioni migliori. Ai fini della detrazione relativa alle tasse sostenute nelle università private viene precisato (**Circolare 21.04.2009 n. 18**) che la misura massima delle tasse stabilita dall'università pubblica di riferimento, in relazione al corso

frequentato dallo studente, costituisce il limite entro il quale è possibile calcolare la detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera e) , del Tuir.

In caso di più corsi di laurea corrispondenti, esistenti presso le Università statali (es. Giurisprudenza), si farà riferimento a quello per il quale è più alto l'importo dei contributi pagati.

Le spese ammesse sono:

- immatricolazione ed iscrizione;
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- frequenza;
- corsi di specializzazione.

Le tasse universitarie sono detraibili anche se riferite a studenti fuori corso.

Rientrano tra gli oneri ammessi alla detrazione:

- le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea (**Risoluzione 11.03.2008 n. 87**). L'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che il contributo versato per poter partecipare alla prova di selezione, eventualmente prevista dalla facoltà, è onere detraibile ai sensi dell'art. 15 comma 1, lett. e) in quanto lo svolgimento della prova di preselezione, costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria.
- le spese per la frequenza della SSIS (Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario) (**Risoluzione 04.03.2008 n. 77**). L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che tali spese sono detraibili se la SIS può essere inquadrata tra i corsi di istruzione universitaria. In particolare la Risoluzione chiarisce che l'iscrizione alla sezione di Milano SILSIS costituisce onere rilevante per la detrazione in quanto il corso seguito dai laureati presso la suddetta Scuola è considerato un "corso di istruzione universitaria".
- le spese per la frequenza dei master universitari qualora, per durata e struttura d'insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati (**Circolare 19.05.2000 n. 101, risposta 8.2**). Per i master gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.
- le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali riconosciuti in base all'ordinamento universitario (**Circolare 10.06.2003 n. 7, risposta 12.8**).
- le spese per corsi di perfezionamento (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5**).
- le spese per l'iscrizione al corso di dottorato di ricerca (**Risoluzione 17.02.2010 n. 11**). Il D.M. n. 270/2004, legge n. 210/1998 specifica che il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l'attività di ricerca di alta qualificazione. L'Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto, che i corsi di ricerca possano

considerarsi corsi di istruzione universitaria e quindi possano beneficiare della detrazione di cui all'art. 15, lett e) del TUIR.

- le spese sostenute per l'iscrizione ai conservatori di musica (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3**). Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, interpellato al riguardo, ha precisato che la Legge n. 508 del 1999 ha posto il settore artistico allo stesso livello delle università, qualificando tali istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. Occorre distinguere le spese sostenute:

- o per l'iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati che risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari;
- o per l'iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento che possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria.

Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.

- le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia (**Circolare 9.5.2013 n. 13**). L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia siano detraibili nella misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l'Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia.

Non rientrano, invece, nella detrazione i contributi pagati all'università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria" (**Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 2.1**).

Allo stesso modo non sono detraibili le spese relative: all'acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria (**Risoluzione 17.06.1980 n. 8/803**), a viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola (**Risoluzione 27.11.1980 n. 2/1184**).

Sono comprese nell'importo indicato nel rigo anche le spese riportate nella Certificazione Unica con il codice 13.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spese di istruzione sostenute presso istituti pubblici	<ul style="list-style-type: none">- <i>ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2014</i>
Spese di istruzione sostenute presso istituti privati	<ul style="list-style-type: none">- <i>ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2014</i>
	<ul style="list-style-type: none">- <i>documento che attesti l'importo delle tasse e contributi previsti per analogo corso di studi frequentato presso l'università pubblica documento, anche prelevato dal sito dell'università pubblica/privata, che indica l'equiparazione del corso a quello dell'università pubblica</i>
Spese per la frequenza di Master universitari	<ul style="list-style-type: none">- <i>ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2014</i>- <i>documento che attesti che i master frequentati, per struttura e durata dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e che siano gestiti da istituti universitari, privati o pubblici</i>- <i>documento anche prelevato dal sito dell'università pubblica/privata, che indica l'equiparazione del Master a quello dell'università pubbliche che attesti anche l'importo delle tasse e contributi previsti</i>

Spese funebri indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 14

Art. 15, comma 1 lettera d, del TUIR

Sono detraibili le spese funebri per i familiari indicati all'articolo 433 del codice civile e cioè il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali e quelle sostenute per gli affidati o affiliati (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.4**).

La detrazione compete nel limite massimo di 1.549,37. Tale limite non deve intendersi riferito al periodo d'imposta, ma a ciascun decesso. Le istruzioni ministeriali del Modello 730/2015 precisano che nel caso di più eventi, per ciascun decesso occorre compilare più righi da E8 a E12.

La spesa funebre va sempre portata in detrazione dal soggetto che l'ha sostenuta e può essere detraibile frazionatamente dall'imposta di più persone, ancorché il documento contabile (ricevuta o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato a una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento (**Circolare 25.05.1979 n. 26**).

Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri ad esempio l'acquisto di un loculo prima della morte (**Risoluzione 28.07.1976 n. 944**).

Sono comprese nell'importo indicato in questo rigo anche le spese riportate con il codice 14 nella Certificazione Unica.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spese funebri	<ul style="list-style-type: none">- fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale; quindi la fattura dell'agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri, ecc..- autocertificazione attestante che la spesa è stata sostenuta per uno dei familiari di cui all'art. 433 C.C., o per un affiliato od affidato

Spese per addetti all'assistenza personale indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 15

Art. 15, comma 1 lettera i – septies) del TUIR

Ai sensi del comma 1 lettera i- septies), art. 15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale.

La detrazione IRPEF spetta:

- nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. badanti);
- se il reddito complessivo non supera i 40.000,00 euro. Nel limite di reddito dei 40.000,00 euro deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
- fino ad un massimo di 2.100,00 euro di spese dando origine ad una detrazione massima ottenibile di 399,00 euro.

Sono considerati non autosufficienti (**Circolare 3.01.2005 n. 2, risposta 4**) nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:

- assunzione di alimenti;
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale;
- deambulazione;
- indossare gli indumenti,

o, in alternativa, che necessitano di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito a neonati.

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa ovvero a colui che è titolare del contratto di assunzione del personale addetto all'assistenza.

In particolare:

- al soggetto non autosufficiente se ha sostenuto direttamente le spese di assistenza;
- al contribuente che sostiene tali spese per i familiari non autosufficienti anche se non fiscalmente a carico o conviventi.

Se più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100,00 euro dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza.

La documentazione che certifica il sostenimento della spesa deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che effettua l'assistenza. Se la spesa è sostenuta a favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

La possibilità di beneficiare della detrazione opera:

- se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo (**Risoluzione 22.10.2008 n. 397**);
- se le prestazioni di assistenza sono rese da parte di una cooperativa di servizi, (**Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 8**)

Nel primo caso la documentazione rilasciata dalla casa di riposo deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante (**Circolare 16.03.2005 n. 10, risposta 10.8**)

Nel secondo caso la documentazione fiscale:

- deve essere rilasciata dalla cooperativa che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza;
- deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa e la specificazione della natura del servizio reso.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le spese per addetti all'assistenza personale riportate con codice 15 nella Certificazione Unica.

Modalità di pagamento prevista per le spese per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti

Tipologia	Documenti
Spese per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti	<ul style="list-style-type: none">- <i>Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza a persone non auto sufficienti. Per le cooperative di servizi la fattura deve recare il codice fiscale del soggetto che ha erogato la prestazione.</i>- <i>Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza.</i>

Spese per attività sportive per ragazzi indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 16

Art. 15, comma 1, lett. i – quinquies del TUIR

Ai sensi del comma 1 lettera i – quinquies, art 15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% delle spese per la pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione IRPEF spetta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni. Il requisito dell'età è rispettato purchè sussista anche per una sola parte del periodo di imposta. **(Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13).**

L'ammontare massimo della spesa detraibile è stabilito in 210,00 euro per ogni figlio fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli **(Risoluzione del 25.02.2009 n. 50)**. La detrazione complessiva non può, dunque, essere superiore a 40,00 euro.

Le istruzioni ministeriali al modello 730/2015 specificano che nel caso di spesa sostenuta per due figli occorre compilare un solo modulo e le due colonne del rigo; nel caso di più figli è necessario, invece, compilare più moduli rispettando la compilazione delle due colonne per ognuno di essi.

Tali spese rilevano anche se sono sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono state fissate dal **D.M. 28/03/2007** pubblicato sulla GU del 9.5.2007 n. 106 che ha definito:

- cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine ecc;
- la documentazione necessaria ai fini dell'agevolazione.

Per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all'art. 90 commi 17 e seguenti, Legge n. 289/2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.

Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

- destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

Da quanto sopra discende che sono escluse, ad esempio:

- le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva;
- le società di capitali di cui alla Legge n. 91/81 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.

La documentazione deve riportare ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato DM lettere a), b), c), d), ed e):

- la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore;
- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc);
- l’attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc);
- l’importo pagato;
- i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

La ricevuta deve sempre riportare tali indicazioni. E’ quanto precisato anche nel caso in cui alcuni Comuni stipulino, con associazioni sportive, palestre, piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica ecc.

Il bollettino di c/c postale intestato direttamente al Comune (**Circolare 13.05.2011 n.20, risposta 5.9**) e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione.

Si richiede, pertanto, anche in questo caso il rispetto delle condizioni indicate dalle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 2, comma 1 del DM.

Sono comprese nell’importo indicato in tali righe anche le spese per l’attività sportiva per ragazzi riportate con codice 16 nella Certificazione Unica.

Modalità di pagamento prevista per le spese per attività sportive per ragazzi

Tipologia	Documenti
Spese per attività sportive per ragazzi	<i>Alternativamente:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>bollettino bancario o postale;</i>- <i>fattura ricevuta o quietanza di pagamento.</i>

Spese per l'intermediazione immobiliare indicati nei righi da E8 a E12 con codice 17

Art 15, comma 1, lettera b – bis del TUIR

Ai sensi del comma 1, lett. b – bis, art 15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento dei compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto delle unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Nel corso del 2012 l'Agenzia delle Entrate (***Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 5.2***) ha ribadito, che, ai fini della detrazione in esame la circostanza che la dimora abituale non coincida con la residenza può essere oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000; in caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR.

La detrazione spetta, non solo per l'acquisto della proprietà, ma anche per l'acquisto di diritti reali minori (quali ad esempio l'usufrutto) a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale (***Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13***).

La detrazione si applica su un importo non superiore a 1.000,00 euro e la possibilità di portare in detrazione tale onere si esaurisce in un unico anno di imposta.

Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà (***Circolare 4.8.2006 n. 28, risposta 13***) anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario (***Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13***).

La spesa deve essere documentata mediante:

- fattura emessa dal mediatore immobiliare;
- copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell'immobile nel quale sono riportati: l'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa e il numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare (***Art. 1, comma 48, Legge n. 296/2006***).

L'Agenzia delle entrate con la ***Risoluzione 30.01.2009 n. 26*** e ***Circolare 1.07.2010 n.39, risposta 1.1*** ha precisato che se viene pagato, a seguito della stipula del preliminare di vendita, all'Agenzia immobiliare il compenso dell'intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato. Nel caso in cui l'acquisto non vada a buon fine, il contribuente sarà tenuto poi a restituire la relativa detrazione con la prima dichiarazione dei redditi. Di conseguenza per concedere la detrazione occorrerà prendere visione del preliminare di vendita registrato.

Sono stati forniti, inoltre, i seguenti chiarimenti (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.8**) in relazione ai casi sotto elencati :

- Fattura intestata ad un solo proprietario, ma immobile in comproprietà: è necessario integrare la fattura con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
- Fattura cointestata al proprietario e ad un altro soggetto, ma immobile intestato ad un solo proprietario: è necessario che in fattura venga specificato che l'onere è stato sostenuto solo dal proprietario;
- Fattura intestata ad un soggetto non proprietario: l'onere è indetraibile.

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le spese per l'intermediazione immobiliare riportate con codice 17 nella Certificazione Unica.

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede indicati nei righe da E8 a E12 con il codice 18

Art 15, comma 1, lettera i- sexies del TUIR

Ai sensi del comma 1, lett. i – sexies, art 15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi.

Ai fini della detrazione in esame, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633,00 euro; la detrazione massima risulta quindi pari a 500,00 euro.

L'importo di 2.633,00 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio (**Circolare del 4.04.2008 n. 34, risposta 8.2**) – (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.10**).

Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, bensì da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 comma 2 del TUIR, la detrazione in esame compete a tale soggetto sempre entro i limiti sopra esposti (**Circolare 4.04.2008 n.34, risposta 8.1 e 8.3**).

Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431, regolarmente registrati (con **Risoluzione 16.05.2008, n. 200** è stato chiarito che qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinato dalla Legge 431/98 anche se non espressamente menzionata);
- l'art. 1 comma 208 della Legge 24/12/2007 n. 244, ha ampliato la detrazione prevedendo la possibilità di considerare detraibili anche i contratti di ospitalità nonché gli atti di

- assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;
- ubicazione dell'università rispetto al Comune di residenza: la detrazione compete a condizione che l'università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest'ultimo almeno cento chilometri (per il relativo calcolo utili indicazioni sono fornite dalla **Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 8.4**), sito in un'altra provincia rispetto a quello di residenza. Le suddette condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente (**Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 2.3**);
 - ubicazione dell'unità immobiliare rispetto all'università: la detrazione compete a condizione che l'unità immobiliare locata dallo studente sia ubicata nel Comune in cui ha sede l'università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l'università;
 - all'effettivo pagamento dei canoni che dovrà essere verificato in sede di assistenza fiscale (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.10**), ad esempio con l'esibizione delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento.

A supporto della spesa deve essere prodotto:

- contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi della Legge 431/1998 o contratto di ospitalità, assegnazione in godimento;
- documentazione comprovante la spesa sostenuta;
- autocertificazione nella quale il contribuente dichiara di essere studente universitario e di aver rispettato tutte le condizioni per beneficiare della detrazione.

Il beneficio fiscale disciplinato dall'art. 15, comma 1, lettera i-sexies del Tuir è stato esteso a decorrere dal 1/1/2012 anche ai contratti di locazione di unità immobiliari utilizzate da studenti (art. 16 della Legge 217/2011 "c.d. Comunitaria 2010") iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

Il beneficio fiscale non può, inoltre, essere esteso alle ipotesi del "subcontratto" in quanto non contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell'art. 15, comma 1, lett. i-sexies) del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sub locazione (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.3**).

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, riportate con codice 18 nella Certificazione Unica.

Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 20

Art.n. 138 c.14) Legge 23/12/2000 n.388

L' art. 138 comma 14 Legge 23/12/2000 n.388 ha ricompreso in questo rigo le erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in Stati esteri, effettuati tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il D.P.C.M. del 20 giugno 2000 :

- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti non economici;
- associazioni sindacali di categoria

Devono essere indicate le erogazioni liberali per un importo non superiore a € 2.065. Per la verifica del limite di spesa occorre tenere conto anche dell'importo indicato nel codice 41 nei righi E8-E12

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). (***Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.6.2***). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata nella quale risulti le modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 20 nella Certificazione Unica.

Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 21

Art. 15, comma 1, lettera i-ter, del TUIR

L'art. 15, comma 1 lett. i-ter) del TUIR prevede la possibilità di portare in detrazione le erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Il limite massimo detraibile non può essere superiore a € 1.500,00.

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale o con altre modalità stabilite con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze quali carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare

al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'associazione sportiva dilettantistica nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 21 nella Certificazione Unica.

Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso indicate nei righe da E8 a E12 con il codice 22

Art. 15, comma 1, lettera i-bis, del TUIR

L'art. 13, comma 1, lett. a), n.1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha previsto la possibilità di detrarre gli importi versati dai soci delle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori (art.1 , legge 15 aprile 1886, n. 3818) ai fini di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, ovvero in caso di decesso, in aiuto alle loro famiglie.

Costituiscono onere detraibile, per un importo non superiore a € 1.291,14, i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, con riferimento alla propria posizione.

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dalla società di mutuo soccorso nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 22 nella Certificazione Unica.

Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale indicate nei righe da E8 a E12 con il codice 23

Art. 15, comma 1, lettera i-quater, del TUIR al quale si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo della lettera i-bis

In base all'art. 15, comma 1 lett. i-quater del TUIR sono detraibili per un importo non superiore a euro 2.065,83 le erogazioni in denaro effettuate alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario (carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari). Tale modalità di versamento deve risultare dalla ricevuta rilasciata dall'associazione. Per le liberalità alle associazioni di promozione sociale è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo.

Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alla suddetta liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in corso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 23 nella Certificazione Unica.

Erogazioni in denaro a favore della Società di cultura "la Biennale di Venezia" indicate nei righe da E8 a E12 con il codice 24

Art. 1, comma 1, l. 18.02.99, n. 2

Sono detraibili per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo (nel quale rientra anche quello derivante dalla cedolare secca sui fabbricati) dichiarato le erogazioni in denaro effettuate a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia". La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2014

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 24 nella Certificazione Unica.

Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico indicate con codice 25

Art. 15, comma 1, lettera g, del TUIR – D.lgs. 22.01.2004, n. 42- DPR 30.09.1963, n. 1409

Sono detraibili le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (già legge 1 giugno 1939, n. 1089) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

La detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e viene calcolata sulla somma effettivamente rimasta a carico.

Sono considerati obbligati quei soggetti giuridici che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell'intervento conservativo.

Nel caso in cui venga stipulato un contratto di comodato con i proprietari dell'immobile oggetto di obbligo di manutenzione, protezione o restauro, tale atto costituisce, in via generale, titolo astrattamente idoneo a qualificare il soggetto (comodatario) quale obbligato a porre in essere interventi conservativi ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D. lgs. n. 42 del 2004. In tal senso si è pronunciata l'Agenzia delle entrate con **Risoluzione 9.01.2009 n. 10** aggiungendo che il contratto non dovrebbe limitarsi alla concessione dell'uso del bene per la durata corrispondente

all'esecuzione dei lavori di recupero, ma proseguire per permettere il perseguimento di un fine proprio del comodatario meritevole di tutela.

La possibilità di fruire della detrazione in esame è riconosciuta anche in relazione all'attività di ordinazione e inventariazione degli archivi privati di interesse storico prevista dall'art. 30 del Codice dei Beni Culturali. **(Risoluzione 2.04.2009 n. 93).**

Dal 2012 la necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

In precedenza, tale necessità doveva essere certificata dalla competente sovrintendenza, mentre il controllo di congruità era affidato all'ufficio dell'Agenzia del territorio competente **(Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.1).**

Questa detrazione è cumulabile con quella del 50% per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50%. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 25 nella Certificazione Unica.

Erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche indicate con codice 26

Art. 15, comma 1, lettera h, del TUIR

Sono detraibili, per l'intero importo, le erogazioni liberali in denaro a favore di:

- Stato, Regioni, Enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche
- Comitanti organizzatori appositamente costituiti con decreto ministeriale
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, restauro e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409.

Sono ricomprese ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. h, del TUIR le erogazioni effettuate per l'allestimento di mostre ed esposizioni di questi beni, a seguito di autorizzazione da parte del Ministero dei Beni Culturali.

Le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale non sono detraibili.

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2014 e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione

Sull'argomento l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la **Risoluzione 14.06.2007 n. 133**. Le erogazioni liberali effettuate al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e delle sue pertinenze costituiscono onere detraibili ai sensi dell'art. 15, lettera h), se si riferiscono a interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (**Risoluzione 5.04.2005 n. 42**).

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9. Sono comprese nell'importo indicati in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 26 nella Certificazione Unica.

Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo indicate con codice 27

Art. 15, comma 1, lettera i, del TUIR

Sono detraibili le erogazioni liberali in denaro a favore di:

enti, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non lucrative che svolgono solo attività nello spettacolo effettuate per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2% del reddito complessivo dichiarato nel quale rientra anche quello dei fabbricati soggetto a cedolare secca (ex art. 15, comma 1, lettera i, del TUIR).

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono comprese nel credito previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura c.d. art-bonus.

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2014.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 27 nella Certificazione Unica.

Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 28

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i, del TUIR, sono detraibili le erogazioni in denaro a favore di Enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 367/1996.

La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2% del reddito complessivo dichiarato nel quale rientra anche quello dei fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca elevabile al 30% per particolari erogazioni effettuate al patrimonio della fondazione o come contributo alla gestione.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono comprese nel credito previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura c.d. art-bonus.

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2014.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 28 nella Certificazione Unica.

Spese veterinarie indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 29

Art. 15, comma 1, lettera c bis, del TUIR

Questa spesa è detraibile nel limite massimo di € 387,34 con un abbattimento di € 129,11.

La detrazione spetta per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.1**)

Sono detraibili sia le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, che gli importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.2**).

Tale detrazione spetta inoltre al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non proprietario dell'animale.

Sono comprese nell'importo indicato in tali righi anche le erogazioni riportate con il codice 29 nella Certificazione Unica.

Servizi interpretariato per sordomuti indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 30

Art. 15, comma 1, lett. c-ter del TUIR - Art. 2, comma 3, L. 28.12.2001, n. 448

E' possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% delle spese sostenute nel 2013 per i "servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti" ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381 e cioè i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di

natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (*Legge n. 95 del 20 febbraio 2006*).

Al fine di poter fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 30 nella Certificazione Unica.

Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado indicate nei righi da E8 a E12 con il codice 31

Art. 15, comma 1, lettera i - octies, del TUIR (come modificato dall'art. 10, comma 3 del D.L. 12/09/2013 n. 104)

Sono detraibili le erogazioni liberali:

1. a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro.
Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, e successive modificazioni;
2. a favore delle istituzioni ad alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università.

Tali erogazioni devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria nonché all'ampliamento dell'offerta formativa.

Esse devono:

- essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegno bancari e circolari;
- contenere nella causale il riferimento di legge e la motivazione per la quale viene effettuata l'erogazione.

In mancanza della causale, un'attestazione, da parte della scuola, che indichi la finalità del versamento di tali somme.

Vi è inoltre un limite di natura soggettiva, che trova applicazione solo per le erogazioni di importo superiore a 2.000,00 euro. L'**art 13 del D.L. 31/07/2007 n. 7** convertito in legge 2/04/2007, n. 40, prevede, infatti, che in questi casi, i soggetti che hanno effettuato tali erogazioni, non possono fare parte del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva delle Istituzioni scolastiche.

Sono comprese nell'importo indicato in tali righi anche le erogazioni riportate con il codice 31 nella Certificazione Unica.

Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico indicate nei righe da E8 a E12 con il codice 32

Art. 1 della Legge 247/2007

L'art. 1, co. 77, della legge n. 247 del 2007 ha introdotto i co. 4bis, 5bis e 5 ter all'art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997, relativo al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico. Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Nel caso in cui l'interessato non abbia un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione, nella misura del 19% dell'importo stesso, dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 32 nella Certificazione Unica.

Spese per la frequenza di asilo nido indicate nei righe da E8 a E12 con il codice 33

Art.2, comma 5, Legge 22 dicembre 2008 n.203

Con la finanziaria per il 2009, a decorrere dall'anno d'imposta 2008, è stata prevista a regime l'agevolazione relativa alle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio.

I chiarimenti relativi a questa agevolazione sono contenuti nella **Circolare 13.02.2006 n. 6, risposta 2.1.**

È possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.

Le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano l'asilo.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito, con la **Circolare del 9.5.013 n. 13**, che le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette "sezioni primavera" rientrano tra le spese detraibili dall'IRPEF in base all'articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, in precedenza richiamato, atteso che le suddette strutture assolvono al medesima funzione degli asili nido.

La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.

Nel corso del 2014, l'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare del 21.05.2014 n. 11**, ha affrontato il caso relativo a quei i soggetti che offrono presso il loro domicilio servizi di cura ed educazione all'infanzia definiti "Tagesmutter" (c.d. mamma di giorno).

In seguito ad alcune precisazioni fornite dalla Provincia Autonoma di Bolzano in merito ai requisiti che si richiedono affinché il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all'infanzia sia pari a quanto prestato dagli asili pubblici o privati, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che le spese sostenute dai genitori per le prestazioni di assistenza domiciliare all'infanzia fornite nella provincia di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 posso essere ammesse alla detrazione d'imposta.

Rimane ferma negli altri casi la necessità di verificare in concreto l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali. La documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le somme riportate con il codice 33 nella Certificazione Unica.

Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato indicate nei righi da E8 a E12 con codice 35

Art. 1 comma 524 L. 228 del 24.12.2012 – art. 15 comma 1 lett. i-novies del TUIR

La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 35 nella Certificazione Unica

Premi di assicurazione indicati nei righi da E18 a E12 con i codici 36

Art. 15, comma 1, lettera f, del TUIR

La detrazione compete per l'anno 2014:

- nella misura di 530,00 euro:
- per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000;

- per i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, aventi per oggetto esclusivamente il rischio di morte e di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante)

I contratti di assicurazione stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000, danno diritto alla detrazione dei relativi premi se:

- è prevista una durata non inferiore a cinque anni dalla data della loro stipula;
- non è consentita la concessione di prestiti per il periodo di durata minima sopra indicato.

Al ricorrere di queste condizioni il diritto alla detrazione permane fino alla scadenza del contratto o al suo rinnovo anticipato (anche tacito), se antecedente al 31 dicembre 2000.

La detrazione per questa tipologia di contratti compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere (**Circolare 16.06.1997 n. 137, risposta 2.3.1**).

Sono detraibili, se stipulate o rinnovate entro il 31.12.2000, anche le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.4.1**).

I contratti di assicurazione (**Art. 13, comma 2, D.Lgs. 18.02.2000 n. 47- D.M. 22.12.2000**), stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, danno diritto alla detrazione dei relativi premi, come anticipato, se coprono uno o più dei seguenti rischi:

- morte;
- invalidità permanente superiore al 5%;
- non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La prima tipologia di rischio è caratterizzata dal prevedere l'erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte. Esistono però anche dei contratti "misti" che possono prevedere l'erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato. In queste ipotesi miste il premio detraibile è solamente quello riferibile al rischio morte (che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa).

Nella seconda tipologia l'elemento determinante ai fini della detrazione dei premi è che la copertura sia relativa ad una invalidità permanente superiore al 5%, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie). In presenza di polizze che coprono questo rischio, ma coprono anche rischi di invalidità permanente inferiori alla suddetta percentuale, il premio, in analogia a quanto detto sopra, è detraibile solo per la parte riferibile al rischio di invalidità non inferiore al 5% (anche in questo caso è necessario che la quota di premio sia indicata, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, dall'impresa di assicurazione).

Per la terza tipologia, quelli cioè che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, condizione essenziale per poter detrarre i relativi premi è che l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto. E' inoltre necessario che i contratti abbiano alcune specifiche caratteristiche:

- la copertura deve riguardare il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo dei seguenti atti della vita quotidiana: assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti. A tal fine occorre ricordare che è considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa;
- le polizze, sia se stipulate nell'ambito dell'assicurazione sulla malattia sia dell'assicurazione sulla vita, devono comunque prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato.

Premi di assicurazione indicati nei righi da E18 a E12 con i codici 37

Art. 15, comma 1, lettera f, del TUIR

La detrazione compete nella misura di 1.291,14 euro per i contratti relativi ai premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. L'importo della detrazione non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36).

Requisiti comuni ai codici 36 e 37

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un' ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione. E' necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque.

Il diritto alla detrazione, per i premi assicurativi, spetta anche nel caso in cui il familiare a carico del contribuente risulti sia come contraente del contratto che come assicurato posto che, anche in tal caso, l'onere economico è sopportato dal contribuente. Viene, quindi, con la **Circolare 18.5.2006 n. 17, risposta 4**, modificato il precedente orientamento (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 8**), con il quale si stabiliva che, se il familiare fiscalmente a carico compariva in contratto sia come contraente che come assicurato, veniva escluso il diritto alla detrazione dei premi in capo al contribuente.

Il contribuente detrae quindi il premio assicurativo, nei seguenti casi:

- se è contraente e assicurato,
- se è contraente, e assicurato è un suo familiare a carico,

- se contraente e assicurato è un suo familiare a carico,
- se contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante.

Nel calcolare il limite complessivo detraibile occorre tenere conto, per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche dei premi per i quali il datore di lavoro ha riconosciuto la detrazione evidenziandola nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con i codici 36 e/o 37

Altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento indicate nei rigli da E8 a E12 con il codice 99

Con questo codice si indicano gli altri oneri per i quali spetta la detrazione di imposta del 19%. La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2014.

L'importo deve comprendere le somme indicate con il codice 99 nella Certificazione Unica.

Erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) indicate nei rigli da E8 a E12 con il codice 41

Art. 15, comma 1.1, del TUIR

La detrazioni di tali erogazioni è stata innalzata, per il periodo di imposta 2014, dal 24% al 26%. Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei rigli da E8 a E12.

Per le liberalità alle ONLUS è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (**Art. 14, comma 1, D.L. n. 35/2005 – Circolare 19.08.2005, n. 39**). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alla suddetta liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

Sono detraibili le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l'erogazione certifica la spettanza della detrazione d'imposta. (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.6.2**).

La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuove un'iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d'imposta si assume l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all'erogazione, secondo le modalità descritte dalla **Risoluzione 17.11.2008 n. 441** e dalla **Risoluzione 15.06.2009 n. 160**.

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.6.2**). In questi ultimi

casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata nella quale risulti le modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 41 nella Certificazione Unica.

Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici indicate nei righe da E8 a E12 con il codice 42

Art. 15, comma 1-bis, del TUIR

Ai sensi del comma 1-bis, art.15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore di movimenti e partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149 per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui.

Per il periodo di imposta 2014 la detrazione passa del 24% al 26%.

L'agevolazione si applica anche alle erogazioni a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Non costituiscono erogazioni liberali detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis) del TUIR, i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatarî. L'Agenzia delle entrate si è pronunciata contrariamente in quanto, in generale, i comitati elettorali, liste e mandatarî non sono in grado di esprimere una loro autonoma rappresentanza in Parlamento soprattutto quando si tratta di soggetti che vengono riconosciuti in vista delle sole elezioni amministrative. Tali organismi non presentano i criteri individuati dalla Risoluzione n. 15 del 2005 (**Risoluzione 30.05.2008 n. 220**).

Non si può considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.4**).

L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul caso specifico relativo all'erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali. La **Risoluzione del 3.12.2014 n. 108** ha stabilito che la detrazione di tali erogazioni è ammessa a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti:

- il partito politico nazionale (dal quale dipendente la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall'art. 4 del D.L. 149 del 2013;
- il versamento di tali detrazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal D.lgs 241/1997 o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamento postale o bancario (le stesse possono essere raccolte da parte dei soggetti interessati alla erogazione sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi), a favore di uno o più movimenti e partiti politici.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 42 nella Certificazione Unica.

Elenco dei Partiti politici per i quali è ammessa la detrazione delle erogazioni liberali.

Partito Politico
Centro Democratico
Die Freiheitlichen
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania
Movimento Associativo Italiani all'Estero – MAIE
Movimento Politico Forza Italia
Movimento Stella Alpina
Nuovo Centrodestra
PATT - Partito Autonomista Trentino Tirolese
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
Partito Democratico
Partito Liberale Italiano
Partito Socialista Italiano
Popolari per l'Italia
Scelta Civica
Sinistra Ecologia Libertà
SVP - Südtiroler Volkspartei
Union Valdôtaine
Unione per il Trentino

Modalità di pagamento prevista per le spese per l'intermediazione immobiliare

Modalità di pagamento prevista per le erogazioni liberali e altri oneri

Tipologie erogazione liberale	Modalità di pagamento
A favore di partiti politici	<i>Versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierte sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale sia tramite conti correnti diversi</i>
A favore delle Onlus	<i>Versamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'Ente beneficiario nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito</i>
A favore delle associazioni sportive dilettantistiche	
Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso	
Per attività culturali e artistiche	
A favore delle associazioni di promozione sociale	

A favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"	<i>Pagamento tramite qualunque mezzo</i>
Spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati	
Per lo spettacolo	
A favore di Enti operanti nel settore musicale	
Erogazioni liberali	<i>Documentazione relativa ai versamenti effettuati nel 2014.</i>
Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso	<i>Se previsto, ricevuta del soggetto a favore del quale è stato effettuato il versamento attestante la modalità utilizzata</i>
Spese per la conservazione del patrimonio storico artistico	<i>Fatture relative alle spese sostenute Certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi quando le spese non siano obbligatorie per legge</i>
Spese veterinarie	<i>Fatture o ricevute rilasciate dal professionista relative a visite veterinarie e.o interventi chirurgici Scontrini fiscali relativi ai farmaci acquistati</i>
Servizio interpretariato	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Fattura relativa alla spesa</i> - <i>Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ovvero autocertificazione e del portatore di handicap attestante la sussistenza delle condizioni risultanti da tale documentazione</i>
Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado	<i>bollettino postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegno bancari e circolari contenere nella causale il riferimento di legge e la motivazione per la quale viene effettuata l'erogazione. in mancanza della causale, un'attestazione, da parte della scuola, che indichi la finalità del versamento di tali somme.</i>
Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	- <i>Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute</i>
Asili nido	- <i>Fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento</i>

3. Oneri e spese indicati in deduzione dal reddito complessivo

I CAF devono effettuare sia una verifica documentale sia una verifica del diritto al riconoscimento degli oneri deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Riguardo ai controlli documentali è necessario verificare:

1. la data in cui è stato effettuato il pagamento. Tutti i pagamenti devono essere stati effettuati nel 2014;
2. l'intestatario della fattura/ricevuta. Tranne in alcuni casi previsti dalla normativa, la fattura/ricevuta deve essere intestata al contribuente che espone in dichiarazione tale spesa.

Gli oneri indicati nel punto 161 della Certificazione Unica 2015 già dedotti dal sostituto d'imposta, non devono essere riportati sul modello 730/2015 e pertanto per essi non si procede ad alcuna verifica.

Tipologia onere	Soggetto al quale spetta la deduzione
Contributi previdenziali e assistenziali (E21)	<i>Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)</i>
Assegno periodico per il coniuge (E22)	<i>Solo contribuente</i>
Contributi per gli addetti al servizio domestico (E23)	<i>Solo contribuente</i>
Erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose (E24)	<i>Solo contribuente</i>
Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap (E25)	<i>Contribuente (per spese sostenute per se e per i familiari anche non a carico)</i>
Altri oneri deducibili (E26)	<i>Solo contribuente (ad eccezione rigo E27 cod. 1)</i>
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali (E27-E31)	<i>Contribuente (per spese sostenute per se e per i familiari a carico)</i>
Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (E32)	<i>Solo contribuente</i>

Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza indicati al rigo E21

Art. 10, comma 1, lettera e, del TUIR

Sono deducibili le somme versate, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, in ottemperanza a disposizione di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

Questi oneri sono deducibili anche se sostenuti per familiari a carico (**Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.4**). Sono altresì deducibili nei periodi d'imposta in cui i termini di versamento sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche (**D.L. 223/2006 art. 36, comma 32 e Circolare 4.08.2006 n. 28, risposta 41**); ai sensi della medesima disposizione è previsto, in via transitoria, che coloro che non hanno dedotto negli anni della sospensione possano fruirne nell'anno del versamento.

Rientrano in questa voce anche:

- il contributo previdenziale versato alla gestione separata dell'Inps nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente risultante da idonea documentazione;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è ineducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (**Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1**);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono pertanto deducibili anche i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.;
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta assicurazione casalinghe) (**Circolare 7.06.2002 n. 48, risposta 1.7**).

Le somme versate all'INPS per ottenere l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi non possono essere considerati come contributi previdenziali obbligatori o facoltativi in quanto non generano una prestazione futura da parte dell'istituto previdenziale, ma costituiscono una sorta di autorizzazione necessaria per superare il divieto di cumulo ovvero una regolarizzazione per aver violato il divieto negli anni passati (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 7**).

Con la **Risoluzione 28.04.2009 n. 114** l' Agenzia delle Entrate ha precisato che il coniuge superstite può portare in deduzione i contributi versati ed intestati al coniuge defunto, considerato che il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito al coniuge superstite in qualità di erede di beneficiare del trattamento pensionistico; visto che il titolo di pagamento è intestato al de cuius, la circostanza che l'onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati.

I contributi previdenziali INPS, versati alla gestione separata, rimasti a carico del titolare dell'assegno di ricerca non sono considerati oneri deducibile né per il titolare dell'assegno stesso, né per il familiare di cui è, eventualmente a carico (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.5**).

La **Risoluzione 3.03.2011 n. 25** dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo integrativo versato dai biologi volontariamente all'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) debba essere considerato onere deducibile, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.).	<i>Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti Non può essere considerato contributo obbligatorio la tassa di iscrizione all'albo versata da alcune figure professionali</i>
Contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS e all'INAIL ove previsto	<i>Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla gestione separata INPS e all'INAIL per le quote a carico del lavoratore</i>
Contributi agricoli unificati versati all'INPS gestione ex SCAU	<i>Ricevuta del versamento</i>
Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un'assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla gestione separata dell'INPS)	<i>Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2014 (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono)</i>
Contributo INAIL pagato dalle casalinghe	

Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli indicato nel rigo E22

Art. 10, comma 1, lettera c, del TUIR

Sono deducibili dal reddito del contribuente esclusivamente i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva (non di fatto), di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Ai fini del riconoscimento della deduzione i contribuenti devono indicare, nel punto 1 del rigo E 23 del modello 730, il codice fiscale del soggetto beneficiario. Non devono essere considerate le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (**Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.1**). Non possono essere considerati oneri deducibili le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento (**Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.2**).

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.5.2.**).

Si fa presente che la somma corrisposta al coniuge è ammessa in deduzione solo nella misura determinata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Pertanto, le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto al coniuge medesimo.

Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento (**Risoluzione 19.11.2008 n. 448**).

Il CAF deve verificare:

- nella sentenza di separazione o divorzio la somma riportata sull'atto e destinata al coniuge e, se previsto, la rivalutazione di tale importo;
- che gli importi riportati sui bonifici o sulle ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma siano congruenti con quelli riportati sulla sentenza e che siano riferibili a versamenti periodici.

Non è deducibile l'assegno versato al coniuge che per sentenza viene erogato mensilmente per un periodo di tempo definito; in tal caso la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (**Risoluzione 11.06.2009 n. 153**).

Ulteriore chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione 15.06.2009 n. 157**, con la quale è stato precisato che anche l'assegno alimentare erogato con il meccanismo della compensazione è deducibile dal reddito complessivo. In particolare, nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto al marito, che eroga un assegno alimentare, il diritto alla restituzione di una somma pari a quanto percepito dall'ex coniuge in eccedenza rispetto al dovuto a titolo di TFR, attraverso ordinanza all'Inps di non effettuare la trattenuta sulla pensione dell'importo dell'assegno alimentare fino ad esaurimento del credito accertato.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Assegno periodico per il coniuge separato o divorziato	<ul style="list-style-type: none">- Sentenza di separazione o divorzio per prendere visione della somma riportata sull'atto- Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2014

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari indicati al rigo E23

Art. 10, comma 2, del TUIR

Sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) fino all'importo massimo di euro **1.549,37 (Circolare 16.11.2000 n. 207, risposta 1.5.1)**. Gli importi versati sono rilevabili dai bollettini di c/c e/o MAV (pagamento mediante avviso) utilizzati per i versamenti all'INPS effettuati nel corso del 2014.

Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.

Esempio.

I contributi relativi al IV° trimestre 2013 e pagati a partire dal mese di gennaio 2014 potranno essere dedotti nel 730/2015. Pertanto, i contributi relativi al IV° trimestre 2014 e pagati nel mese di gennaio 2015 saranno deducibili solo nel 730/2016.

Ai fini della deduzione spettante, non è deducibile l'intero importo pagato a mezzo bollettini di c/c e/o MAV (pagamento mediante avviso), ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante (intestatario MAV/bollettino c/c), ossia al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.

Unitamente al versamento trimestrale dei contributi INPS, è possibile rilevare la presenza del contestuale versamento alla CAS.SA.COLF (in vigore dal 1° luglio 2010 e previsto dall'art. 47 CCNL Lavoro domestico), indicazione rilevabile nella sezione del MAV "Causale del versamento" e "Attestazione di pagamento", ossia nella copia per il lavoratore, alla voce "Codice Organizzazione" – "Contr. Org.". Dal momento che tali versamenti sono destinati ad una cassa che ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali ed assicurativi, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari, non possono essere considerati importi deducibili dal reddito complessivo IRPEF e, pertanto, sono anch'essi totalmente da escludere.

A partire dal 1° gennaio 2013, la riforma sul lavoro, legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto delle novità anche in relazione ai rapporti di lavoro domestico strettamente connesse ai versamenti contributivi obbligatori INPS.

In particolare l'art. 2 ha previsto che l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) fosse sostituita dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl) ed al comma 28 dello stesso articolo è previsto che ai rapporti di lavoro *a tempo determinato* venisse applicato un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Nelle seguenti tabelle sono riportati gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2013 e per l'anno 2014:

Tabella A

ANNO 2013		
Per i contratti a tempo indeterminato (senza contributo addizionale)		
Retribuzione Oraria Effettiva	IMPORTO CONTRIBUTI	
	Con quota CUAF	Senza quota CUAF⁽¹⁾
fino a € 7,77	€ 1,37 (0,35) ⁽²⁾	€ 1,38 (0,35) ⁽²⁾
da € 7,77 fino a € 9,47	€ 1,55 (0,39) ⁽²⁾	€ 1,56 (0,39) ⁽²⁾
oltre € 9,47	€ 1,89 (0,47) ⁽²⁾	€ 1,90 (0,47) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali⁽³⁾	€ 1,00 (0,25) ⁽²⁾	€ 1,00 (0,25) ⁽²⁾

Tabella B

ANNO 2013		
Per i contratti a tempo determinato (con contributo addizionale)		
Retribuzione Oraria Effettiva	IMPORTO CONTRIBUTI	
	Con quota CUAF	Senza quota CUAF⁽¹⁾
fino a € 7,77	€ 1,47 (0,35) ⁽²⁾	€ 1,48 (0,35) ⁽²⁾
da € 7,77 fino a € 9,47	€ 1,66 (0,39) ⁽²⁾	€ 1,67 (0,39) ⁽²⁾
oltre € 9,47	€ 2,02 (0,47) ⁽²⁾	€ 2,03 (0,47) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali⁽³⁾	€ 1,07 (0,25) ⁽²⁾	€ 1,07 (0,25) ⁽²⁾

Tabella A

ANNO 2014		
Per i contratti a tempo indeterminato (senza contributo addizionale)		
Retribuzione Oraria Effettiva	IMPORTO CONTRIBUTI	
	Con quota CUAF	Senza quota CUAF⁽¹⁾
fino a € 7,86	€ 1,39 (0,35) ⁽²⁾	€ 1,40 (0,35) ⁽²⁾
da € 7,86 fino a € 9,57	€ 1,57 (0,39) ⁽²⁾	€ 1,58 (0,39) ⁽²⁾
oltre € 9,57	€ 1,91 (0,48) ⁽²⁾	€ 1,92 (0,48) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali⁽³⁾	€ 1,01 (0,25) ⁽²⁾	€ 1,02 (0,25) ⁽²⁾

Tabella B

ANNO 2014		
Per i contratti a tempo determinato (con contributo addizionale)		
Retribuzione Oraria Effettiva	IMPORTO CONTRIBUTI	
	Con quota CUAF	Senza quota CUAF⁽¹⁾
fino a € 7,86	€ 1,49 (0,35) ⁽²⁾	€ 1,50 (0,35) ⁽²⁾
da € 7,86 fino a € 9,57	€ 1,68 (0,39) ⁽²⁾	€ 1,69 (0,39) ⁽²⁾
oltre € 9,57	€ 2,04 (0,48) ⁽²⁾	€ 2,06 (0,48) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali⁽³⁾	€ 1,08 (0,25) ⁽²⁾	€ 1,09 (0,25) ⁽²⁾

Eventuali contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri non sono deducibili (art.5 D.Lgs. 16/07/2012 n.109).

Voucher per lavoro domestico

Con la **Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 5.4** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono deducibili i contributi previdenziali, **pari al 13 per cento del valore nominale del voucher**, a condizione che la prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all'INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributi previdenziali ed assistenziali versati per collaboratori domestici/familiari	- <i>Ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuati dal contribuente intestati all'INPS, ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) nel 2014.</i>
Voucher per lavoro domestico	- <i>Ricevute di versamento relative all'acquisto dei buoni lavoro,</i> - <i>copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo),</i> - <i>documentazione attestante la comunicazione all'INPS dell'avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico),</i> - <i>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.</i>

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose indicati nel rigo E24

Art. 10, comma 1, lettera i ed l, del TUIR

Sono deducibili dal reddito complessivo:

- le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

- le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa Evangelica valdese, Unione delle chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini della Chiesa e degli enti facenti parte dell'Unione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa evangelica luterana in Italia e delle comunità a essa collegate per fini di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali a favore dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche;
- le erogazioni liberali a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali;
- le erogazioni liberali all'Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
- le erogazioni liberali alla Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati
- Le erogazioni liberali alla Unione Buddista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostenimento dei ministri di culto e le attività di religione e di culto;
- Le erogazioni liberali alla Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostenimento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività religiose

Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo massimo di 1.032,91 euro purché siano effettuate esclusivamente a favore delle Istituzioni religiose sopra elencate e siano documentate tramite:

- ricevute di versamento in conto corrente postale;
- quietanze liberatorie;
- ricevute dei bonifici bancari;
- estratto conto della carta di credito.

A quest'ultimo riguardo è importante segnalare che l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione 3.08.2009 n. 199**, ha previsto la possibilità di utilizzare, quale strumento di pagamento di una erogazione liberale a favore dell'Istituto Centrale per il sostentamento del Clero, pur in assenza di una espressa previsione normativa, anche i seguenti strumenti di pagamento:

- carta di credito
- carte di debito
- carte prepagate
- assegni bancari

- assegni circolari.

L'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto altresì valide le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese ed Enti Valdesi, purché rilasciate su appositi stampati da questi predisposti e numerati. Detti stampati devono contenere il numero progressivo dell'attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale, la causale dell'erogazione liberale. L'attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese metodiste e valdesi (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.1 e Risoluzione 27.06.2011 n. 69**).

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose	<i>Ricevute di versamento in conto corrente postale intestate all'istituzione religiosa (non alle singole parrocchie o sedi locali per le altre chiese), quietanze liberatorie, ricevute dei bonifici bancari intestati alla istituzione religiosa, gli estratto conto della società che gestisce la carta di credito se il pagamento viene effettuato con carta</i>

Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap indicate nel rigo E25

Art. 10, comma 1, lettera b, del TUIR

Le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona,
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (**Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 2.2**).

E' possibile ricondurre nella norma agevolativa anche le spese sostenute per le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (**Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 3.3**).

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico. In questo caso, qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e/o di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura annotando sulla stessa l'importo da lui versato; in ogni caso il familiare, in sede di controllo dell'Agenzia delle Entrate, è tenuto a fornire tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa (**Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 3.1**).

Le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) invece danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro e vanno pertanto indicate nel rigo E1.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Ai fini della deduzione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n.104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purchè presentino le condizioni di minorazione sopra citate.

Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n.104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali si precisa che la deduzione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità di prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Riguardo a tali indicazioni si rinvia a quanto già riportato a commento delle spese sanitarie di cui al rigo E1.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spese mediche generiche	<ul style="list-style-type: none">- Fattura o scontrino fiscale parlante con le caratteristiche previste dalla norma (si veda rigo E1)- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
Spesa per l'assistenza specifica	<ul style="list-style-type: none">- Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica- Fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all'assistenza;- Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap, ovvero autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge che attesti la sussistenza dell'handicap;- Autocertificazione per le spese sostenute per uno dei familiari indicati all'art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.
Ippoterapia e musicoterapia	<ul style="list-style-type: none">- Prescrizione medica;- Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro specializzato con attestazione che la prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Altri oneri per i quali spetta la deduzione indicati nel rigo E26

Codice 1: Contributi ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale

Art. 10, comma 1, lettera e- ter, del TUIR

I "fondi sanitari integrativi del Ssn", erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell'articolo 9 del Dlgs n. 502/1992. Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate dai professionisti e da strutture accreditate, di prestazioni erogate dal Ssn comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, e di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.

Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (**comma 2, articolo 1, DM 31/3/2008 e DM 27/10/2009**): prestazioni socio sanitarie di cui all'art. 3-septies del Dlgs n. 502/1992, nonché prestazioni di cui all'art. 26 della legge n. 328/2000, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;

prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

Le somme versate a tale titolo sono deducibili per un importo non superiore ad euro 3.615,20.

In pratica ai fini della determinazione dell'importo da dedurre occorre considerare:

- l'importo del punto 163 della Certificazione Unica 2015 (da non riportare nel presente rigo);

- l'importo eventualmente indicato al rigo E26 colonna 1 codice 5.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da quest'ultima.

Con la **Risoluzione 3.12.2014, n.107** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso di cui all'art.51, comma 2, lett. a) del Tuir, non sono equiparabili ai fondi sanitari integrativi.

Pertanto, non possono essere dedotti dal reddito complessivo i contributi assistenziali versati da un lavoratore autonomo a un fondo iscritto all'Anagrafe, nella sezione riservata ai fondi, enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. La risoluzione, si basa sul parere del ministero della Salute che, con decreto 31 marzo 2008, ha chiarito gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del Ssn e degli enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. In particolare, secondo il predetto Ministero, "gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, ..., non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l'art. 10, comma 1, lett. e-ter) del medesimo D.P.R. n. 917/1986".

Infatti, il decreto ministeriale, "nel definire gli ambiti di intervento degli enti o casse aventi finalità esclusivamente assistenziali, specifica che essi non devono rientrare nell'ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapposibilità delle due tipologie di fondi".

Codice 2: Contributi alle ONG che operano con i paesi in via di sviluppo

Art. 10, comma 1, lettera g, del TUIR

Sono deducibili, fino ad un massimo del 2% del reddito complessivo (da ricomprendere il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca)

Poiché alcuni soggetti, che sono ONLUS o società di mutuo soccorso, compaiono anche nell'elenco delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, risulta evidente che eventuali contributi versati a loro favore possono essere indicati alternativamente nel rigo E26 o nei rigi da E8 e E12 con il codice 20.

In alternativa al codice 2 è possibile indicare il codice 3, in presenza del quale il CAF dedurrà tali importi nella misura massima del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro.

L'elenco aggiornato delle ONG è allegato alla presente guida.

La documentazione da visionare è costituita dalle ricevute di versamento su conti correnti postali o bancari, dagli estratto conto della società che gestisce la carte di credito , se il pagamento viene

effettuato con carte, dalle ricevute dei bonifici bancari o da quietanze rilasciate dallo stesso ente per versamenti effettuati direttamente in assegni.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributi per i paesi in via di sviluppo a favore di ONG	<i>Ricevute di versamento su conti correnti postali o bancari, ricevute dei bonifici bancari, estratto conto della società che gestisce la carte di credito, se il pagamento viene effettuato con carte, dalle ricevute dei bonifici bancari o da quietanze rilasciate dallo stesso ente per versamenti effettuati direttamente con assegni</i>

Codice 3: erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Art. 14 decreto legge n. 35/2005 - Circolare Agenzia Entrate 19/08/2005 n. 39

E' riconosciuta una deduzione nei limiti del 10 per cento del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro (precisamente l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti), per liberalità a favore di:

- Onlus (di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo n. 460/1997);
- Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 della Legge n. 383/2000;
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo n. 42/2004);
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con con D.P.C.M. 15 Aprile 2011 e dal D.P.C.M 18 Aprile 2013

La deduzione di cui al punto 3 del rigo E26 non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali, come la detrazione d'imposta del 26% prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righi da E8 a E12, codice 41) o le detrazioni del 19 per cento previste per le associazioni promozionali (righi da E8 a E12 codice 23)

La documentazione da visionare è costituita dalle ricevute di versamento su conti correnti postali o bancari, dagli estratto conto della società che gestisce la carte di credito , se il pagamento viene effettuato con carte, dalle ricevute dei bonifici bancari o da quietanze rilasciate dallo stesso ente Le somme versate ad una ONLUS quale contributo per adozione a distanza possono essere alternativamente portate in detrazione o in deduzione purchè esse siano comprovate da una

attestazione che evidenzi il resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuali e sempre che l'erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell'Organizzazione non lucrativa (**Circolare 21.05.2014 n.11 risposta n. 7.3**) per versamenti effettuati direttamente in assegni.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e alcune associazioni o fondazioni riconosciute.	<i>Versamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'Ente beneficiario nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata.</i>

Codice 4: erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Art. 10, comma 1, lettera l)quater, del TUIR

Senza alcun limite di deducibilità è possibile dedurre le liberalità effettuate a favore delle università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché degli Enti parco regionali e nazionali.

La deduzione di cui al codice 4 del rigo E26 non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali, come la detrazione d'imposta del 19 per cento per liberalità alle Onlus e associazioni di promozione sociale, da riportare con i codici 20 e 23 nei rigi da E17 a E19.

L'Agenzia delle Entrate, con **Risoluzione 7.7.2010 n. 68** ha precisato che le aziende ospedaliero-universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, possano essere ricondotte tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-quater, del TUIR.

Con la **Risoluzione 19.08.2011 n. 87**, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto ricomprendere fra gli oneri deducibili le erogazioni liberali a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati, perché ricompresi fra gli enti pubblici di ricerca destinatari delle erogazioni liberali previste dall'art. 10, comma 1, lettera l-quater del TUIR.

La documentazione da visionare è costituita dalle ricevute di versamento su conti correnti postali o bancari, dagli estratto conto della società che gestisce la carte di credito, se il pagamento viene effettuato con carte, dalle ricevute dei bonifici bancari o da quietanze rilasciate dallo stesso ente per versamenti effettuati direttamente in assegni.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali	<i>Versamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'Ente beneficiario nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata</i>

Codice 5: Somme che in precedenti anni d'imposta sono state assoggettate a tassazione e che nel 2013 sono state restituite al soggetto erogatore

Art. 10, comma 1, lettera d-bis), del TUIR

Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. In caso di mancata deduzione, in tutto o parte, della somma nell'anno in cui è avvenuta la restituzione, è possibile:

- dedurre tali somme dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
- chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.

La richiesta del rimborso è subordinata all'approvazione di un apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

Questo codice va utilizzato anche per gli importi indicati al punto 162 della Certificazione Unica 2015 e nelle annotazioni della stessa ne viene data informazione al contribuente con il codice CG.

Codice 6: Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri da indicare con il codice 5, oltre a quelli indicati nella tabella che segue, anche i contributi di assistenza sanitaria versati a enti/casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro (somma dei versamenti del lavoratore e del datore di lavoro).

Per i lavoratori dipendenti la quota versata dal lavoratore e dal datore, è già dedotta dal reddito indicato nella casella 1 del CUD 2013 e/o del CUD 2012 ed è evidenziata al punto 131 del CUD 2013 e/o del punto 129 del CUD 2012; di tale importo va tenuto conto ai fini della eventuale detraibilità di spese rimborsate dalle casse o enti, come già indicato a commento delle spese sanitarie.

E' importante richiamare la **Risoluzione 11.07.2008 n. 293**, con la quale è stata prevista la deducibilità dei contributi versati dai pensionati a casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro,

continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.

Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda in favore del pensionato un versamento contributivo anche da parte dell'ex datore di lavoro e non sia possibile rivenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio situazione del FASI - **Risoluzione 28.05.2004 n. 78**). In merito a fondi diversi dal FASI occorre valutare attentamente le situazioni.

Circolare 12.05.2000 n. 95 - Circolare 1.06.2002 n. 50, risposta 6.1 – Circolare 19.06.2002 n. 54, risposta 8 - Risoluzione 23.06.2003 n. 114 - Circolare 15.03.2004 n. 10, risposta 3 - Risoluzione 28.05.2004 n. 78 – Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 4.3 - Risoluzione 25.11.2005 n. 167.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
50% delle imposte arretrate	<i>Ricevuta di versamento relativa a tali imposte</i>
Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione	<i>Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma</i>
Assegni alimentari, in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria, corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del Codice Civile	<i>Ricevute, bollettini postali rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma.</i>
Canoni, livelli, censi ed altri oneri che gravano sui redditi dei terreni e/o sui fabbricati indicati in dichiarazione, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza dell'autorità giudiziaria, con esclusione dei contributi agricoli unificati	<i>Ricevute, bollettini postali che attestino il pagamento</i>
Indennità per perdita di avviamento corrisposte al conduttore, per disposizioni di legge, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello abitativo	<i>Bonifico ovvero ricevuta rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la somma.</i>
Somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel corso del 2014 sono state restituite al soggetto erogatore (redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo)	- <i>Attestazione che certifichi la restituzione della somma</i> - <i>CU 2015 codice CG</i>
Somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel corso del 2014 sono state restituite al soggetto erogatore (redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo)	<i>Documentazione che certifichi la restituzione della somma</i>
Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione	<i>Documentazione dalla quale si evinca l'entità e il motivo per cui tali somme non devono essere assoggettate a tassazione</i>
Contributi di assistenza sanitaria versati dai pensionati a enti/casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale	- <i>Ricevuta relativa al versamento effettuato;</i> - <i>In caso di versamento effettuato anche dall'ex datore dichiarazione della Cassa.</i>
Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per le pratiche di adozione di minori stranieri	<i>La certificazione dell'ammontare complessivo della spesa da parte dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione</i>
Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio	<i>Ricevuta relativa al versamento effettuato</i>

Previdenza complementare indicata nei righi da E27 a E31

Art. 10, comma 1, lettera e-bis, del TUIR

Circolare 70 del 18.12.2007

Nei righi da E27 a E31 sono indicati, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

Dal 1° gennaio 2007, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 5/12/2005 n. 252, il limite di deducibilità ordinario è di euro 5.164,57 (sono stati eliminati il limite di deducibilità pari al 12% del reddito complessivo e, in presenza di redditi di lavoro dipendente, il limite del doppio della quota di TFR destinato alla previdenza complementare).

Alcune particolarità interessano:

- i lavoratori di prima occupazione (per i quali sono previste alcune agevolazioni);
- i soggetti iscritti ai fondi previdenziali per i quali è stato accertato lo squilibrio finanziario (deducibilità integrale dei contributi versati);
- i dipendenti pubblici iscritti ai fondi negoziali di cui sono destinatari (per i quali valgono i vecchi limiti).

Ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto non solo di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali, ma anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del TUIR, ovvero degli accantonamenti ai fondi "interni", istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

Gli eventuali contributi che non sono stati dedotti, compresi quelli eccedenti il limite di 5.164,57 euro, vanno comunicati, entro il 31/12 dell'anno successivo, alla forma pensionistica complementare di adesione, al fine di permettere al fondo di individuare la quota di prestazione che non dovrà essere tassata.

Per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante sull'importo di cui si chiede la deduzione, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

Se nel corso dell'anno si sono verificate in capo al contribuente più situazioni riconducibili a diverse tipologie di fondi va verificato che il sostituto abbia dato distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati.

In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate chi presta assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.

Nel rigo E27 sono indicati i contributi per i quali si chiede la deduzione nel limite di deducibilità ordinario di 5.164,57 euro.

Se nel punto 141 della sezione Previdenza Complementare della Certificazione Unica 2015 è riportato il codice 1, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 corrispondano a quanto indicato nei punti 142 e 143 della CU 2015, diminuiti dell'eventuale valore riportato rispettivamente ai punti 152 e 153 della CU 2015 (previdenza complementare per familiari a carico).

Questo rigo deve essere compilato anche dai dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto).

Nel rigo E28 sono indicati i contributi versati dai lavoratori di prima occupazione, ossia quei soggetti che alla data del 1° gennaio 2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

A tali soggetti è consentita, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, la deduzione di contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Pertanto l'importo massimo annuale complessivamente deducibile a partire dal sesto anno successivo a quello di iscrizione alla forma pensionistica complementare è di euro 7.746,86.

Anche i dipendenti della pubblica amministrazione iscritti ad una forma pensionistica per la quale non rileva la qualifica di dipendente pubblico, se di prima occupazione, devono compilare questo rigo.

I lavoratori di prima occupazione dipendenti di una pubblica amministrazione che sono iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui sono destinatari (ad esempio il fondo Espero) devono compilare il rigo E31 poiché in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2006 (la presenza di tre limiti di deducibilità: il 12% del reddito complessivo, 5.164,57 euro e il doppio del quota di TFR destinata ai fondi pensione) (**Circolare 4.04.2008, n. 34**).

Se nel punto 141 della sezione Previdenza Complementare della Certificazione Unica 2015 è riportato il codice 3, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 corrispondano a quanto indicato nei punti 142, 147 e 143 della CU 2015.

Nel rigo E29 sono indicati i contributi versati da quei soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre interamente le somme versate.

Se nel punto 141 della sezione Previdenza Complementare della CU 2015 è riportato il codice 2, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 corrispondano a quanto indicato nei punti 142 e 143 della CU 2015.

Nel rigo E30 sono indicati i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico come indicati nell'art. 12 del TUIR per la quota da questi non dedotta.

La deduzione spetta, infatti, prima di tutto alla persona a carico, entro il limite assoluto di 5.164,57 euro, fino a capienza del reddito complessivo.

Se il reddito complessivo di tale soggetto non è capiente per consentire l'intera deduzione delle somme versate, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo del soggetto cui questi è a carico. Naturalmente, quest'ultimo potrà dedurre dette somme eccedenti, oltre quelle versate per la propria previdenza, sempre nel rispetto del limite di 5.164,57 euro.

Per quanto riguarda la comunicazione dei contributi non dedotti, l'informazione al fondo deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale, precisando che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non è stato dedotto dal soggetto di cui questo è a carico.

Se la persona a favore della quale sono state versate le predette somme è a carico di più soggetti, si applicano le regole generali previste per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. Ad esempio l'onere per i contributi versati per un figlio va ripartito tra i genitori in parti uguali o nella proporzione in cui è stato effettivamente sostenuto. Se invece uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può dedurre l'intero importo dell'onere.

Il controllo da effettuare su tale rigo consiste nel verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 corrispondano ai punti 152 e 153 della Certificazione Unica 2015.

Nel rigo E31 sono indicati i contributi versati dai dipendenti pubblici alle forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari. Per tali soggetti l'importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque a 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.

Come già sopra indicato, qualora i dipendenti pubblici si iscrivano a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

Se nel punto 141 della sezione Previdenza Complementare della Certificazione Unica 2015 è riportato il codice 4, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1, 2 e 3 corrispondano a quanto indicato rispettivamente nei punti 142, 144 e 143 della CU 2015.

In caso di versamenti effettuati non per il tramite del datore di lavoro (ad esempio, versamenti a fondi individuali) occorre verificare la corrispondenza dell'importo inserito in dichiarazione (colonna 2, per i rigi da E27 a E30, e colonna 3 per il rigo E31), con quelli indicati nella certificazione rilasciata al contribuente dal fondo stesso.

Con la **Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta n.7**, l'Amministrazione chiarisce che, nel caso in cui il contribuente oltre alla CU presenti anche la certificazione del fondo aperto che indica l'importo deducibile, senza l'indicazione se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per se stesso	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Modello di Certificazione Unica</i> - <i>Ricevuta di versamento dei contributi</i>
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per i familiari a carico	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi il documento da verificare è il modello 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo</i> - <i>Se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione dei redditi occorre acquisire i seguenti documenti:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Autocertificazione del familiare a carico che la spesa non è stata dedotta o sarà dedotta soltanto nella misura di euro</i> • <i>Ricevuta di versamento dei contributi</i> • <i>Modello di Certificazione Unica</i>

Tabella riepilogativa:

RIGO	PUNTO 141 della CERTIFICAZIONE UNICA	LIMITE DEDUCIBILITA'	PUNTI CU 2015
E27	1	Euro 5.164,57	142, 143
E28	3	Euro 5.164,57 (i primi 5 anni) Euro 7.746,86 (dal 6° al 25° anno)	142, 147, 143
E29	2	Nessun limite	142, 143
E30		Euro 5.164,57	152, 153
E31	4	12% reddito complessivo (max euro 5.164,57); Doppio della quota TFR destinata ai fondi pensione (per i soli redditi lavoro dipendente e sempre nel rispetto del limite di euro 5.164,57)	142, 143, 144

Spese per acquisto o costruzione di immobili date in locazione indicate al rigo E32

D.L. n. 133/14, art. 21, convertito nella L. n. 164/14

L'art. 21 del D.L. n. 133/14 cosiddetto "Sblocca Italia" (convertito nella L. n. 164/14) introduce misure volte ad incentivare l'acquisto di immobili abitativi da parte delle persone fisiche.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una deduzione alle persone fisiche, che non esercitano attività commerciale, sulle spese sostenute alternativamente per:

- acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), DPR n. 380/01,
- prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d'appalto per la costruzione di unità immobiliari su aree edificabili possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestatae dall'impresa che esegue i lavori, effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.

La deduzione spetta a condizione che l'unità immobiliare acquistata:

- sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo.
Il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
- sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (parti del territorio destinate ad usi agricoli);
- consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.

Ulteriori condizioni da verificare:

- il canone di locazione non sia superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex art. n. 18 del D.P.R. n. 380/01, stipulata al fine del rilascio della licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'art 2, c. 3, della L. n. 431/98 (contratto a "canone concordato"), e quello stabilito ai sensi dell'art. 3, c. 114, della L. n. 350/03

(contratto a “canone speciale”) previsto per le unità abitative site nei Comuni ad alta tensione abitativa, per i quali lo stesso non deve superare il 5% del valore convenzionale dell'alloggio locato;

- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
- Le unità immobiliari devono risultare “invendute” al 12.11.2014. Tale disposizione opera naturalmente per gli acquisti posti in essere dal 12.11.2014.

L'agevolazione è riconosciuta anche in caso di cessione in usufrutto dell'immobile agevolato contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione” a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale purché venga mantenuto il vincolo alla locazione e il corrispettivo dell'usufrutto, calcolato su base annua, non ecceda le soglie massime dei canoni determinati in base ai criteri in precedenza illustrati.

Limiti di spesa

L'agevolazione riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, consiste in una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.

La deduzione va ripartita in 8 quote annuali di pari importo (quindi, al massimo 7.500 euro all'anno), ed è riconosciuta a decorrere dall'anno in cui è stipulato il contratto di locazione.

La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

In proposito, pare opportuno evidenziare che la condizione applicativa prevista dalla norma in esame presenta innumerevoli punti in comune con la detrazione d'imposta per recupero del patrimonio edilizio (50%), di cui all'art. 16-bis, c. 3 del D.P.R. n. 917/86, ossia la detrazione riconosciuta alle persone fisiche che acquistano un'unità immobiliare sita in un edificio completamente ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative edilizie, entro i sei mesi successivi alla fine lavori (vedi Parte III, capitolo 2°).

Si riscontra, quindi, che i punti in comune sono rappresentati dal fatto che entrambe le norme agevolative stabiliscono che:

- i destinatari sono le persone fisiche,
- gli immobili oggetto dell'agevolazione devono essere immobili a destinazione abitativa,
- i soggetti che cedono gli immobili devono essere le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

L'impossibilità di beneficiare di una doppia agevolazione sulle medesime spese pone, quindi, il contribuente nella condizione di valutare con attenzione quale delle due norme risulti essere più conveniente.

Gli oneri trattati nel presente capitolo non consentono la deduzione se sostenuti a favore di familiari fiscalmente a carico.

Contenuti e requisiti della documentazione

Ai fini della deducibilità, le spese in esame devono risultare dai seguenti documenti:

- Contratto di acquisto dell'immobile per verificare i vincoli temporali previsti e l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto.
- Certificazione relativa alle spese connesse all'acquisto: imposte pagate in relazione all'acquisto, IVA;
- Contratto di mutuo per verificare la data di stipula, la somma ricevuta e che lo stesso sia stato concesso per l'acquisto dell'abitazione
- Contratto di locazione per verificare che si tratti di un contratto stipulato o rinnovato ai sensi della Legge n. 431 del 1998 per almeno otto anni; che il canone di locazione non sia superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex art. n. 18 del D.P.R. n. 380/01, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'art 2, c. 3, della L. n. 431/98 (contratto a "canone concordato"), e quello stabilito ai sensi dell'art. 3, c. 114, della L. n. 350/03 (contratto a "canone speciale")..

Attenzione: non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36%, 41%, 50%, 65% (art. 16-bis TUIR) indicate nel quadro E, sezioni IIIA e IIIB

Tipologie di interventi ed immobili ammessi alla detrazione

Le spese sostenute dai contribuenti, che danno diritto alla detrazione, in linea generale devono rientrare nell'ambito delle sotto riportate tipologie.

Nei **condomini residenziali** (abitativi), limitatamente alle parti comuni di cui all'art. 1117 del codice civile:

- le spese di manutenzione ordinaria;
- le spese di manutenzione straordinaria;
- le spese di restauro e di risanamento conservativo;
- le spese di ristrutturazione edilizia.

Sono agevolati gli interventi di recupero edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali di cui all'articolo 1117 n. 1, del codice civile (il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso ecc..) ma anche quelli su tutte le restanti parti comuni previste dai n. 2 e 3 dello stesso art. 1117 c.c. (le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune).

Tale precisazione è contenuta nella **Risoluzione 12.02.2010 n. 7**, con la quale viene superata l'interpretazione contenuta nella precedente **Risoluzione 7.5.2007 n. 84** che limitava il diritto al beneficio ai soli interventi di cui al n. 1 del citato art. 1117 c.c..

Inoltre l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione 12.07.2007 n. 167** ha chiarito che per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dalla esistenza di una pluralità di proprietari.

Nelle abitazioni e/o loro pertinenze:

- le spese di manutenzione straordinaria;
- le spese di restauro e di risanamento conservativo;
- le spese di ristrutturazione edilizia.

Le abitazioni sui quali possono essere realizzati gli interventi agevolabili devono essere ad uso residenziale, tuttavia possono anche essere diverse da quelle destinate ad abitazione principale, accatastate o in via di accatastamento. Eccezionalmente possono essere ricomprese anche quelle ad uso non abitativo, quando i titoli abilitativi delle competenti autorità ne autorizzano le ristrutturazioni con variazione delle destinazioni in quelle ad uso abitativo (**Risoluzione 8.02.2005 n. 14**, con la quale si ritenevano detraibili le spese per la trasformazione di un fienile da "strumentale agricolo" ad "abitativo").

In tutti i casi gli interventi sopra elencati, sotto il profilo tecnico e nei loro contenuti, sono classificati e dettagliatamente definiti dall'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 ed al Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 c.d. "decreto del fare". In sostanza, al fine di definire ciò che beneficia dell'agevolazione fiscale, il legislatore rimanda alla legge quadro dell'edilizia. Si ricorda che le tipologie di interventi che godono della detrazione erano precedentemente individuati dall'art. 31, comma 1, lett. a), b), c), e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Oltre ai descritti interventi danno diritto alla detrazione anche ulteriori e diverse spese riconducibili alla c.d. "ristrutturazione dell'edificio" quali, a titolo esemplificativo, quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica, alla cablatura edifici, a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, ecc.. (si veda per una più esauriente elencazione la **Circolare 24.02.1998 n. 57, risposta 3.4**).

Con decorrenza 1° gennaio 2012, l'articolo 4 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha portato a regime la detrazione del 36%, introducendo nel TUIR, l'articolo 16 bis il quale ripropone tutte le tipologie di interventi agevolabili, sopra richiamati (oltre alla realizzazione del box pertinenziale e all'acquisto dell'unità immobiliare facente parte di un edificio ristrutturato da impresa) aggiungendo la nuova ipotesi inerente la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In tutti i casi (trattandosi di interventi di manutenzione ristrutturazione e/o recupero edilizio) le spese affrontate devono essere state sostenute per interventi su edifici esistenti e non di nuova costruzione (**Circolare 11.05.1998 n. 121, capitolo 4**) ad eccezione dei costi inerenti gli interventi relativi ai parcheggi pertinenziali e di c.d. "fedele ricostruzione" degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria della ristrutturazione edilizia. Sul punto l'art. 30, comma 1, lett. a) del D.L. nr. 69/2013 è intervenuto a rivedere la definizione di "ristrutturazione edilizia", contenuta nel Testo Unico Edilizia eliminando all'art. 3, comma 1 lett d) del DPR 380/2001, il riferimento alla "sagoma" dell'edificio preesistente, nell'ipotesi di demolizione e successiva ricostruzione.

Nell'ipotesi di lavori di ampliamento dell'immobile, eseguiti in attuazione del c.d. "Piano Casa" in deroga ai piani regolatori locali (articolo 11 del DL 112/2008) la **Risoluzione 4.01.2011 n. 4**, ribadisce che, per tali ampliamenti vanno adottati gli stessi principi, dal momento che le deroghe ai piani regolatori locali, introdotte da leggi regionali, non possono influire sull'applicazione di norme fiscali nazionali.

Limiti, misure e condizioni della detrazione

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2003;
- euro 96.000,00 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Nel caso in cui vengano effettuati, dal medesimo contribuente, nello stesso edificio, sia lavori condominiali che lavori sul proprio appartamento la detrazione spetta nei limiti di spesa sopra riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento. (**Risoluzione 3.08.2007 n. 206**). Inoltre con riferimento sempre ai lavori sulle parti comuni, con la **Risoluzione 25.01.2008 n. 19**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in tali casi, il limite deve intendersi riferito ad ogni singola abitazione, anche nell'ipotesi (come nel caso affrontato nell'interpello) in cui il contribuente sia proprietario di più di una unità immobiliare.

In caso di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all'esercizio di attività commerciale (occasionale o abituale) la detrazione è usufruibile nella misura del 50% delle spese sostenute (B&B), **Risoluzione 24.01.2008 n. 18**.

Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra gli stessi. A tal fine il contribuente deve produrre una dichiarazione debitamente datata e sottoscritta diretta ad attestare l'importo delle spese sostenute da ciascuno dei contitolari distintamente nei due periodi: dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006 e dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006. (**Risoluzione 4.06.2007 n. 124**).

Sempre a partire dal 1° ottobre 2006 l'ammontare massimo di spesa ammessa alle detrazioni deve essere riferito complessivamente ad ogni abitazione comprensivo delle relative pertinenze. La citata risoluzione ha escluso, infatti, che tale limite possa essere riconosciuto autonomamente ad ogni pertinenza dell'abitazione anche nel caso in cui sia accatastata separatamente.

La **Risoluzione 29.4.2008 n. 181** ha ulteriormente confermato tale assunto, precisando che sebbene la norma faccia riferimento all'unità immobiliare e non all'unità abitativa, il limite di spesa ammesso al beneficio deve essere comunque riferito complessivamente all'abitazione comprensivo delle relative pertinenze.

In materia di agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, sono state numerose, negli ultimi tempi, le modifiche che il legislatore ha apportato alla disciplina vigente nel senso di ampliare i margini di convenienza dell'originaria detrazione IRPEF prevista nella misura del 36% dall'art. 16-bis del TUIR.

In particolare l'art. 11, comma 1, del DL. n. 83/12, entrato in vigore il 26/06/2012, ha inizialmente introdotto, per un periodo limitato (26/6/2012 – 30/6/2013) la nuova percentuale di detraibilità della spesa nella misura del 50%, su un ammontare massimo, ai fini del computo della detrazione, che da euro 48.000,00 è passato ad euro 96.000,00 euro, sempre in riferimento al periodo anzi detto.

Successivamente l'art. 16, comma 1, del DL. 4 giugno 2013, n. 63, modificando il termine finale previsto dal comma 1 dell'art. 11 del DL. n. 83/12, ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la detrazione con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di importo delle spese ammissibili di euro 96.000,00. Con la c.d. legge di stabilità, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 139, si è provveduto ad un'ulteriore proroga dell'agevolazione fino al 31/12/2014 alle stesse condizioni (ossia sulla base dei maggiori limiti e misure) e infine con l'art. 1, comma 47, Legge n. 190/2014 il beneficio è stato confermato per tutte le spese sostenute fino al 31/12/2015.

Ciò premesso, con riferimento al **momento di sostenimento** delle spese, con conseguente spettanza della detrazione in parola, occorre aver riguardo alla data del bonifico in quanto per le persone fisiche vige il c.d. "principio di cassa". Pertanto l'agevolazione sarà pari al:

- 36% per le spese sostenute fino al 25/6/2012 nel limite massimo di spesa di 48.000,00 euro;
- 50% per le spese sostenute nel periodo 26/6/2012 - 31/12/2012 nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro, tenendo conto delle spese effettuate fino al 25/06/2012;
- 50% per le spese sostenute nel periodo 1/01/2013 - 31/12/2013 nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro;
- 50% per le spese sostenute nel periodo 1/01/2014 - 31/12/2015 nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro;
- 36% per le spese sostenute dal 1/1/2016 nel limite massimo di spesa di 48.000,00 euro (a meno di ulteriore proroghe della disciplina di maggior favore).

Si ha diritto a fruire della detrazione nella misura del 41% per le spese sostenute negli anni 1998, 1999 e per quelle sostenute nel 2006, relative a fatture emesse dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006. La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo, ad eccezione di

quanto di seguito indicato per i contribuenti ultrasettantacinquenni, in riferimento alle spese sostenute fino al 31/12/2011.

Il contribuente che fino al 25 giugno 2012 ha già sostenuto spese per 48.000,00 euro e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri 96.000,00 euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, invece della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25 giugno (**Circolare 9.05.2013, n. 13, risposta 1.4**).

L'art. 16-bis, comma 4 TUIR prevede che, nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili, occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. In pratica si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento, non ha superato il limite complessivo. Per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 la detrazione spetta nel limite di 96.000,00 euro, al netto delle spese sostenute, nel limite di 48.000,00 euro, dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 e di quelle sostenute negli anni precedenti.

L'amministrazione finanziaria ha precisato, con la **Circolare 18.09.2013 n. 29, capitolo 2** che l'innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l'incremento delle spese ammissibili da euro 48.000,00 ad euro 96.000,00 si applicano anche alle spese relative all'acquisto da impresa di un immobile, facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato.

E' ulteriormente riconosciuta una detrazione d'imposta del 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL. n. 69/2013) per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis comma 1 del TUIR) le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la predetta data, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/2003, e fino ad un massimo di euro 96.000,00 per unità immobiliare. Sulle predette spese (tenendo conto dell'ulteriore proroga della maggior agevolazione, prevista dall'art. 1, comma 47, Legge n. 190/2014) si applica una detrazione dall'imposta lorda pari al:

- **65%** per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2013;
- **65%** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- **65%** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- **36%** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 (a meno di ulteriore proroghe della disciplina di maggior favore).

La **Circolare 18.09.2013 n. 29, capitolo 2.2** ha inteso includere tra le misure antisismiche in special modo: l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica su parti strutturali, la redazione della documentazione obbligatoria volta a comprovare la predetta sicurezza statica e la realizzazione di interventi necessari per il rilascio della relativa documentazione.

L'agevolazione prevista per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia (36%-50%) e quella per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (55%-65%) non sono tra loro cumulabili e conseguentemente il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse (**Risoluzione 5.07.2007 n. 152**).

Si precisa che nel caso in cui i lavori di ristrutturazione comportano la divisione di un immobile in due o più abitazioni, il limite di spesa spetta con riferimento all'unico immobile esistente all'inizio dei lavori, indipendentemente dal numero di persone che partecipano alla spesa ed al numero di abitazioni che si ricavano dalla ristrutturazione (in tal senso la anche la **Circolare 11.05.1998 n. 121, risposta 3**).

L'art. 25 del decreto legge n. 78/2010 ha introdotto una ritenuta di acconto del 10% (divenuta 4%, con decorrenza 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del DL. n. 98/2011) e successivamente 8%, con decorrenza 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 657, Legge n. 190/2014) sui bonifici disposti da coloro che sostengono alcune spese per le quali spettano deduzioni o detrazioni di imposta. A decorrere dal 1° luglio 2010, pertanto, al fine di fronteggiare possibili forme di evasione d'imposta, le banche e Poste Italiane SPA dovranno operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta sul reddito dai beneficiari del bonifico (ad esempio: imprese che hanno provveduto alla ristrutturazione). La **Circolare 28.07.2010 n. 40** dell'amministrazione finanziaria ha precisato che la predetta ritenuta è obbligatoria: sia per la fruizione del beneficio del c.d. 36%-50% sia per il c.d. 55%-65% e che la base imponibile del calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'IVA. Ai fini del riconoscimento della detrazione per i contribuenti, persone fisiche rimane necessario corrispondere il dovuto (comprensivo dell'IVA) all'impresa tramite il bonifico (anche on line) ed in presenza delle altre condizioni normative sarà possibile detrarre la spesa. Naturalmente l'importo da detrarre sarà al lordo della ritenuta operata sull'impresa. Con la **Risoluzione 4.01.2011 n. 3**, è stato chiarito che anche nel caso il contribuente intenda versare gli oneri di urbanizzazione al Comune, con bonifico (malgrado non necessario) fermo restando il diritto alla detrazione, l'ordinante non deve indicare il riferimento agli interventi edilizi ed ai relativi provvedimenti legislativi per evitare l'applicazione (in questo caso non dovuta) della ritenuta nei confronti del Comune. Laddove predisposto non deve essere utilizzato, pertanto, l'apposito modulo della banca o ufficio postale.

Con la **Risoluzione 7.06.2012 n. 55** l'amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori chiarimenti per la corretta fruizione della detrazione in esame, in presenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta nei confronti dell'impresa, prevedendo come necessario l'effettuazione dei pagamenti con bonifico bancario o postale (anche on line) dal quale risultino tutti gli elementi dell'art. 1, comma 3 del Decreto n. 41 del 18/02/1998:

1. la causale del versamento;
2. il codice fiscale del soggetto che intende fruire della detrazione;
3. la partita IVA / codice fiscale del soggetto nei confronti del quale il bonifico è disposto (impresa che ha eseguito i lavori).

Il quesito rivolto all'amministrazione finanziaria riguardava, tra l'altro, la mancata indicazione del riferimento normativo nella causale dell'ordine che aveva disposto il bonifico oltre agli altri elementi essenziali previsti dal citato decreto attuativo. Secondo l'Agenzia delle Entrate tali mancanze impedirebbero agli istituti di crediti ed a Poste Italiane di effettuare la ritenuta prevista dal DL. n. 78/2010 nei confronti delle imprese beneficiarie il pagamento. L'attuale posizione dell'Agenzia delle Entrate, porta al mancato riconoscimento della detrazione, in capo alla persona fisica, ordinante il bonifico, benchè in altre posizioni di prassi (**Risoluzione 15.07.2008 n. 300 e Risoluzione 7.08.2008 n. 353**) si era sostenuto che l'incompletezza dei dati del bonifico potesse essere sanata.

Con la stessa **Risoluzione 7.06.2012 n. 55** l'Agenzia delle Entrate precisa che la detrazione non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti. Per effetto del nuovo pagamento, nell'ambito della propria autonomia negoziale, le parti potranno definire le modalità di restituzione dell'importo originariamente pagato.

Adempimenti e controlli dei CAF e conservazione della documentazione

Il CAF non può entrare nel merito della detraibilità delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ma deve controllare che siano state rispettate le condizioni per usufruire di tale detrazione.

Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto assistenza negli anni precedenti ad un altro CAF ovvero abbia utilizzato il modello 730 presentandolo al datore di lavoro o abbia presentato il modello Unico, il CAF deve verificare tutti i documenti di seguito indicati con riferimento alle diverse situazioni per le quali è possibile beneficiare della detrazione.

In linea generale il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione di tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

Pertanto è necessario verificare:

- che sia stato effettuato, se previsto, l'invio della comunicazione, prima dell'inizio dei lavori (la data a cui fare riferimento è quella della ricevuta della raccomandata) al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara. La comunicazione si considera inviata prima dell'inizio lavori, anche quando l'invio avviene nello stesso giorno di avvio degli stessi (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 7.1**). Il contribuente non decade dal diritto se la comunicazione è stata inviata ad un Centro di Servizio "incompetente" (**Risoluzione 10.08.2004 n. 118**). Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati in data successiva al 14 maggio 2011, il contribuente non è tenuto all'effettuazione della predetta comunicazione preventiva (**Articolo 7, comma 2, lett. q) D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011**) fermo restando l'obbligo di inserire i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi. Con la **Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.1**, l'Amministrazione finanziaria ha esteso la semplificazione a tutto il periodo d'imposta 2011, pertanto la comunicazione non è più necessaria per tutti i lavori iniziati nel 2011, a condizione che i dati siano stati inseriti nell'apposito riquadro della dichiarazione presentata nel 2012;

- le fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati. Per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, l'agevolazione era riconosciuta a condizione che il costo della relativa manodopera fosse evidenziato in fattura (**Art. 35 commi 19 e 20, D.L. n. 223.2006**). L'Amministrazione finanziaria, con la **Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 3.2** ai fini della corretta applicazione della disposizione aveva fornito i necessari chiarimenti in merito. Tuttavia per le imprese che eseguono i lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo è stato soppresso con decorrenza 14 maggio 2011 (**Articolo 7, comma 2, lett. r) D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011**) l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione degli interventi stessi. Pertanto tale indicazione non rappresenta più condizione di spettanza dell'agevolazione per il soggetto che sostiene la spesa. La soppressione dell'obbligo opera sia per le fatture emesse nel 2011, sia per quelle emesse negli anni pregressi secondo quanto precisato dalla **Circolare 1.06.2012, n. 19, risposta 1.3**;

- il bonifico bancario (ad esclusione degli importi per i quali non è previsto: diritti di segreteria, concessioni governative, imposte di bollo, oneri di urbanizzazione pagati in relazione alle pratiche amministrative necessarie per effettuare i lavori) dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.11**)

così come è ugualmente valido il bonifico effettuato “on line” (**Risoluzione 7.08.2008 n. 353**). Alla luce degli ultimi chiarimenti forniti con la **Risoluzione 7.06.2012 n. 55** sopra illustrata, l'Amministrazione finanziaria, in riferimento ai necessari elementi del bonifico ha ritenuto non più sostenibili le tesi, contenute nelle seguenti posizioni di prassi, che autorizzavano la detraibilità degli importi relativi ai bonifici incompleti: **Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.3** in cui era consentito detrarre la spesa di un bonifico priva del riferimento normativo, sempre che il contribuente fosse in grado di dimostrare che la spesa fosse riferita ad un intervento di ristrutturazione; **Risoluzione 15.07.2008 n. 300** con la quale pur in presenza di un bonifico non riportante tutti gli elementi richiesti, accordava il beneficio laddove vi fosse stata coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico ed il soggetto destinatario della fattura, nonché tra la ditta a favore della quale era stato emesso il bonifico e quella che aveva emesso la fattura; sulle modalità di pagamento l'Agenzia delle entrate è intervenuta con la **Circolare 21.05.2014 n. 11** fornendo due risposte: una in merito alla detraibilità della spesa se la stessa è sostenuta mediante finanziamento e l'altra riguardante il bonifico con la causale errata. Più precisamente, con la **risposta 4.4**: viene riconosciuto il beneficio a condizione che la società erogante il finanziamento versi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire l'effettuazione della ritenuta del 4% (8% con decorrenza 1° Gennaio 2015) in capo all'impresa beneficiaria. Resta fermo l'obbligo di esibizione della copia della ricevuta del bonifico da parte del contribuente (in ogni caso l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione). Con la **risposta 4.5**: viene garantita la spettanza del beneficio nelle ipotesi in cui il contribuente abbia erroneamente indicato nella causale del bonifico i riferimenti normativi afferenti la detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sempre che l'errore materiale non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% (8% con decorrenza 1° Gennaio 2015). Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione;

- la documentazione relativa alle spese per le quali è previsto che il pagamento possa non essere eseguito con bonifico bancario, quali gli oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP), pagata dal

contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile (**Risoluzione 18.08.2009 n. 229**);

- la dichiarazione dell'amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino. Con la **Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.4** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale dichiarazione è sufficiente per la fruizione del beneficio fiscale, in quanto l'obbligo di conservazione della documentazione in originale è in capo all'amministratore. Per le spese sulle parti comuni sostenute nel corso del 2006, la dichiarazione dell'amministratore dovrà contenere anche le informazioni utili per individuare la percentuale di detrazione spettante in relazione alla data di emissione delle fatture (**Risoluzione 4.06.2007 n. 124, risposta 2**);
- ricevuta di presentazione alla ASL, della comunicazione, in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri prevedano l'obbligo di tale notifica preliminare.

In ordine agli adempimenti connessi alla spettanza dell'agevolazione, l'amministrazione finanziaria ha precisato (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta n. 1.1**) che la dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un professionista da trasmettere al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono completati i lavori, il cui importo complessivo sia risultato superiore a 51.645,69 euro, non è più considerata obbligatoria alla luce del differente limite di detraibilità decorrente dal periodo di imposta 2003 (euro 48.000,00). Sul punto, con la **Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.3**, l'Amministrazione Finanziaria conferma la non obbligatorietà della dichiarazione di esecuzione lavori, anche in relazione alle spese il cui limite è fissato ad euro 96.000,00. Ciò sulla base delle previsioni del Provvedimento del 2/11/2011 A.E, prot. n. 2011/149646, che elenca i documenti la cui conservazione è necessaria ai fini del controllo documentale: tra questi non figura la predetta dichiarazione, benchè essa sia ancora prevista dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.M. n. 41/1998.

In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile:

- se più di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende usufruire della detrazione, il modulo di comunicazione di inizio lavori, se ancora dovuto, con la relativa documentazione allegata può essere trasmesso da uno soltanto di essi (**D.M. 6/03/1998 e Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 7.1**). In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che non ha trasmesso il suddetto modulo deve indicare il codice fiscale del soggetto che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto;
- in presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, il diritto alla detrazione da parte degli altri soggetti non si perde qualora venga esposto nella

dichiarazione dei redditi il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 4.4**);

- in caso di non coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico, la detrazione è consentita se nel bonifico risulta (anche o solo) il nominativo di chi ha inviato la comunicazione. In presenza di un coniuge intestatario della comunicazione e del bonifico e l'altro coniuge intestatario della fattura, il primo può detrarre la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 4.5 e Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 7.1**);
- nel caso in cui la partecipazione alle spese di più soggetti non coincida con le proprie quote di possesso è necessario annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.5.3**);
- qualora il contribuente abbia inviato la comunicazione al Centro Operativo ma le fatture relative alle spese sostenute ed il bonifico bancario riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull'intero importo purchè venga annotato sul documento di spesa il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.8**).
- nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1**).

In data 2 novembre 2011 l'amministrazione finanziaria ha emanato il Provvedimento, prot. n. 2011/149646, contenente le previsioni inerenti la conservazione della documentazione da esibire, da parte del contribuente, all'amministrazione finanziaria, in caso di controllo della dichiarazione. In tale Provvedimento, tra l'altro è precisato che nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, il contribuente può rendere un'autocertificazione attestante la data inizio lavori e la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili (**Circolare 1.06.2012, n. 19, risposta 1.5**).

Soggetti che possono usufruire della detrazione

Possono fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell'IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un "titolo idoneo", l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.

Hanno quindi diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione), e i detentori dello stesso quali l'inquilino e il comodatario (previo consenso del legittimo possessore).

Costituisce "titolo idoneo" per la fruizione della detrazione anche la sentenza di separazione con la quale è assegnato ad un coniuge l'immobile intestato all'altro coniuge. Tale circostanza, in presenza delle altre condizioni normative, consente all'assegnatario di beneficiare della detrazione sulle spese affrontate riconducibili all'art. 16-bis TUIR (**Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.2**).

Relativamente ai soci di cooperative sono legittimati i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale ed i soci di cooperative a proprietà indivisa, (in qualità di detentori) assegnatari di alloggi, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile.

Non è ammessa direttamente alla fruizione della detrazione la cooperativa edile formata dai proprietari delle unità immobiliari che hanno provveduto alla sua costituzione per avviare la ristrutturazione dello stabile (**Risoluzione 17.11.2008 n. 442**).

Qualora le spese per i lavori siano sostenute dal detentore (locatario, comodatario) al fine di fruire della detrazione è necessario che:

- l'atto che attribuisce loro il titolo (contratto di locazione e di comodato) sia regolarmente registrato;
- siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La detrazione compete anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori purchè ne sostengano le spese e quindi risultino destinatari delle relative fatture ed abbiano provveduto al pagamento con bonifico. Sul punto, con la **Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1**, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabili i chiarimenti forniti con la **Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1**, in merito alla possibilità di detrarre la spesa da parte del familiare convivente nel caso in cui le fatture e i bonifici non siano a lui intestati con la possibilità di provvedere all'annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta. Tale annotazione, tuttavia, deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.

Anche in caso di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni, con immobile di esclusiva proprietà del solo coniuge incapiente, secondo l'Agenzia delle Entrate (cfr. **Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.2**) il familiare convivente può portare in detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, le spese sostenute relative ai predetti lavori condominiali a prescindere dalle modalità di pagamento adottate (nel caso di specie, assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi). Ciò in quanto il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 Novembre 2011 non stabilisce modalità particolari con le quali i singoli condomini debbano versare le somme dovute al condominio. Sul documento rilasciato dall'amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spesa in questione il coniuge convivente dovrà, comunque, indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese.

Lo status di convivenza deve, però, sussistere già al momento in cui si attiva la procedura, cioè, nei casi per i quali è ancora prevista, dall'inoltro della comunicazione preventiva all'Amministrazione finanziaria (**Circolare 12.6.2002 n. 50, risposta 5.1**).

Per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. In questi casi non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato (**Circolare 11.05.1998 n. 121, risposta 2.1**).

Le detrazioni spettano al familiare per i costi sostenuti da questi per la ristrutturazione di qualsiasi abitazione in cui venga "esercitata" in linea generale la convivenza. Infatti in riferimento al convivente, con la **Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1** è stato precisato che: "... non è invece richiesto che l'immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza" (si vedano anche **Risoluzione 12.06.2002 n. 184 e Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10**). Pertanto tutte le abitazioni a disposizione del nucleo familiare, ad esempio anche una seconda o una terza casa, possono essere ristrutturate dal familiare convivente, con relativo riconoscimento del beneficio fiscale, in presenza dei restanti presupposti normativi.

In caso di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria lo stato di convivenza può essere attestato anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il soggetto che detiene l'immobile a titolo di comodato o locazione, ed il familiare convivente hanno diritto alla detrazione anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario.

La detrazione compete anche al futuro acquirente dell'immobile, a condizione che:

- sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell'unità immobiliare (da ultimo **Risoluzione 08.02.2008 n. 38**);
- per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio delle Entrate competente.

Non è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore ciò in quanto l'autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente.

Sono inoltre ammessi all'agevolazione anche i singoli condomini per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali indicate dall'articolo 1117 del codice civile, nei limiti della ripartizione millesimale delle spese e nei limiti delle quote effettivamente pagate all'amministratore. Per gli interventi sulle parti comuni, all'invio del modulo per la preventiva comunicazione al Centro Operativo o all'indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione (quadro AC) ed agli adempimenti relativi alla detrazione provvede lo stesso amministratore. Tuttavia laddove non esista possibilità di accordo tra i condomini sulla gestione delle parti comuni di un edificio, potrà essere nominato dall'autorità giudiziaria anche un rappresentante giudiziale del condominio. Secondo l'Amministrazione finanziaria (**Risoluzione 21.07.2008 n. 314**) tale soggetto è legittimato a tutti gli

adempimenti inerenti la gestione dell'agevolazione, compresa la certificazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi necessari ai fini dell'imputazione/suddivisione della spesa per ciascun proprietario.

Per i lavori eseguiti sulle parti comuni dei condomini, l'amministratore deve rilasciare una certificazione dalla quale risultino: le generalità ed il codice fiscale di chi rilascia la certificazione, gli elementi identificativi del condominio, l'ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento, la quota parte millesimale imputabile al condomino al quale viene rilasciata detta certificazione.

Tale documento deve essere rilasciato dall'amministratore solo in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino. Nel caso in cui la certificazione dell'amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo condomino, mentre le spese sono state sostenute anche dal coniuge di quest'ultimo, l'interessato può attestare sulla detta certificazione il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione con l'altro coniuge (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 4.6**). In tal senso si veda anche la **Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.2** sopra riportata riguardante il familiare convivente.

In merito alla problematica relativa all'esecuzione di lavori su parti comuni, in assenza dell'obbligo giuridico di nominare un amministratore (c.d. "condominio minimo", edificio composto da un numero non superiore a otto condomini) la **Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.3** ha precisato che il "condominio" è ugualmente costituito. Pertanto, al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni, prevista dall'articolo 16-*bis* del TUIR, i condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale del condominio ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del condominio stesso. Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr. articoli 1123 e seguenti).

La **Risoluzione 25.06.2008 n. 264** ha chiarito che i costi di installazione di un ascensore in un condominio, nell'ambito di interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche, sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati dall'assemblea ma sono stati autorizzati dal Comune.

La detrazione spetta infine anche agli imprenditori individuali ed ai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR n. 917/86 (soggetti che producono redditi in forma associata), limitatamente alle abitazioni diverse da quelle strumentali o merce.

Detrazione da parte degli eredi

In caso di successione dell'immobile oggetto di agevolazione, il beneficio fiscale (quote residue) si trasmette per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In sostanza a chi ne può disporre a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale (**Circolare 10.6.2004 n. 24, risposta 1.1**). A tale riguardo si precisa che:

- se l'immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l'erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;
- nel caso di più eredi e l'immobile sia libero (a disposizione), spetta in parti uguali agli eredi;
- nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
- nel caso in cui il coniuge superstite rinuncia all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, inoltre, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene.

In relazione al requisito della "detenzione materiale e diretta", l'amministrazione finanziaria, con la **Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.2** ha precisato che non potrà continuare a fruire della detrazione l'erede che abbia concesso in comodato l'immobile su cui sono stati effettuati gli interventi. Con la **Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.1** viene ribadito che anche nel caso in cui l'avente diritto della detrazione (*de cuius*) era il conduttore dell'immobile, il beneficio si trasferisce all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione.

Vendita - donazione dell'immobile

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare (**art. 16 bis comma 8 TUIR**).

Il legislatore ha voluto stabilire che in caso di vendita dell'unità immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle rate di detrazione, la detrazione invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi si trasferisca all'acquirente. Tali interventi aumentando il valore dell'immobile hanno influenzato il prezzo di acquisto ed hanno comportato una traslazione dell'onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi (**Circolare 24.02.1998 n. 57**).

Tuttavia come chiarito dalla **Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.6**, dalle compravendite effettuate con data successiva al 17 settembre 2011 (**art. 2, commi 12 bis e ter del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14/2011**) le parti possono accordarsi per l'utilizzo delle residue rate da parte del cedente, in luogo del cessionario e tale accordo può essere previsto anche per le cessioni a titolo gratuito. In assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento le rate residue della detrazione competono all'acquirente, secondo la regola generale prevista dalla norma.

Come accennato, benchè il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, la disposizione può trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell'immobile e, quindi, anche nelle

cessioni a titolo gratuito (**Circolare 24.02.1998 n. 57**): in caso di donazione la detrazione è attribuita al donatario, salvo diverso accordo.

Nel caso in cui la spesa sia sostenuta dal detentore (conduttore comodatario), questi continua ad avere diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa. Per determinare in concreto chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno. Queste regole introdotte dalla **Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.14**, sono state confermate dalla **Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.8**, anche nell'ipotesi di opzione di mantenimento della detrazione in capo al cedente.

Il trasferimento a terzi di una quota dell'immobile non è, invece, idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell'intero immobile. Pertanto qualora la vendita sia solo di una quota dell'immobile e non del 100%, l'utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.8 e Circolare 12.05.2000 n. 9, risposta 2.1.13**). Nei casi affrontati dalle due citate circolari si realizza un frazionamento del diritto di proprietà e viene negato il trasferimento all'acquirente delle rate di detrazione non ancora utilizzate dal venditore, per motivi di cautela fiscale, al fine di evitare arbitrari spostamenti del diritto alla detrazione.

Diversamente, nel caso affrontato dalla **Risoluzione 24.03.2009 n. 77**, il trasferimento della quota del 50% dell'immobile ristrutturato al soggetto che è già proprietario del restante 50%, consolida l'intera proprietà dell'immobile in capo allo stesso acquirente: sarà quindi possibile attribuire, in questo caso, la detrazione all'acquirente proprietario pro quota che acquisisce la restante parte (il caso riguardava due ex conviventi che avevano affrontato spese per la ristrutturazione dell'immobile).

Acquisto immobili ristrutturati

L'agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la ristrutturazione dell'intero edificio sia stata effettuata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione o dalla cooperativa edilizia che provvede successivamente alla alienazione o assegnazione delle unità immobiliari, come previsto, con decorrenza 1° gennaio 2012, **dall'art. 16 bis, comma 3 TUIR** ed in precedenza **dall'art. 9, comma 2, Legge n. 448/2001** (da ultimo modificato dall'**art. 1, comma 48, Legge n. 190/2014**, con decorrenza 1° gennaio 2015).

Ai fini della detrazione, non devono essere effettuati i seguenti adempimenti:

- invio della comunicazione al C.O. di Pescara;
- pagamento con bonifico bancario.

A tal fine si precisa che:

- l'acquirente o assegnatario dell'immobile può fruire di una detrazione del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) da calcolare su un ammontare

forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione;

- il prezzo su cui calcolare la detrazione (36%, 50%, 40% sul 25% del prezzo indicato in atto) comprende anche l'IVA, trattandosi di un onere addebitato all'acquirente unitamente al corrispettivo di vendita dell'immobile (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.6**);
- l'agevolazione è relativa all'acquisto dell'immobile residenziale, e non alla pertinenza, tuttavia nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite normativo. (**Circolare 10.6.2004 n. 24, risposta 1.3**). L'amministrazione finanziaria, con la **Circolare 18.09.2013 n. 29, capitolo 2** ha precisato che: *"L'innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l'incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000 si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui al successivo comma 3 del medesimo art. 16-bis del TUIR, assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell'unità immobiliare. Ciò in quanto gli interventi oggetto del comma 3 (restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia) coincidono con quelli ammissibili alla detrazione in base al comma 1..."*
- nel caso in cui con il medesimo atto vengono acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa va riferito ad ogni singolo immobile (**Circolare 10.6.2004 n. 24, risposta 1.3**).

Dal 1° ottobre 2006 (data rogito) il limite di spesa di 48.000,00 euro su cui applicare la detrazione va rapportato alla singola unità immobiliare, quindi l'importo deve essere ripartito fra soggetti che ne hanno diritto. È possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a condizione che venga stipulato un preliminare di vendita dell'immobile e che ne sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Se gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui viene stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o per il periodo di imposta in cui sono stati pagati o per il periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.7**). La normativa inerente la detrazione prevede il rispetto di precisi limiti temporali, riguardanti l'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa o cooperativa e la sottoscrizione del rogito notarile per l'alienazione o assegnazione dell'unità immobiliare, facente parte dello stabile ristrutturato.

In particolare l'agevolazione spetta qualora la compravendita o l'assegnazione intervenga:

- entro il 30 giugno 2012, se i lavori sono stati eseguiti tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011;
- entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, se questi sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 2011.

- entro 18 mesi se alla data del 1° gennaio 2015 (de correnza di entrata in vigore **dell'art. 1, comma 48, Legge n. 190/2014**) non erano già scaduti i termini precedentemente previsti (6 mesi).

Al fine di illustrare le diverse tempistiche sopra riportata si ricorda che l'articolo 1, c. 17, lett. b), della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008, come modificato, da ultimo, dall'articolo 2, c. 10, lett. c), della L. n. 191/2009) aveva ripristinato la detrazione del 36% per l'acquisto di unità abitative facenti parte di edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro o risanamento conservativo, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie. Ciò in quanto questa tipologia di agevolazione non era stata prorogata dalla Finanziaria 2007, pertanto non essendoci continuità tra la disposizione originaria e la Finanziaria 2008, la detrazione rimane, comunque, preclusa qualora i lavori di ripristino abbiano avuto inizio prima del 1/01/2008.

Si rammenta, tuttavia, che gli interventi sopra indicati continuano ad essere agevolati per gli acquisti effettuati (vale la data dell'atto) entro il 30 giugno 2007 di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati entro il 31 dicembre del 2006, come disposto dall'articolo 1, comma 121 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006).

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione della seguente documentazione:

- atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti il rispetto dei termini sopra indicati;
- nel caso in cui l'atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, deve essere esibita da parte del contribuente una dichiarazione rilasciata dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate.

Da ultimo, in ordine alla cessione dell'unità immobiliare "agevolata" si segnala la **Risoluzione 1.12.2008 n. 457**, riguardante l'acquisto di un immobile ad uso abitazione e due garage, da parte di una coppia di contribuenti nel corso del periodo di imposta 2006. La cessione era stata effettuata da un privato che a sua volta aveva provveduto all'acquisto dei beni immobili (facenti parte di un complesso residenziale composto da 30 unità abitative) da una impresa di costruzioni che aveva ultimato la ristrutturazione entro il 31/12/2004. Ancorché il cedente, avente diritto all'agevolazione, non avesse fruito della stessa nei periodi di imposta 2004 (anno di acquisto e corresponsione del prezzo) e 2005, l'Amministrazione finanziaria, con decorrenza 2006, conferma che i nuovi acquirenti sono egualmente ammessi al beneficio fiscale.

Acquisto o costruzione parcheggi pertinenziali

Per usufruire dell'agevolazione per la realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse anche di proprietà comune, gli stessi devono essere pertinenziali ad una unità immobiliare ad uso abitativo (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.5.4**).

Si possono distinguere due diverse fattispecie (**Circolare 24.02.1998 n. 57 e Circolare 11.05.1998 n. 121**):

a) Acquisto di box pertinenziale

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione della seguente documentazione:

- atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;
- dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
- laddove ancora prevista, ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (**Risoluzione 24.12.1999 n. 166**).

In relazione a tale ultimo adempimento l'Amministrazione finanziaria ha precisato, con la **Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.2** che la soppressione dell'adempimento relativo alla comunicazione preventiva, decorre dagli acquisti di box avvenuti dal 2010, stante l'entrata in vigore (14 maggio 2011) della semplificazione introdotta dall'**articolo 7, comma 2, lett. q) D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011**.

La detrazione IRPEF non opera comunque sul costo effettivo di acquisto del bene, bensì su quello di realizzazione e costruzione, pertanto, rimane obbligatorio, ai sensi della risoluzione sopra citata, il rilascio della necessaria documentazione da parte dell'impresa.

Per quanto riguarda il bonifico esso deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (in linea generale: proprietario o titolare del diritto reale dell'unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box) tuttavia, fermo restando tale vincolo pertinenziale (che deve risultare dall'atto di acquisto) l'amministrazione finanziaria ha ritenuto ammissibile la detrazione in capo al soggetto, familiare convivente, che abbia effettivamente sostenuto la spesa, mediante attestazione sulla fattura (intestata all'altro familiare) che le spese per gli interventi agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico (cfr. **Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.6**). Si ricorda che già con **circolare n. 15/E del 2005, par. 7.2**, era stato ritenuta ammissibile la fruizione della detrazione in esame da parte del coniuge convivente per la costruzione di un box pertinenziale di proprietà dell'altro coniuge, a carico del primo.

In caso di versamento di acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell'anno d'imposta e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa, a condizione che (**Circolare 20.06.2002 n. 55, risposta 1**):

- il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato;
- da tale compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e box.

La **Risoluzione 8.02.2008 n. 38** ha precisato che nessun beneficio può essere riconosciuto a chi acquista box o posti auto pertinenziali all'abitazione, se la spesa viene sostenuta prima dell'atto di acquisto, in assenza di un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato. Con la **Risoluzione 13.01.2011 n. 7** viene ulteriormente precisato che, per l'acquisto dei box, fermo restando la condizione normativa del vincolo pertinenziale tra l'abitazione e l'autorimessa, in assenza del contratto preliminare regolarmente registrato, è possibile provvedere al pagamento con l'emissione del bonifico nella stessa giornata della stipula del rogito senza perdere il diritto alla detrazione.

Differente l'interpretazione data dall'Amministrazione finanziaria con la **Risoluzione 7.07.2008 n. 282** in relazione ad un caso simile. È stato, infatti, chiarito che nel caso di assegnazione da parte di cooperative edilizie, ai fini della fruizione della detrazione, non è necessario l'atto di vendita né il preliminare di vendita, dal momento che il vincolo pertinenziale tra box e abitazione è dimostrato dall'accoglimento della richiesta di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione della cooperativa e trascritta nei libri sociali della cooperativa che, ai sensi dell'articolo n. 2421 del Codice civile sono obbligatori. Pertanto, in tale ipotesi, il contribuente può usufruire delle detrazioni sugli acconti versati a seguito del solo atto di assegnazione.

b) Costruzione del box pertinenziale (Circolare 10.6.2004 n.24, risposta 1.2)

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione della seguente documentazione:

- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione, che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
- ricevuta raccomandata (laddove ancora prevista) al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Salvaguardia dei boschi

L'agevolazione in esame si applica anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico (**Art.9, comma 6, L. n. 448/2001 - D. M. n. 124/2002**).

La spesa su cui spetta la detrazione del 36% non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute nell'anno 2002;
- euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione di:

- copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori;
- fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione atta a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
- bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- la documentazione relativa alle eventuali spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio pagamenti di ritenute d'acconto operate sui compensi).

Rate non detratte

In caso di lavori per i quali, nonostante ricorressero tutte le condizioni per usufruire della detrazione, il contribuente abbia omissso di richiedere il beneficio in precedenti dichiarazioni dei redditi, potrà detrarre nell'attuale dichiarazione la quota relativa al 2014, indicando il numero della rata corrispondente (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.2**).

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione dei documenti previsti nella parte generale e/o nei capitoli riferiti al tipo di spesa.

Rateazione per i soggetti con età non inferiore a 75 e 80 anni (Circolare 5.03.2003 n. 15)

Dall'anno 2003 e fino al periodo di imposta 2011, i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), potevano optare per una diversa ripartizione della spesa, rispetto alle dieci rate ordinariamente previste per gli altri contribuenti. Le scelte effettuate dai contribuenti di età non inferiore a settantacinque anni vengono trasmesse ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da tali soggetti. L'articolo 4 del D.L. n. 201/11, con decorrenza

dalla spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2012 non ha confermato le particolari modalità di rateizzazione sopra descritte, pertanto ogni contribuente, indipendentemente dall'età, a partire dalla dichiarazione presentata nel 2013, dovrà suddividere la spesa in 10 rate di pari importo.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Immobile oggetto di ristrutturazione	<ul style="list-style-type: none"> - Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara per i lavori iniziati antecedentemente il 1° gennaio 2011; - Copia della ricevuta postale della raccomandata, per i lavori iniziati antecedentemente il 1° gennaio 2011 con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori e verifica che la stessa sia stata inviata prima o lo stesso giorno della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa; - abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute; - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati; - Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; - Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori); - Autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006 attestante l'importo delle spese di ristrutturazione sostenute da ciascuno dei contitolari; - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione; (In assenza di Amministratore sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta) - Atto di cessione dell'immobile nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente.
Acquisto immobile ristrutturato da impresa	<ul style="list-style-type: none"> - Atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il numero dei contitolari; - nel caso in cui l'atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, dichiarazione rilasciata dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate; - Autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006 attestante l'importo delle spese di acquisto sostenute da ciascuno dei contitolari.
Acquisto box pertinenziale	<ul style="list-style-type: none"> - Atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità e il numero dei contitolari; - Dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione; - Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati; - Ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi; per gli acquisti effettuati dal 2010 l'obbligo della raccomandata è sostituito dall'indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi; - Autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006 attestante l'importo del costo di costruzione riferibile a ciascuno dei contitolari.
Costruzione box pertinenziale	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo; - Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati; - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati; - Ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi; per i lavori eseguiti dal 2010 l'obbligo della raccomandata è sostituito dall'indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi; - Autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006 attestante l'importo delle spese di costruzione sostenute da ciascuno dei contitolari.

Salvaguardia boschi	<ul style="list-style-type: none"> - Copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori e verifica che la stessa sia stata inviata prima della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa; - Fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi effettuati; - Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; - Documentazione relativa alle eventuali spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario
Acquisto - donazione dell'immobile sul quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione	<ul style="list-style-type: none"> - Atto di acquisto o donazione; - Stralcio della dichiarazione dei redditi del venditore o del donante; - Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario; - Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; - Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente il 1° gennaio 2011; - Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio per pagamenti relativi oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori); - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino. (In assenza di Amministratore sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta)

Tipologia	Documenti
Immobile acquisito in eredità	<ul style="list-style-type: none"> - Autocertificazione dalla quale risulti la disponibilità del bene; - Autocertificazione con la quale si attesta la condizione di erede; - Dichiarazione dei redditi del deceduto; - Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente il 1° gennaio 2011; - Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario; - Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; - Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio per pagamenti relativi oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori); - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino. (In assenza di Amministratore sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta)

Spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, volte all'arredo degli immobili ristrutturati, indicate nella sezione IIC del quadro E, rigo E57

L'articolo 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 ha introdotto una detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati all'arredo di una unità abitativa oggetto di interventi di ristrutturazione. Il citato comma 2 dispone testualmente:

“Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro”.

Con la c.d. legge di stabilità, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 139 il legislatore ha prorogato l'agevolazione fino al 31/12/2014 alle stesse condizioni e con i medesimi limiti. L'articolo 1, comma 47 della Legge 29 dicembre 2014, n. 190 ha ulteriormente prorogato l'agevolazione fino al 31/12/2015 precisando che le spese in questione spettano indipendentemente dall'importo di quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Con la **Circolare 18.09.2013 n. 29, capitolo 3**, l'amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti sull'argomento, in parte richiamando precedenti posizioni di prassi già emanate (**Circolare “quadro” 16.07.2009 n. 35** e **Circolare 23.04.2010 n. 21**) con riferimento ad una simile agevolazione che ha trovato applicazione per le spese sostenute dal 7/02/2009 al 31/12/2009 (art. 2 del D.L. n. 5/2009).

Con la **Circolare 21.05.2014 n. 11** sono stati forniti ulteriori chiarimenti, oggetto di specifica trattazione nel proseguo del capitolo.

Tipologie di beni agevolabili e limiti di spesa

Possono beneficiare della vigente agevolazione le spese documentate, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, entro il limite massimo di euro 10.000,00 (da applicare ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o della parte comune oggetto dell'intervento) per l'acquisto di:

- mobili;

- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica (nonché per i grandi elettrodomestici per i quali non è obbligatoria l'etichetta energetica).

La **Circolare 18.09.2013 n. 29** chiarisce che tale beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. L'acquisto dei beni può essere effettuato in Italia o all'estero.

A titolo esemplificativo tra i "mobili" agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica. L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.

Ai fini dell'individuazione dei "grandi elettrodomestici", in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, secondo l'amministrazione finanziaria, costituisce utile riferimento l'elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:

"GRANDI" ELETTRODOMESTICI DETRAIBILI (Allegato 1 B D.Lgs. n. 151/2005)
• Grandi apparecchi di refrigerazione
• Frigoriferi
• Congelatori
• Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
• Lavatrici
• Asciugatrici
• Lavastoviglie
• Apparecchi per la cottura
• Stufe elettriche
• Piastre riscaldanti elettriche
• Forni a microonde
• Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti
• Apparecchi elettrici di riscaldamento
• Radiatori elettrici
• Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani
• Ventilatori elettrici
• Apparecchi per il condizionamento come definiti dal DM 02.01.2013
• Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.

Modalità di pagamento

Circa le modalità di pagamento delle spese, sebbene la norma non abbia individuato uno specifico "canale", essendo la nuova agevolazione strettamente collegata alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici devono essere pagate con le stesse modalità, cioè mediante bonifico bancario o postale, da parte dello stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.

Si ricorda che le prime indicazioni in tal senso sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 4 luglio 2013. Pertanto, alla luce delle predette precisazioni nei bonifici dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Stante la precisazione contenuta nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate si ritiene corretto, indicare (anche per i mobili ed elettrodomestici) come causale, il riferimento normativo dei lavori edilizi: *"Art. 16-bis) del TUIR"*.

Con la **Circolare 18.09.2013 n. 29**, ai fini dell'accesso all'agevolazione e per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, viene precisato che è possibile utilizzare anche:

- carte di credito;
- carte di debito (c.d. "bancomat").

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Ne consegue che, a seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:

- nel caso del bonifico al momento dell'effettuazione;
- nel caso di pagamento con carte di credito e bancomat il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;

Nel primo caso rimane fermo l'obbligo, da parte di banche o poste di operare la ritenuta d'acconto del 4%, introdotta dall'art. 25 del DL n. 78/2013 (8%, con decorrenza 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 657, Legge n. 190/2014) come ribadito dall'amministrazione finanziaria con la **Circolare 21.05.2014 n. 11, punto 5.3**. In caso di pagamento con carte di credito e di debito (bancomat), invece, poiché manca una specifica causale che consenta agli istituti di credito di individuare le transazioni che godono della detrazione, la ritenuta d'acconto del 4% non potrà essere applicata.

In caso di beni acquistati all'estero, se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e correlativamente non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero (cfr. **Circolare 21.05.2014 n. 11, punto 5.5**).

Controlli documentali CAF

Sotto il profilo della conservazione della documentazione per i possibili controlli, da parte dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente dovrà esibire:

1. le ricevute dei bonifici, (per i quali deve essere utilizzato lo stesso modulo di quelli utilizzati per la detrazione del 50)%;
2. le ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o bancomat, e relativa documentazione di addebito sul conto corrente;
3. le fatture o gli scontrini (cfr. **Circolare 21.05.2014 n. 11, punto 5.4**) di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati.

In ordine alla "precondizione" per poter beneficiare della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, richiamata dall'art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013: "*Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1...*" ossia quei soggetti che sostengono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui a tutte le tipologie dell'articolo 16-bis) TUIR, la **Circolare 18.09.2013 n. 29, capitolo 3.2** ne restringe l'ambito di fruizione. Ciò in quanto riconosce la detrazione sulle spese esclusivamente ai contribuenti che sostengano le seguenti ulteriori spese di natura edilizia "in senso tecnico":

1. di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;

2. di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
3. di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001,
4. di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
5. necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
6. di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie

La “precondizione” pertanto non può ritenersi soddisfatta, ad esempio, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia sostenuto esclusivamente spese di cui all'art. 16-bis) comma 1, lett. f) TUIR, “*relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi*”, a meno che non si realizzino, congiuntamente, ad esempio lavori riconducibili alla manutenzione straordinaria di cui all'art. 16-bis) comma 1, lett. b) TUIR (punto 2 elenco sopra riportato) “*...Detta verifica, concretizzando un accertamento fattuale sulla tipologia di intervento, deve essere effettuata caso per caso, con riferimento alla fattispecie concreta*” (cfr. **Circolare 14.05.2014 n. 10, punto 7.1**). L'assimilazione quanto meno alla manutenzione straordinaria, ai fini della detraibilità del costo dei mobili ed elettrodomestici deve essere valutata caso per caso, anche per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'art. 16-bis) comma 1, lett. h) TUIR: “*..... tenendo conto che sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell'innovazione (Circolare n. 57/E del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria*” (**Circolare 21.05.2014 n. 11, punto 5.1**). La stessa circolare, tuttavia, precisa che, gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia, di cui all'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, nr. 10, sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria.

<p>Tipologie di interventi ritenuti “precondizione” per riconoscere l'agevolazione sull'acquisto mobili ed elettrodomestici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interventi sulle singole unità immobiliari residenziali (manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);</i> • <i>Interventi sulle parti comuni di edifici residenziali (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,</i>
---	---

	<p style="text-align: center;"><i>risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Interventi su immobili danneggiati da eventi calamitosi;</i> • <i>Interventi di restauro, risanamento edilizio e ristrutturazione eseguiti da imprese di costruzione o da cooperative edilizie.</i>
--	---

E' importante precisare che le spese per lavori su parti comuni di edifici condominiali consentono al singolo condomino di beneficiare pro quota della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ma non di detrarre le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare. Mentre sono agevolabili e detraibili gli acquisti di arredi destinati alle "parti comuni": guardiole, appartamento portiere, sala riunioni ecc...

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare 21.05.2014 n. 11, punto 5.2**, ha escluso la possibilità di riconoscere il beneficio in caso di acquisto di box auto pertinenziale, ai sensi dell'art. 16-bis) comma 1 lett. d) TUIR qualora il contribuente sostenga costi per l'arredo del box (nel caso di specie armadiature e mobile lavanderia).

Infine il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso. In altri termini, l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi, di cui all'art. 16-bis) TUIR, richiamati dalla **Circolare 18.09.2013 n. 29, capitolo 3.2**

Beneficiari e cronologia sostenimento spese

Per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi di "ristrutturazione" e la data a decorrere dalla quale devono essere sostenute le spese per detti interventi, in assenza di precise indicazioni da parte del legislatore la **Circolare 18.09.2013 n. 29** chiarisce che i soggetti ammessi alla detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono i medesimi contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio che abbiano sostenuto le predette spese dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dell'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 83/2012) al 31 dicembre 2015 (come previsto dall'articolo 1, comma 47 della Legge 29 dicembre 2014, n. 190). In pratica coloro i quali abbiano sostenuto spese il cui beneficio corrisponde al 50% di quanto sostenuto, nei limiti di euro 96.000,00. La circolare precisa, inoltre, che il sostenimento delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui

detti beni sono destinati. L'importante è che gli arredi siano destinati allo stesso immobile oggetto dei lavori e che non siano pagati prima dell'inizio dell'intervento.

In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2.1**).

La data di avvio potrà essere comprovata:

- dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria;
- ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. nr. 445/2000 (come previsto dal Provvedimento AE del 02/11/2011, prot. 2011/149646).

La detrazione, quindi, viene concessa per le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici effettuate a decorrere dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2015. La percentuale di detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di euro 10.000 e deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, a valere su ogni singola unità immobiliare oggetto degli interventi edilizi (comprensiva delle pertinenze, o della parte comune). Il sopra riportato limite deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell'intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un'unità immobiliare. In tal senso la risposta fornita dall'amministrazione finanziaria con la **Circolare 21.05.2014 n. 11, punto 5.7**.

Si ricorda, infine, che, con la **Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2.5**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora le fatture d'acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall'altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione del 36% (ora 50%) l'agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste) ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
<p>Spese relative all'acquisto di mobili ed elettrodomestici (classe A+, A per i forni) per i quali sia prevista l'etichetta energetica.</p>	<ul style="list-style-type: none">- <i>Fatture o scontrini di acquisto recanti i dati identificativi dell'acquirente o in assenza, per gli scontrini, se via sia una riconducibilità al titolare del bancomat, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati</i>- <i>Documentazione dalla quale si evinca la classe energetica dell'elettrodomestico se previsto l'obbligo dell'etichetta o in caso contrario dichiarazione nella quale si attesta che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo (es. piani di cottura ad incasso)</i>- <i>Ricevute dei bonifici, (per i quali deve essere utilizzato lo stesso modulo di quelli utilizzati per la detrazione del 50%).</i>- <i>Ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o bancomat, e relativa documentazione di addebito sul conto corrente.</i>- <i>Autocertificazione attestante l'utilizzo dei beni nell'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.</i>- <i>Per la data inizio lavori: eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, comunicazione preventiva per ASL, ovvero in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. nr. 445/2000.</i>

Detrazione del 55% su spese per interventi finalizzati al risparmio energetico in edifici esistenti. - Quadro E, sezione IV

La detrazione per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente è stata introdotta dalla Legge n. 296/2006 che ne prevedeva l'applicazione per l'anno l'imposta 2007 ed è stata poi prorogata oltre che modificata nella percentuale di spesa detraibile.

Decorrenza dell'aliquota del 65%

Per gli interventi previsti dalla norma, l'aliquota del 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. **La Circolare n. 29 del 18 settembre 2013** ha precisato che l'utilizzo dell'espressione "*spese sostenute*", senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione della più elevata aliquota del 65% in relazione alla data di avvio degli interventi, comporta che ai fini dell'imputazione delle stesse occorre fare riferimento:

- per le **persone fisiche**, compresi gli **esercenti arti e professioni**, e gli **enti non commerciali** al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a maggio 2013, con pagamenti a maggio, luglio e settembre comporta l'applicazione dell'aliquota del 55% per il pagamento di maggio e dell'aliquota del 65% per i pagamenti di luglio e settembre;
- per le **imprese individuali**, le **società** e gli **enti commerciali** al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

I medesimi principi devono essere applicati anche per quanto riguarda la verifica del sostenimento delle spese nel termine finale.

Si ricorda che per le detrazioni in esame, diversamente da quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è previsto un limite di importo detraibile, variabile in funzione dell'intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile. Ne consegue che la maggiore aliquota del 65%, rispetto all'applicazione dell'aliquota del 55%, comporta nella sostanza una riduzione dei limiti massimi di spesa agevolabile.

I **commi da 344 a 347** della Legge n. 296/06, elencano le tipologie di interventi che determinano il diritto alla detrazione e per ciascun intervento i limiti di detraibilità della spesa.

In particolare:

TIPO D'INTERVENTO	DETRAZIONE MASSIMA per spese sostenute fino al 5.06.2013	DETRAZIONE MASSIMA per spese sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2013
Riqualificazione energetica (art. 1 comma 344)	100.000 euro (55% di € 181.818,18)	100.000 euro (65% di € 153.846,15)
Interventi sull'involucro di edifici (art. 1 comma 345)	60.000 euro (55% di € 109.090,90)	60.000 euro (65% di € 92.307,69)
Installazione di pannelli solari (art. 1 comma 346)	60.000 euro (55% di € 109.090,90)	60.000 euro (65% di € 92.307,69)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art. 1 comma 347)	30.000 euro (55% di € 54.545,45)	30.000 euro (65% di € 46.153,84)

Il successivo **comma 348** prevede esplicitamente che, per poterne effettivamente fruire, occorre fare riferimento:

- all'articolo 1 della Legge n. 449/1997 (legge istitutiva della detrazione del 36%-41% per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio) e successive modificazioni;
- al D.M. n. 41 del 18/02/1998 (regolamento per la fruizione della detrazione di cui sopra) e successive modificazioni;
- oltre ad ulteriori condizioni di carattere tecnico relative alla tipologia degli interventi.

Infine, con il **comma 349**, sono state demandate ad un decreto le disposizioni attuative.

Decreto Interministeriale del 19/02/2007 (integrato dai Decreti Interministeriali del 26/10/2007, del 07/04/2008 e del 06/08/2009) e circolare 31.05.2007 n. 36.

L'agevolazione è delineata mantenendo le modalità previste in relazione alla detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia; da questa, tuttavia, si differenzia per:

- l'entità dell'importo detraibile;
- alcuni aspetti procedurali specificamente previsti in ragione "della rilevanza assunta nell'attuale contesto, nazionale e sopranazionale, della questione energetico ambientale" (**circolare 31.05.2007 n. 36**).

La norma in origine prevedeva che la detrazione spettante dovesse essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta successivi.

Conseguentemente coloro che avevano sostenuto spese nel 2007, hanno nell'anno d'imposta 2009, esaurito la detraibilità delle stesse.

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 all'art. 1 commi da 20 a 24 e 286 è intervenuta, oltre che per prorogare l'applicazione del beneficio, modificando alcuni aspetti previsti dalla precedente norma istitutiva e più precisamente:

- per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10;
- introduce una nuova Tabella di valori energetici con effetto retroattivo a far data dal 1 gennaio 2007 relativamente agli interventi di cui al comma 345;
- per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari, non è richiesto l'attestato di certificazione/qualificazione energetica dell'edificio; inoltre per tali interventi non è più richiesto l'allegato E firmato dal tecnico abilitato ma solo l'allegato F a firma del richiedente;
- la detrazione prevista dall'art. 1 comma 347 della legge 296/2006 è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- per la trasmissione della documentazione viene previsto obbligatoriamente l'invio telematico all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori salvo determinati casi eccezionali (fine dei lavori prima del 30/04/2008 e complessità dei lavori).

Sono state poi introdotte successive modifiche quali:

- a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal co. 4" (art. 6, comma 3, D. Lgs. 30/05/2008, n. 115 - G.U. n. 154 del 03/07/2008 – si veda anche **Risoluzione 26.01.2010 n. 3**);
- ripartizione delle spese sostenute nel 2009 in 5 quote annuali di pari importo (art. 29, comma 6, D.L. 20/11/ 2008, n. 185 convertito dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2 - G.U. n. 22 del 28/01/2009);
- comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate per gli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta (Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009);
- soppressione dell'obbligo di acquisire, relativamente alle spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica dell'edificio (art. 31, Legge 23/07/2009, n. 99);
- l'asseverazione può essere sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che occorre depositare presso le amministrazioni competenti (art. 4, co. 1, lett. a), D.M. 6/08/2009 - G.U. n. 224 del 26/09/2009);
- semplificazioni per la sostituzione di finestre ed alcuni impianti di climatizzazione invernale relativamente alle certificazioni rilasciate dai produttori in luogo dell'asseverazione (non è più richiesta la certificazione dei singoli componenti) (art. 7, co. 2, art. 8, co. 2, art. 9, co. 4, D.M. 6/08/2009 – G.U. n. 224 del 26/09/2009).

La **Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.2**, ha precisato che la possibilità di rateizzare la detrazione per un periodo superiore al triennio, prevista dalla Legge n. 244/2007, ha efficacia a far data dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva.

La **Legge 13.12.2010, n. 220 art. 1 comma 48** ha prorogato il beneficio anche per le spese sostenute nel 2011 prevedendo per tali spese una detraibilità suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

Il **D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, al comma 4**, oltre a prorogare il beneficio per le spese sostenute nel 2012, ha portato tale beneficio a regime includendolo nel nuovo **art. 16 bis comma 1 lettera h del TUIR**.

Il **D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012, al comma 2**, ha prorogato il beneficio per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013, e il **D.L. n. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013** ha prorogato il beneficio fino al 31.12.2013 modificando la percentuale di spesa detraibile che, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31.12.2013, passa dal 55% al 65%.

Infine l'art. 1 comma 139 della Legge 147/2013 "Stabilità 2014" modificando il D.L. 63/2013 ha previsto l'applicazione nella misura del:

- 65 per cento, anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
- 50 per cento, alle spese sostenute dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Oltre che, nella misura del:

- 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
- 50 per cento, per le spese sostenute dall'1 luglio 2015 al 30 giugno 2016,

se le spese sono sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del **codice civile** o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Infine l'art. 1 comma 47 della Legge 190/2014 "Stabilità 2015" modificando ulteriormente il D.L. 63/2013 ha ridefinito le date prevedendo l'applicazione della detrazione nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2015 per tutti gli interventi quindi anche per quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Lo stesso **art. 1 comma 47 della Legge 190/2014 "Stabilità 2015"**, ha ampliato la tipologia degli interventi ammessi prevedendo che, se sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 saranno detraibili nella dichiarazione del prossimo anno anche:

- le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D.Lgs. n. 311/2006, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da bionasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La rateizzazione del beneficio

La **Circolare del 13.05.2011 n. 20 risposta 3.3** ha precisato che per le persone fisiche non imprenditori, in ossequio al principio di cassa, la spesa può essere portata in detrazione nel periodo d'imposta in cui è stata sostenuta anche se riferita ad un intervento che prosegue in più periodi d'imposta e indipendentemente dal periodo nel quale gli interventi si sono conclusi, rilevando quindi che le spese, anche se riferite al medesimo intervento, dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell'anno di sostenimento dell'onere.

Il beneficio spettante deve essere quindi suddiviso in un numero di rate di pari importo, che varia a seconda dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e più precisamente:

- la detrazione per le spese **sostenute nel 2007** poteva essere ripartita in **tre rate** per cui dall'anno d'imposta 2012 non ci sono più rate detraibili;
- la detrazione per le spese **sostenute nel 2008** anche eventualmente per lavori che proseguono quelli iniziati nel 2007, poteva essere ripartita in un numero di rate **da 3 a 10** a seconda della convenienza per cui per l'anno d'imposta 2014 sarà fatta valere la settima se era stato scelto un numero di rate superiore a tre;
- la detrazione per le spese sostenute **nel 2009 e nel 2010** anche eventualmente per lavori che proseguono quelli iniziati negli anni precedenti, poteva essere ripartita esclusivamente **in 5 rate** per cui per l'anno d'imposta 2014 non ci sono rate detraibili se la spesa è stata sostenuta nel 2009, sarà invece fatta valere la quarta se la spesa è stata sostenuta nel 2010;
- la detrazione per le spese sostenute **dal 2011** anche eventualmente per lavori che proseguono quelli iniziati negli anni precedenti, può essere ripartita esclusivamente **in 10 rate** per cui nell'anno d'imposta 2014 sarà fatta valere la quarta (se la spesa è stata sostenuta nel 2011), la seconda (se la spesa è stata sostenuta nel 2012) oppure la seconda (se la spesa è stata sostenuta nel 2013) oppure la prima (se la spesa è stata sostenuta nel 2014).

Riepilogando:

SPESA SOSTENUTA NEL	Numero rate
2007	3
2008	da 3 a 10
2009	5
2010	5
Dal 2011	10

Il limite di detraibilità

L'importo massimo di detrazione fruibile, si riferisce ai singoli interventi agevolabili e rappresenta il limite massimo del risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione.

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili (**Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 6**) sempreché cumulabili ai sensi dei chiarimenti forniti “ *il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, ed è stato sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.*”

In tali casi le spese sostenute andranno indicate nei righi da E61 a E63 con i rispettivi codici che individuano, nella colonna “1 - Tipo intervento”: codice “3” per i pannelli solari e codice “4” per la sostituzione di impianti di climatizzazione.

Qualora, prosegue la circolare, “ *si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio (comma 344) o nell'ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (comma 345) - il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall'allegato E a quale comma della legge Finanziaria intende fare riferimento.*”

In tale caso le spese sostenute andranno indicate nei righi da E61 a E63 indicando il codice “1” o il codice “2” nella colonna “1 - Tipo intervento”.

Edifici interessati

L'agevolazione interessa i fabbricati (o parti degli stessi) appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali, purché esistenti.

Nella **Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 2**, viene rilevato che “... *il Decreto Interministeriale 19/2/2007 sottolinea come finalità della norma sia quella di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (elevando la quota detraibile e riducendo il numero di anni in cui essa deve essere ripartita) per favorirne la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto, dall'agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.*”

Con la stessa circolare l'Agenzia delle entrate ha precisato:

- che può trattarsi di fabbricati di qualsiasi categoria catastale, purché esistenti, e che l'esistenza dell'edificio risulta provata dalla iscrizione dello stesso in catasto (o dalla richiesta di

accatastamento) e dal pagamento dell'ICI se dovuta. Sono esclusi, pertanto, dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione in quanto già assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia;

- che gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di intervento ad eccezione dell'installazione dei pannelli solari.

Con riferimento a queste condizioni e cioè all'esistenza del fabbricato e alla presenza nello stesso di impianto di riscaldamento esistente, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori precisazioni.

La **Risoluzione 12.08.2009 n. 215**, ha chiarito che l'esistenza del fabbricato è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 "unità collabenti" in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente. Anche in questo caso deve però essere dimostrabile che il fabbricato è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal Decreto legislativo n. 311 del 29/12/2006 e che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali verranno effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

La **Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.4** ha precisato che se l'intervento prevede l'installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo alcuni appartamenti e non tutti sono già dotati di impianto di riscaldamento, la detrazione non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto centralizzato ma dovrà essere limitata alle unità immobiliari nelle quali l'impianto era presente; in tale caso, al fine di individuare la quota della spesa detraibile sarà utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.

Con la **Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 4.1** l'Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di beneficiare della detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione con ampliamento, in quanto considera l'intervento come di "nuova costruzione". Ha, invece, dato parere favorevole alla detrazione in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione dell'esistente, solo però in riferimento alle spese sostenute per la parte esistente. In quest'ultimo caso, comunque, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, previsti dall'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, atteso che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento. Sono, invece, agevolabili gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347 per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc).

Cumulabilità con altre agevolazioni

Con la **risposta 8 della Circolare 31.05.2007 n. 36** viene ribadito che gli interventi ammessi alla detrazione del 55% - 65% in molti casi coincidono con quelli per i quali è prevista la detrazione del 50% per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi della Legge n. 449/1997, per questo motivo viene specificato che per lo stesso intervento non è possibile fruire di entrambe le detrazioni (vedi anche **Risoluzione 5.07.2007 n. 152**). È evidente che per la percentuale di spesa detraibile la detrazione del 55% (o del 65%) in linea generale è più conveniente e, quindi, il contribuente opererà per questa detrazione; tuttavia va ribadito che a lavori eseguiti potrebbe verificarsi la mancanza di qualche requisito per fruire del 55% (o del 65%), in tal caso se il contribuente ha espletato tutti gli adempimenti previsti per il 36 o 50% può fruire di quest'ultima detrazione.

Il comma 3 dell'art. 6 del Decreto legislativo 115 del 30 maggio 2008, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi”*. L'Agenzia delle entrate è intervenuta in proposito con la **Risoluzione 26.01.2010 n. 3** precisando che *“.. il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali”*.

Con la **Circolare 23.04.2010 n. 21 risposta 3.3** l'Agenzia ha precisato *“...Il contribuente può avvalersi della detrazione del 55 per cento pur avendo richiesto per il medesimo intervento l'assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo.*

A tal fine, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio sfavore secondo termini e modalità di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998”.

Interventi sulle parti comuni dei condomini: limiti

Con riferimento agli interventi in oggetto, nella **Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 6**, è precisato che *“Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449/97, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge Finanziaria, in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a “parti” di edificio. In tale ipotesi l'ammontare di 100.000 euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.”*

Per l'intervento di cui al comma 344 della legge finanziaria il limite di 100.000 euro di detrazione è complessivo di tutto l'immobile, quindi, se sono presenti nel condominio 20 appartamenti il limite per ciascuno di essi sarà 5.000 euro.

Il comma 2 del D.L. 63/2013 poi modificato dall'**art. 1 comma 139 della Legge 147/2013 "Stabilità 2014"**, e dall'**art. 1 comma 47 della Legge 190/2014 "Stabilità 2015"**, è stato commentato dalla **Circolare n. 29 del 18 settembre 2013** con la quale sono stati forniti i chiarimenti di seguito rappresentati.

Per quanto concerne la nozione di "**parti comuni degli edifici condominiali**", si fa presente che le disposizioni del codice civile disciplinanti il condominio degli edifici sono state recentemente modificate ad opera della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), in vigore dal 18 giugno 2013.

L'art. 1117 del codice civile (Parti comuni dell'edificio) stabilisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

- 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
- 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Il successivo art. 1117-bis del codice civile, inserito dalla citata legge n. 220 del 2012, estende l'applicazione delle disposizioni del codice civile sul condominio degli edifici, in quanto compatibili, a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.

Soggetti che possono fruire della detrazione

Sono ammessi alla detrazione i soggetti residenti e non residenti in Italia, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.

In particolare (art. 2 Decreto 19/02/2007), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della normativa le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che

non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere:

- nella proprietà o nella nuda proprietà;
- in un diritto reale (ad esempio usufrutto);
- in un contratto di locazione (anche finanziaria);
- in un contratto di comodato (registrato).

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione "sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alle detrazioni per le spese di ristrutturazione" anche i **familiari conviventi** con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

A tale proposito la **Circolare 4.04.2008 n. 34, risposte 11.1 e 11.2** ha precisato che:

"I familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione d'imposta a condizione che il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico. Ciò premesso, al fine di usufruire del beneficio si richiede che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori".

La **Circolare 31.05.2007 n. 36** prevede che l'estensione dell'agevolazione ai conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

La **Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1** interviene sulla possibilità di detrarre la spesa da parte del familiare convivente nel caso in cui le fatture e i bonifici non siano a lui intestati prevedendo che *"Fatture e bonifici a lui intestati ... Si tratta di un'indicazione da seguire nella generalità dei casi che non preclude, tuttavia, la possibilità di applicare il più recente orientamento assunto con i documenti di prassi ... , alle medesime condizioni, nel caso in cui la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione. Al riguardo, si precisa che l'annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta."*

Trasferimento dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi

L'argomento è affrontato dalla **Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 7** nella quale viene evidenziato che, *"... in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto, occorre rinviare alla prassi e alla normativa relativa alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie. In base all'art. 1, comma 7,*

della Legge n. 449/97 e alla circolare n. 57/98, la variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare.”

Tali indicazioni hanno trovato conferma nel Decreto 07.04.2008 che ha apportato modifiche al Decreto 19.02.2007 introducendo il nuovo articolo 9bis, che al comma 2 prevede: *“In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'art.1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutte o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.”*

A decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica (**art. 2 commi 12bis e 12ter del D.L. n. 138/2011 come modificato dalla Legge n. 148/2011**).

Tale disposizione è stata poi modificata dal **D.L. n. 201/2011 art. 4 comma 8** che ha previsto *“In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi La detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.”*

Al riguardo la **circolare 19 del 1.06.2012 risposte 1.6 e 1.7**, ha chiarito che **in assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all'acquirente.**

Quindi, nel caso in cui vi sia variazione della titolarità dell'immobile (per atto tra vivi) durante il periodo di godimento dell'agevolazione, si applicano:

- per gli atti stipulati fino al 16 settembre 2011 le stesse regole previste per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie fino a quella data e cioè le quote di detrazione residue si trasferiscono in capo al nuovo proprietario o titolare di diritto reale;
- per gli atti stipulati dal 17 settembre 2011, **in assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all'acquirente.**

Il beneficio permane in capo al conduttore o al comodatario che ha sostenuto le spese qualora cessi il contratto di locazione o di comodato.

Atto tra vivi (vendita, donazione)

Con riferimento agli atti di vendita o donazione intervenuti fino al 16 settembre 2011, i pronunciamenti di prassi relativi alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione (36 – 41 – 50%) indicano che il passaggio delle rate residue all'acquirente avviene quando il venditore cede il 100% dell'immobile ristrutturato (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.14 e Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.8**), ed anche nel caso di cessione del 50% di proprietà del venditore all'acquirente già proprietario del restante 50% (**Risoluzione 24.03.2009 n. 77**).

Decesso dell'avente diritto (successione)

In caso di trasferimento per causa morte del titolare dell'immobile oggetto di agevolazione, il beneficio fiscale (quote residue) si trasmette per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conserva/no la detenzione materiale e diretta dell'immobile, cioè a chi ne può disporre liberamente quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale. A riguardo si precisa che:

- se l'immobile è locato non spetta la detrazione, in quanto l'erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;
- in presenza di più eredi e di immobile vuoto (a disposizione) ogni erede avrà diritto pro quota alla detrazione;
- in presenza di più eredi, nel caso in cui solo uno abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
- il coniuge superstite che rinuncia all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione perde la condizione di erede, pertanto non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, in presenza di altri eredi (figli), neppure questi possono beneficiare delle quote residue se non hanno la detenzione materiale del bene.

Con riferimento al decesso del conduttore e al relativo trasferimento della detrazione, l'Agenzia delle entrate con la **Circolare n. 13 del 9 maggio 2013 al punto 1.1** ha precisato che nel caso di decesso del conduttore che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell'immobile ricevuto in locazione, con relativo consenso del proprietario, **solo l'erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue**. Il chiarimento è stato fornito in relazione alle spese per interventi di ristrutturazione edilizia ma si ritiene che per analogia possa essere considerato anche per le spese relative ad interventi finalizzati al risparmio energetico.

Suddivisione dell'onere

La spesa sostenuta può essere ripartita tra più soggetti aventi diritto, cioè:

- titolari della proprietà o della nuda proprietà;
- titolari di diritto reale (ad esempio usufrutto);
- locatari e comodatari (atti registrati);
- familiari conviventi con il possessore o il detentore dell'immobile.

Con riferimento agli aventi diritto alla detrazione, l'Agenzia delle entrate con la **Circolare n. 13 del 9 maggio 2013 risposta 1.2** ha precisato nel caso di immobile assegnato dal Giudice della separazione al coniuge che non detiene la proprietà dello stesso e che intende realizzare lavori di ristrutturazione sulla casa di cui è assegnataria, **la sentenza di separazione con cui è assegnato a un coniuge l'immobile intestato all'altro coniuge costituisca, ricorrendone ogni altro presupposto, titolo idoneo per fruire della detrazione**. Il chiarimento è stato fornito in relazione alle spese per interventi di ristrutturazione edilizia ma si ritiene che per analogia possa essere considerato anche per le spese relative ad interventi finalizzati al risparmio energetico.

Il soggetto, o i soggetti che possono fruire della detrazione vengono indicati nella scheda informativa da trasmettere all'ENEA.

La ripartizione della spesa in dichiarazione dei redditi si reputa debba essere conseguente a quanto indicato nella predetta scheda informativa e, naturalmente, alla documentazione che attesta il sostenimento della spesa, cioè la fattura e il bonifico; salvo i casi di errore nella compilazione della scheda informativa per i quali la **Circolare del 23.04.2010 n. 21, risposta 3.7**, ha previsto non debba essere presentata una scheda in rettifica ma che è sufficiente, da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, il possesso di documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

Si evidenzia che, secondo la prassi consolidata in riferimento alla detrazione del 36-41-50%, la percentuale di ripartizione tra gli aventi diritto è libera e non segue un concetto di possesso e/o di titolarità, tanto che, ad esempio, a fronte di entrambi i documenti (fattura e bonifico) intestati a due soggetti aventi il titolo è anche possibile che la detrazione venga beneficiata al 100% da uno solo. Va da sé che è necessario indicare sul documento di spesa, la fattura, la modalità e la percentuale di ripartizione.

Al riguardo è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la **Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 11.1**: *“..Con riferimento alla detrazione del 55%, si può, pertanto, ritenere che qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.”*

Quindi se un coniuge ha effettuato la comunicazione all'Enea e il pagamento tramite bonifico, mentre la fattura è intestata all'altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura.

Si segnala inoltre che, come per la detrazione per la ristrutturazione edilizia, non è possibile portare in detrazione le spese sostenute da familiari fiscalmente a carico.

Tipologia di interventi

Con il Decreto Interministeriale 19/02/2007 vengono dettagliatamente specificate le tipologie di intervento ammesse al beneficio fiscale di cui ai relativi commi dell'art. 1 della legge n. 296/06; con la **circolare 31.05.2007 n. 36** si entra ulteriormente nel merito dei singoli interventi.

Trattandosi di indicazioni specificamente tecniche, che attengono quindi ad un ambito professionale del settore, si riportano in sintesi le tipologie di intervento agevolabili con i rimandi ai punti del Decreto e della circolare sopra richiamati.

Va comunque considerato, come previsto dagli artt. 4 e 5 del Decreto 19/02/2007, che per fruire dell'agevolazione del 55% (o del 65%) è necessario l'attestato di certificazione e di qualificazione energetica, che deve essere redatto da un tecnico abilitato, ad eccezione di quanto previsto dalla finanziaria per il 2008 e dall'art. 31 della Legge 23/07/2009, n. 99.

Il **co. 24, lett. c., dell'art. 1, della legge n. 244/07** ha soppresso l'obbligo di far redigere, a cura di un tecnico abilitato, l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, limitatamente agli interventi di:

- sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Con la **Circolare 19.02.08 n. 12, risposta 1.3** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che :

"... La disposizione si rende efficace a far data dal 1° gennaio 2008. Pertanto non può essere applicata alle spese per gli interventi sopra indicati, sostenute nel periodo d'imposta 2007..."

L'**art. 31 della Legge n. 99/2009**, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha soppresso l'obbligo di far redigere, a cura di un tecnico abilitato, l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Riqualificazione energetica (730/2015 Righi E61 – E63 col.1 cod.1)

Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all'art. 1 **comma 344**, legge n. 296/06, si intendono gli interventi:

- relativamente al 2007, che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del Decreto 19/02/07;
- dal 2008, che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato A1 del Decreto 11/03/08
- dal 2010, che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato A2 del Decreto 11/03/08

La circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.1 ha precisato:

"... Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. ..."

"...l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono. ..."

"... L'indice di prestazione energetica richiesto può, essere conseguito anche mediante la realizzazione degli interventi che la legge Finanziaria ai successivi commi individua in maniera puntuale e considera autonomamente agevolabili, ..."

In questo caso naturalmente la spesa verrà considerata in questa tipologia di intervento e non nell'autonoma tipologia di appartenenza.

Importo massimo della spesa detraibile:

per le spese sostenute **fino al 5.06.2013 euro 181.818,18**

per le spese sostenute **dal 6.06.2013 euro 153.846,15**

Importo massimo della detrazione euro 100.000,00

Interventi sull'involucro (730/2015 Righi E61 – E63 col.1 cod.2)

Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'art.1 **comma 345**, legge n. 296/06, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K , evidenziati nella tabella di cui:

- all'allegato D del Decreto 19/02/07, relativamente al 2007;
- all'allegato B (punto 1) del Decreto 11/03/08, per gli interventi effettuati fino al 31.12.2009;
- all'allegato B (punto 2) del Decreto 11/03/08, per gli interventi effettuati dall'1.01.2010.

Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto; la certificazione dei singoli componenti non è più richiesta a seguito delle novità introdotte dal D.M. 06/08/2009.

La **Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.2** ha precisato:

"...Il Decreto 19/02/2007 non menziona gli interventi realizzati sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) nonostante essi siano richiamati dalla legge Finanziaria. L'omissione è dovuta ...ad un errore redazionale ... si ritiene che al momento i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non consentano di usufruire della detrazione prevista dal comma 345. La detrazione potrà tuttavia essere operata ai sensi del precedente comma 344, relativo alla qualificazione energetica globale dell'edificio, qualora l'intervento sulle strutture orizzontali, anche unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio energetico ivi indicati. ...".

A riguardo è necessario segnalare che la Legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 23) ha provveduto a sostituire, con efficacia dal 1° gennaio 2007, la tabella 3 allegata alla Legge Finanziaria 2007 rendendo possibile la detrazione delle spese sostenute per interventi realizzati sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti).

"... Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso. ...".

“...Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegue un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata tabella D, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. ...il tecnico che redige l'asseverazione deve specificare sia il valore di trasmittanza originaria sia quello che viene conseguito con l'intervento. ...”.

Con la **Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.3**, è stato precisato che l'esonero dalla redazione dell'attestato di qualificazione/certificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, previsto dalla Legge finanziaria 2008, ha efficacia a far data dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva.

Con la **Risoluzione 9.12.2008 n. 475** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'intervento di sostituzione dei portoni d'ingresso è riconducibile al regime agevolativo nell'ipotesi in cui il serramento presenti *“le medesime componenti costruttive richieste per le finestre”*, quando cioè si tratta di porta finestra. Successive modifiche normative quali il DPR 2/04/2009 ed in particolare l'art. 4, comma 4, lett. c) del medesimo DPR hanno portato ad una diversa espressione con la **Circolare 23.04.2010 n. 21 risposta 3.2** con la quale l'Agenzia delle entrate ha previsto che *“... i portoni di ingresso,....., rientrano nel campo applicativo dell'agevolazione al pari delle finestre, sempreché si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.”*

Importo massimo della spesa detraibile:

per le spese sostenute **fino al 5.06.2013 euro 109.090,91**

per le spese sostenute **dal 6.06.2013 euro 92.307,69**

Importo massimo della detrazione euro 60.000,00

Pannelli solari (730/2015 Righi E61 – E63 col.1 cod.3)

Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'art. 1 **comma 346**, Legge n. 296/06, si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Le caratteristiche dell'intervento sono individuate:

- all'art. 8 del Decreto 19/02/07;
- alla **risposta 3.3 della circolare 31.05.2007 n. 36**

“ ... il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici...”

I pannelli devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciate da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e

EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o della Svizzera.

L'articolo 8 del Decreto 19/02/2007, così come modificato da ultimo dal Decreto 06/08/2009, fornisce specifiche indicazioni relativamente ai pannelli solari realizzati in autocostruzione.

Con la **Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.3**, è stato precisato che l'esonero dalla redazione dell'attestato di qualificazione/certificazione energetica per l'installazione dei pannelli solari, previsto dalla Legge finanziaria 2008, ha efficacia a far data dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva.

Con la **Risoluzione 7.02.2011 n.12** l'Agenzia delle Entrate, sentito anche il parere tecnico dell'ENEA, ha risposto favorevolmente ad un quesito riguardante la detraibilità delle spese sostenute per l'istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonché per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, assimilando tali sistemi ai pannelli solari.

Più precisamente il sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda risulta interamente detraibile con allegata la certificazione di qualità prevista per i collettori solari (EN 12975), mentre nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato per la produzione anche di energia elettrica, la detrazione spetta per le spese sostenute per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica. La certificazione di qualità che necessita ai fini della detrazione dovrebbe essere la stessa prevista per i collettori solari ma l'Agenzia delle Entrate non essendo ancora certa della applicabilità della normativa europea vigente, ritiene che la stessa possa essere sostituita dalla relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall'ENEA.

Importo massimo della spesa detraibile:

per le spese sostenute **fino al 5.06.2013 euro 109.090,91**

per le spese sostenute **dal 6.06.2013 euro 92.307,69**

Importo massimo della detrazione euro 60.000,00

Conto energia e “pannelli fotovoltaici”:

considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto 19/2/2007 del Ministero dello sviluppo economico, se a seguito dell'istallazione dei pannelli fotovoltaici si accede al “conto energia” non spetta la detrazione del 36-50%, si ritiene, per similitudine, non si possa accedere neppure alla detrazione del 55% (o del 65%).

Si segnala, inoltre, che l'art. 10 comma 2bis del Decreto Interministeriale 19/02/2007 prevede che la detrazione del 55% (o del 65%) non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del Decreto 19/2/2007 del Ministero dello sviluppo economico.

Impianti di climatizzazione invernale (730/2015 Righi E61 – E63 col.1 cod.4)

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'art. 1 **comma 347**, legge n. 296/06, si intendono:

- gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (ad acqua o ad aria) e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 9 del Decreto 19/02/07);
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia (allegato H e I del Decreto 19/02/07);

A decorrere dal 1.1.2012 con l'entrata in vigore del **D.L. 201/2011 art. 4 comma 4**, le disposizioni del comma 347, si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attestino il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti (non più richieste a seguito delle novità introdotte dal D.M. 06/08/2009) rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Con **Risoluzione 1.12.2008 n. 458** è stato precisato che l'installazione di una pompa di calore ad elevata efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia sono agevolabili solo qualora si realizzi la sostituzione totale dell'impianto originario con uno dotato delle caratteristiche indicate.

Alla risposta 3.4 della circolare 36/2007 è precisato:

“ ... non risultano agevolabili né la installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344, qualora rispettino l'indice di prestazione energetica ivi previsto, ...”.

“...è compresa ... purché risponda alle caratteristiche tecniche previste dal medesimo comma, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.”

Importo massimo della spesa detraibile:

per le spese sostenute **fino al 5.06.2013 euro 54.545,45**

per le spese sostenute **dal 6.06.2013 euro 46.153,84**

Importo massimo della detrazione euro 30.000,00

Tipologia di spesa

Sono detraibili le spese sostenute nel periodo d'imposta 2013. La **circolare 31.05.2007 n. 36** precisa che

"... i soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico. ..."

Il Decreto 19/02/2007 elenca le tipologie di spese che possono essere portate in detrazione; l'elenco (riportato al **comma 1, art. 3 del Decreto 19/02/2007 e alla risposta 5 della circolare 31.05.2007 n. 36**) non è esaustivo, ma utile a fornire elementi di chiarimento.

In particolare sono indicate tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. La **circolare 31.05.2007 n. 36**, inoltre, integrando il Decreto precisa che possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

Per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 1, **commi 345, 346 e 347** della Legge n. 296/07 sono indicate le seguenti spese detraibili:

a) Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, attraverso:

- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche;
- delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.

b) Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:

- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

c) Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

La circolare **31.05.2007 n. 36** chiarisce che non è possibile fornire un' elencazione delle spese ammesse per quanto attiene il **comma 344** della Legge 296/2006, considerato che la tipologia di intervento non indica (a differenza degli altri interventi) "quali opere siano necessarie per il conseguimento degli indici energetici richiesti".

Adempimenti

Come specificato nella **Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 4:**

"La procedura per fruire della detrazione del 55% è contenuta all'art. 4 del Decreto 19/02/2007 e ricalca quanto previsto dal D.M. 18/02/1998 n. 41 in relazione alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tuttavia, come riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione in considerazione delle finalità delle disposizioni normative sopra descritte, sono ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale ponendo, invece, l'accento sull'attestato di qualificazione/certificazione energetica. L'aspetto di maggior rilievo è rappresentato dalla eliminazione dell'obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori".

Non è altresì previsto l'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, adempimento, naturalmente, necessario in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Ai fini della detrazione del 55% (o del 65%), come per le spese di ristrutturazione, non è più necessaria l'indicazione in fattura del costo della mano d'opera utilizzata per la realizzazione dell'intervento.

Per fruire della detrazione del 55% (o del 65%) il comma 348 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, il decreto 19/02/2007 (così come integrato dal decreto 26/10/2007, dal decreto 7/04/2008 e dal decreto 6/08/09) e la **circolare 31.05.2007 n. 36** indicano come indispensabili in aggiunta a quanto sopra evidenziato, i seguenti adempimenti:

- acquisire **l'asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in

modo complessivo i dati e le informazioni richiesti. L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche per interventi sull'involucro degli edifici esistenti (comma 345), sull'installazione di pannelli solari (comma 346) e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347) (ad esempio: sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione, valvole termostatiche a bassa inerzia termica, per impianti di potenza nominale inferiore a 100 kW). In ogni caso l'asseverazione può essere sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che occorre depositare presso le amministrazioni competenti (D.M. 6/08/2009);

- trasmettere telematicamente all'ENEA, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica (o anche per raccomandata per i lavori effettuati nel 2007 e in particolari situazioni anche per quelli effettuati dal 2008 al seguente indirizzo: ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma), entro 90 giorni dalla fine dei lavori (60 giorni, e comunque entro il 29/02/2008, per i lavori terminati nel 2007), copia dell'attestato di "**certificazione energetica**" dell'edificio. Tale certificazione deve contenere i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) o dalle regioni. Qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure, in luogo dell'attestato di "certificazione energetica", deve essere trasmessa copia dell'attestato di "qualificazione energetica", prodotto secondo le indicazioni riportate nello schema di cui all'allegato A del decreto stesso. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 4, con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B e G del decreto. Si ricorda che la legge n. 244/07 all'art. 1 co. 24 lett. c) ha soppresso l'obbligo di far redigere ad un professionista abilitato l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, a far data dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2008 e che l'art. 31 della legge n. 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha soppresso l'obbligo di far redigere tale attestato anche per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- trasmettere all'ENEA, con le medesime modalità indicate al punto precedente la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto 19/02/2007, contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo,

specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Relativamente alle spese sostenute dal 2008, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari si utilizza la scheda informativa di cui all'allegato F del decreto 19/02/2007 a firma del richiedente stesso.

I termini dell'invio della scheda informativa

La scheda informativa riveste particolare importanza per i tempi entro i quali deve essere trasmessa all'ENEA e nello specifico la **Risoluzione 11.09.2007 n. 244, risposta 3**, precisa che:

- il giorno a partire dal quale decorrono i 60 giorni (90 giorni per i lavori che terminano a decorrere dal 1° gennaio 2008) è individuato nel giorno del cosiddetto collaudo dei lavori;
- il termine dei 60 giorni è da considerarsi come ordinario e conseguentemente è possibile fruire dell'agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008.

Nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il "collaudo", il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). A tal fine non può ritenersi valida una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (**Circolare 23.04.2010 n. 21 risposta 3.1**).

Sui termini per l'invio della comunicazione all'ENEA la **Circolare n. 13 del 9.05.2013 risposte da 2.1 a 2.4** ha fornito importanti chiarimenti che di seguito vengono rappresentati.

- **Per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta** e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che **non necessariamente deve cadere con il termine entro il quale devono essere sostenute le spese per godere della detrazione**. Quindi ad **esempio** per lavori relativi al medesimo intervento eseguiti nel 2013 e nel 2014, il contribuente potrà detrarre le spese sostenute entro il 31.12.2013 anche se al momento della presentazione della dichiarazione non ha ancora inviato la documentazione all'ENEA in quanto i lavori non sono conclusi.
- **Per i lavori conclusi nell'anno, con spese sostenute anche nell'anno successivo**, la scheda informativa deve essere inviata all'ENEA nei **90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell'invio; in caso di ulteriori spese**, relative al medesimo intervento, **sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa all'ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione**. Quindi ad esempio per lavori conclusi nel 2012 per i quali i 90 gg. dalla fine lavori scadevano il 31.12.2012 con spese sostenute da una persona fisica nel 2012 e anche nel 2013, la scheda inviata entro il 31.12.2012 conteneva le spese sostenute fino

a quel momento; il contribuente dovrà inviare la rettifica della scheda informativa contenente anche gli importi pagati nel 2013 entro il 30.09.2014.

- **Utilizzo dell'istituto della "remissione in bonis"** nei confronti del **contribuente che ha ommesso di inviare** la documentazione all'ENEA **entro 90 giorni** dalla fine lavori. E' possibile applicare l'istituto della **remissione in bonis, che consente di non perdere il diritto alla detrazione**, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza, **qualora il contribuente:**
 - **abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma;**
 - **invii la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.** L'espressione "**entro il termine di presentazione della prima dichiarazione**" deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento ommesso. Quindi ad esempio se il termine per l'invio della scheda informativa all'ENEA scadeva il 30.11.2013, l'invio della scheda all'ENEA deve essere effettuato entro il 30.09.2014, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2013; se il termine per l'invio della scheda informativa all'ENEA scadeva il 31.07.2013, l'invio doveva essere effettuato entro il 30.09.2013;
 - **versi contestualmente € 258** (non compensabile) pari alla sanzione minima prevista.
- **Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l'invio** della scheda informativa all'ENEA, le richieste di detrazione annullate non possono ritenersi valide. Si ritiene, comunque, che l'invio della scheda all'ENEA possa essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e che l'eventuale nuovo invio oltre i novanta giorni sia comunque possibile nei termini previsti per la "*remissione in bonis*".
- **Nell'ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all'invio della stessa**, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all'ENEA.

Dati contenuti nella scheda informativa ai fini della detraibilità della spesa

La scheda informativa di cui **all'allegato E**, oltre all'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto la spesa e ai dati relativi alla struttura oggetto dell'intervento, deve contenere:

- l'identificazione della tipologia di intervento e del relativo risparmio di energia conseguito;
- il costo dell'intervento al netto delle spese professionali;
- l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
- il costo delle spese professionali.

La scheda informativa di cui **all'allegato F** (da utilizzare soltanto per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari), oltre all'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto la spesa e ai dati relativi alla struttura oggetto dell'intervento, deve contenere:

- i dati identificativi dell'impianto termico;
- l'identificazione della tipologia di intervento eseguito;
- il costo dell'intervento di qualificazione energetica;
- l'importo utilizzato per il calcolo della detrazioni.

Dalla struttura della scheda informativa si potrebbe presumere che possa essere compilata anche in forma congiunta per più tipologie di intervento (ad esempio pannelli solari e infissi), tuttavia, anche se questo aspetto non è chiarito nella circolare 36/2007, si ritiene consigliabile compilare la scheda per ogni tipologia di intervento individuato con i commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296/06; infatti i dati contenuti nella scheda informativa sono importanti ai fini della successiva compilazione della dichiarazione dei redditi, che il contribuente dovrà produrre per ottenere l'agevolazione fiscale.

Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa

Con la **Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.7**, l'Agenzia ha precisato che il contribuente può correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine previsto per l'invio.

"... In particolare la correzione potrà avvenire mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Più precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento.

La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce.

Resta inteso che in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all'invio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute; pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. n-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

Si ritiene, peraltro, che non sia necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell'ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, secondo quanto chiarito con la circolare n. 34 del 2008, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto."

Poichè al 23.04.2010, data della circolare in questione, non era tecnicamente possibile rettificare la scheda informativa, l'Agenzia delle Entrate è ulteriormente intervenuta con la **Risoluzione 27.05.2010 n. 44** precisando che: *"...per superare le difficoltà operative che derivano dalla mancata attivazione della nuova procedura informatica, i contribuenti possono beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria:*

- *presentando si soggetti che prestano l'assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all'ENEA opportunamente modificati;*
- *provvedono all'invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell'Enea.....*

I soggetti che prestano l'assistenza fiscale dovranno specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Resta inteso che ove il contribuente non provveda nei novanta giorni successivi alla attivazione della procedura informatica all'invio telematico della scheda rettificativa all'ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita ...".

Dal 13 luglio 2010 è stato possibile rettificare i dati inviati per il 2009, per cui i contribuenti dovevano procedere all'invio della scheda informativa rettificata entro i novanta giorni successivi pena il mancato riconoscimento ai fini del beneficio della parte di spese interessate dalla rettifica.

Per errori commessi nella compilazione della scheda informativa relativamente alle annualità 2007 e/o 2008, con la **circolare del 13.05.2011 n. 20, risposta 3.1** è stato precisato:

"si osserva che non è possibile rettificarne telematicamente il contenuto in quanto le procedure informatiche implementate presso l'Enea ne consentono la correzione solo a partire dall'anno di imposta 2009. Tenuto conto di tale impossibilità, per gli anni di imposta 2007 e 2008, il diritto dei contribuenti a fruire della detrazione del 55 per cento per le spese che non risultano dalla scheda informativa a suo tempo inviata può essere riconosciuto se, in sede di controllo formale delle relative dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n.600 del 1973, il contribuente, oltre a dimostrare di aver osservato tutti gli adempimenti posti a suo carico per la fruizione del beneficio, documenti anche le spese non risultanti dalla scheda originariamente inviata all'Enea."

Riepilogando la scheda correttiva:

Cosa si può correggere	Dati anagrafici del contribuente, dati identificativi dell'immobile, la tipologia di intervento, il risparmio energetico conseguito, l'importo detraibile. Non è necessaria la rettifica qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti (<i>circolare 23.04.2010 n. 21</i>)	
Termine per l'invio	Se la scheda originaria (contenente errori) è stata inviata nel 2009	
	ed è stato presentato il 730/2010	La scheda correttiva doveva essere inviata entro l'11/10/2010
	ed è stato presentato Unico/2010	La scheda correttiva doveva essere inviata entro il 30/9/2010
	Se la scheda originaria (contenente errori) è stata inviata negli anni 2010 e seguenti	
	ed è stato presentato il 730/2012, il 730/2013, il 730/2014 o verrà presentato il 730/2015	La scheda correttiva relativa alla detrazione richiesta nell'anno d'imposta, doveva/deve essere inviata prima di presentare il 730 al Caf (in quanto deve essere apposto il visto di conformità)
ed è stato presentato Unico/2012, Unico/2013, Unico/2014 o verrà presentato Unico/2015	La scheda correttiva doveva/deve essere inviata entro il termine di presentazione di Unico relativo all'anno per il quale si intende far valere la detrazione	

Sull'importanza dei dati contenuti nella scheda anche eventualmente rettificata, l'Agenzia delle entrate con la ***Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 3.2*** ha ulteriormente precisato che l'omissione dell'invio della scheda correttiva comporta la perdita di parte della detrazione, cioè sarà possibile detrarre solo l'importo indicato nella scheda originaria.

Da tutto quanto sopra esposto si evince che, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, all'atto della dichiarazione dei redditi, per individuare:

- la tipologia di intervento e quindi dei relativi limiti di spesa,
- l'importo della spesa sostenuta ed effettivamente detraibile per la relativa tipologia di intervento,

il documento vincolante sarà la scheda informativa anche eventualmente rettificata nei termini previsti.

Adempimenti in caso di prosecuzione dei lavori

Oltre ai suddetti adempimenti, in caso di prosecuzione dei lavori su più anni, il comma 6 dell'art. 29 del DL n. 185/2008 ha previsto che per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alla detrazione del 55% (o del 65%) inviino all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Con due successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 57639/2009 e protocollo n. 190196/2009 sono stati approvati rispettivamente i modelli di comunicazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione.

In tali provvedimenti è previsto che:

- la comunicazione deve essere effettuata con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
- il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009;
- per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d'imposta;
- il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta;
- il modello non deve essere presentato se nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese;
- il modello deve essere presentato all'Agenzia esclusivamente con modalità telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

Da ciò ne consegue che a fronte di spese sostenute nel 2013 per lavori iniziati nello stesso anno o in anni precedenti e non ancora ultimati, il termine per la presentazione del modello di comunicazione prosecuzione lavori sarà il 31 marzo 2014.

Mancato invio della comunicazione di prosecuzione lavori

Posto che la comunicazione in oggetto:

- è stata introdotta al fine di consentire il monitoraggio dell'onere, derivante dalla detrazione del 55% (o del 65%), a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario;
- la norma non disciplina l'ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, la mancata osservanza del termine (31 marzo di ogni anno) non può comportare la decadenza dal beneficio fiscale.

Abolizione della comunicazione della prosecuzione lavori

L'art. 12 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 "Semplificazioni" ha abrogato il comma 6 dell'art. 29 del Decreto legge 185/2008 abolendo di fatto la prevista comunicazione per la prosecuzione dei lavori che proseguono per più periodi d'imposta.

In applicazione del **principio del favor rei** deve ritenersi non applicabile la sanzione di € 258 anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima

del 13.12.2014 (data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo) per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo. (**Circolare 31 del 30/12/2014 punto 4**)

Tecnici abilitati

Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 4

La certificazione richiesta per fruire dell'agevolazione deve: "... essere rilasciata da tecnici abilitati, intendendosi tali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del Decreto 19/02/2007, i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Il Decreto menziona gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali; tuttavia tenuto conto che in base alla legislazione vigente risultano abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, si deve ritenere che anche i professionisti appartenenti a tale categoria, se regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale, siano abilitati, nell'ambito delle proprie competenze, a redigere la documentazione richiesta. ...".

L'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate è stata successivamente confermata dal Decreto 26/10/2007.

Per agevolare l'applicabilità della procedura, tuttavia, come già indicato, gli artt. 7, 8 e 9 del Decreto 19/02/2007 consentono che le caratteristiche energetiche di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell'intervento possano essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi.

Manodopera in fattura

L'agevolazione era riconosciuta a condizione che il costo della relativa manodopera fosse evidenziato in fattura (Art. 35 commi 19 e 20, D.L. 223.2006). L'Amministrazione finanziaria, con la **Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 3.2** ai fini della corretta applicazione della disposizione aveva fornito i necessari chiarimenti in merito.

Tuttavia per le imprese che eseguono i lavori finalizzati al recupero edilizio è stato soppresso con decorrenza 14 maggio 2011 (**Articolo 7, comma 2, lett. r) D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011**), l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione degli interventi stessi. Pertanto tale indicazione non rappresenta più condizione di spettanza dell'agevolazione per il soggetto che sostiene la spesa. La soppressione dell'obbligo opera sia per le fatture emesse nel 2011, sia per quelle emesse negli anni pregressi secondo quanto precisato dalla **Circolare 1.06.2012, n. 19, risposta 1.3**. Tale circolare ha ritenuto in via interpretativa applicabile la semplificazione anche per le spese finalizzate al risparmio energetico.

Forme di pagamento delle spese

Contribuenti senza partita IVA: tutte le spese (fatta eccezione per bolli, diritti e oneri di urbanizzazione) devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale, dal quale risultino con certezza causale del versamento e dati fiscali sia dell'ordinante sia del soggetto che ha ricevuto la somma.

E' ammesso anche il bonifico on-line: qualora, per motivi di spazio ridotto nei campi riservati alla causale, non siano stati evidenziati tutti i dati richiesti dalla norma, è necessario che i dati mancanti vengano forniti alla banca in modo che questa possa adempiere all'obbligo di trasmetterli in via telematica all'agenzia delle entrate.

Altri Contribuenti: il pagamento può avvenire con qualsiasi forma.

Contratti di locazione finanziaria: posto che il beneficio compete anche nell'ipotesi in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, in tal caso la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente; non rilevano quindi i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore. Per quanto riguarda le modalità di fruizione, sono applicabili le regole previste per i titolari del reddito d'impresa e quindi non sussiste l'obbligo del pagamento tramite bonifico. Gli adempimenti documentali (proseguimento lavori, scheda informativa) dovranno essere assolti dal soggetto che beneficia della detrazione (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.6**).

L'art. 25 del DL n. 78/2010 (convertito L. n. 122/2010) ha disposto che a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le poste, al momento dell'accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti che intendono beneficiare della detrazione 55% (o del 65%) ai fini IRPEF (nonché 36% o 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alla sezione III), operano una ritenuta del 10% a titolo di acconto d'imposta sul reddito percepito dai beneficiari del bonifico, con obbligo di rivalsa; la ritenuta deve essere operata sull'importo del bonifico al netto dell'IVA nella misura di Legge (**Circolare del 28.07.2010 n. 40**). Tale disposizione è stata modificata prima dal **D.L. 98 del 6 luglio 2011 convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011** con il quale a decorrere dal 7 luglio 2011 la ritenuta applicata dall'istituto di credito è stata ridotta dal 10% al 4%, poi **dall'art. 1 comma 657 Legge 190/2014 "Stabilità 2015** con il quale la ritenuta è stata aumentata dal 4% all'8%.

Con la **Risoluzione 7.06.2012 n. 55**, l'Agenzia delle entrate, modificando un precedente orientamento, ha precisato che, avendo il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale, assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d'acconto, la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del DL n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento.

Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili utilizzando il bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della

detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Naturalmente, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui l'istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010.

In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell'anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa. In altri termini, la ripetizione del pagamento, nell'anno 2012, secondo le modalità previste, renderebbe detraibile la spesa sostenuta dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2012 (730/2013 o UNICO/2013).

Sulle modalità di pagamento l'Agenzia delle entrate è intervenuta con la **Circolare 21.05.2014 n. 11** fornendo due risposte: una in merito alla detraibilità della spesa se la stessa è sostenuta mediante finanziamento e l'altra riguardante il bonifico con la causale errata.

Più precisamente:

- Con la risposta 4.4 l'Agenzia ha precisato "Si ritiene che se il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo possa fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire ... di operare la ritenuta del 4% .. e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. L'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione. Rimane ferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni richiesti dalle disposizioni in esame.
- Con la risposta 4.5 l'Agenzia ha precisato "Nell'ipotesi in cui l'indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione."

Così come per i lavori di ristrutturazione edilizia anche per quelli riguardanti interventi di riqualificazione energetica il mancato pagamento con bonifico comporta la decadenza del beneficio.

Rideterminazione delle rate:

Per i contribuenti che nell'anno 2009 e/o 2010 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel 2008, era possibile rideterminare il numero di rate scelto in origine da chi aveva sostenuto la spesa.

Considerando che nel 2008 il numero delle rate richieste, a scelta del contribuente, andava da 3 a 10 e che nel 2009 e nel 2010 era prevista esclusivamente la rateizzazione in 5, l'acquirente, il donatario o l'erede potevano optare solo per una rideterminazione che portava ad una rateizzazione su 5 rate.

Tipologia	Documenti
Per tutte le tipologie di spesa	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevuta informatica o ricevuta di raccomandata comprovante l'invio all'ENEA della certificazione/qualificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori; per le scadenze anteriori al 30/04/08, ovvero in caso di complessità dei lavori eseguiti, l'invio può essere documentato anche dalla ricevuta di raccomandata semplice; per i lavori ultimati nel 2007 l'invio, telematico o per raccomandata, deve essere stato effettuato nei 60 giorni successivi all'ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008.</i> - <i>Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa con l'indicazione del costo della manodopera per le fatture emesse fino al 13 maggio 2011</i> - <i>Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma</i> - <i>Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico (ritenute d'acconto sui compensi ai professionisti, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni ecc.) .</i> - <i>Autocertificazione del contribuente che dichiara di non fruire di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori.</i> - <i>Copia comunicazione della prosecuzione lavori (se dovuta).</i> - <i>Sulla base di quanto previsto dal DM 6 agosto 2009 in vigore dal 26 settembre 2009, l'asseverazione può essere:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi del co.2, art. 8 del D.Lgs. 192/2005);</i> ▪ <i>esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi del co.1, art. 28 della L. 10/1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti) .</i> - <i>Copia della dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori se la spesa è sostenuta dall'affittuario o dal comodatario.</i> - <i>Atto di cessione dell'immobile nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente.</i> - <i>Autocertificazione del contribuente che attesta la disponibilità del bene e la sua detenzione materiale e diretta, se pervenuto per successione.</i> - <i>Per le spese sulle parti comuni: dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.</i>

Riqualificazione energetica	<ul style="list-style-type: none"> - Copia asseverazione del tecnico abilitato. - Copia della certificazione o qualificazione energetica. - Copia scheda informativa (all. E).
Interventi sull' involucro	<ul style="list-style-type: none"> - Copia asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi che attesti il rispetto dei requisiti richiesti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto; le certificazioni dei singoli componenti non sono più richieste dall'11/10/2009. - Copia della certificazione o qualificazione energetica (non richiesta in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi per i lavori effettuati a partire dal 2008). - Copia scheda informativa allegato E; copia scheda informativa allegato F in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi per i lavori dal 2008.
Pannelli solari	<ul style="list-style-type: none"> - Copia asseverazione del tecnico abilitato oppure, se realizzati in autocostruzione può essere prodotta certificazione di qualità del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato (non più richiesta dall'11/10/2009) e attestato di partecipazione a un corso di formazione. - Copia della certificazione o qualificazione energetica per i lavori del 2007. - Copia scheda informativa (allegato E lavori 2007 e allegato F lavori dal 2008).
Impianti di climatizzazione invernale	<ul style="list-style-type: none"> - Copia asseverazione del tecnico abilitato; per impianti di potenza non superiore a 100 kW è sufficiente la certificazione del produttore. - Copia della certificazione o qualificazione energetica. A partire dal 15 agosto 2009, per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, viene meno l'obbligo dell'acquisizione dell'attestato di certificazione energetica (art. 31 L. 99/2009). - Copia scheda informativa (allegato E).

4. Detrazioni per canoni di locazione

La sezione VI del quadro E prevede due tipologie di detrazioni: quella riservata ai titolari di un contratto di locazione di alloggi adibiti ad abitazione principale RIGO E71 colonne 1, 2, 3 e quella riservata ai contribuenti titolari di un contratto di locazione per immobili sempre adibiti ad abitazione principale, ma che hanno trasferito la loro residenza per motivi di lavoro RIGO E72 colonne 1 e 2. Le detrazioni di questo quadro non sono cumulabili, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole.

È anche possibile che nel corso dell'anno possano verificarsi più situazioni agevolabili, in tal caso il numero dei giorni indicato nei diversi righi del quadro non può essere superiore a 365.

Il comma 1-quinquies dell'art. 16 del TUIR precisa che per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta (**Decreto 11/02/2008**).

In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest'ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d'imposta per l'intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal D.M. 11/02/2008 (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 9.4**).

L'incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1bis e 1ter dell'art. 16 del TUIR (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 10.1**).

La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 10.2**) e più in generale con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dell'effettivo carico del canone.

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E71, colonna 1, codice 1

Art 16, comma 01, TUIR

I contribuenti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale hanno diritto ad una detrazione di:

- 300,00 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- 150,00 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.

La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della Legge 9/12/1998 n. 431 ma anche se (**Risoluzione 16.05.2008 n. 200**):

- il contratto è stato stipulato prima della entrata in vigore della Legge 431/1998, ai sensi della Legge n. 392/1978 e automaticamente prorogato per gli anni successivi;
- il contratto è stato stipulato prima della entrata in vigore della Legge 431/1998 ai sensi della Legge n. 359/1992 e automaticamente prorogato per gli anni successivi;
- il contratto è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della Legge n. 431/1998, senza che nel predetto contratto le parti facciano alcun riferimento alla Legge n. 431/1998;
- il contratto è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della Legge n. 431/1998, in cui le parti si riferiscono a normative previgenti (Legge n. 392/1978 oppure Legge n. 359/1992).

Modalità di compilazione:

- nella colonna 1 va indicato il codice 1;
- nella colonna 2 va indicato il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 3 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta al 50% a ognuno in relazione al loro reddito).

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	<ul style="list-style-type: none">- <i>Contratto di locazione registrato</i>- <i>Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale</i>

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale indicati nel rigo E71, colonna 1, codice 2

Art. 16, comma 1, del TUIR

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2009 a norma dell'art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, per i seguenti importi:

- 495,80 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni sindacali di categoria, solitamente di durata tre anni rinnovabili di altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all'ubicazione. In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 6.1.2, Circolare 14.06.2001 n. 55 e Circolare 14.05.2002 n. 48**). La detrazione è inoltre suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta al 50% a ognuno in relazione al loro reddito) (**Circolare 29.12.1999 n. 247, risposta 1.2**).

Modalità di compilazione:

- nella colonna 1 va indicato il codice 2;
- nella colonna 2 va indicato il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 3 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 della Legge n. 431/98</i> - <i>Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale</i>

Detrazione per canoni di locazione spettanti a ai giovani per abitazione principale indicati nel rigo E71, colonna 1, codice 3

Art 16, comma 1 ter, del TUIR

Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione di euro 991,60. La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71. La detrazione compete per i contratti di locazione stipulati a partire dal 2007 e spetta per tre annualità semprechè il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 9.1**).

Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 9.2**).

Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno ha i requisiti di età previsti dalla norma, quest'ultimo potrà fruire della detrazione soltanto per la sua quota (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 9.3**).

Per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Modalità di compilazione:

- nella colonna 1 va indicato il codice 3;
- nella colonna 2 va indicato il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 3 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Contratto contratto di locazione registrato</i> - <i>Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale e che la stessa sia diversa da quella dei genitori o di coloro cui sono affidati</i>

Detrazione per canoni di locazione spettante ad inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E71, colonna 1, codice 4

Art 7, Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale, spetta per il triennio 2014 - 2016 una detrazione a fini IRPEF pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro, ma non i 30.987,41 euro.

Anche per questa detrazione si rendono applicabili le modalità applicative di fruizione previste per canoni di locazione di cui all'articolo 16 del TUIR.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Contratto registrato di assegnazione in locazione dal quale si evinca che si tratta della locazione di un alloggio sociale, in alternativa deve essere prodotta una dichiarazione dell'Ente che attesti che il contratto si riferisce ad un alloggio sociale previsto dal DM 22.04.2008</i> - <i>Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale</i>

Detrazione per canoni di locazione spettanti a lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro indicati al rigo E72

Art. 16, comma 1-bis, del TUIR

Questa detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza) purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi (**Circolare 18.06.2001 n. 58**). Tale detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:

- 991,60 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Tale detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pertanto restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (**Circolare 12.06.2002 n. 50**).

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente e deve trasferire la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più questa qualifica.

In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra 3 soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50% ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 6**).

Il rigo si compone di due colonne:

- nella colonna 1 va indicato il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 2 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per canone di locazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	<ul style="list-style-type: none">- <i>Contratto di locazione registrato</i>- <i>Contratto di lavoro dipendente ovvero lettera di assunzione</i>- <i>Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione</i>

Detrazione per il mantenimento del cane guida indicato nel rigo E81

Art. 15, comma 1-quater, del TUIR

Per le spese di mantenimento dei cani guida sostenute dai non vedenti spetta una detrazione forfetaria di 516,46 euro.

La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone cui questi risulta fiscalmente a carico (**Circolare 22.12.2000 n. 238**) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Unico requisito per usufruire di tale detrazione è il possesso del cane guida.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per spese di mantenimento del cane guida	<ul style="list-style-type: none">- <i>Documentazione attestante il possesso del cane guida</i>- <i>Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap, ovvero autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge che attesti la sussistenza dell'handicap</i>

Detrazioni per l'affitto dei terreni agricoli ai giovani indicate nel quadro E rigo E82

Art. 7, comma 1 e 2 Decreto Legge 24/06/2014 n. 91

Sono detraibili le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola) di età inferiore ai 35 anni per il pagamento di canoni di affitto dei terreni agricoli, nel limite di euro 80 per ciascun ettaro di terreno affittato, e fino ad un importo massimo di euro 1.200,00.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per canone di locazione per giovani agricoltori	<ul style="list-style-type: none">- <i>Contratto di locazione redatto in forma scritta.</i>- <i>Autocertificazione iscrizione alla gestione separata Inps ex SCAU</i>

Altre detrazioni indicate nel rigo E83
Codice 1: Detrazione per borsa di studio
D.P.C.M. 14.02.2001 n. 106

La borsa di studio assegnata dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate, per spese d'istruzione sostenute e documentate. La detrazione spetta a favore del genitore, per i figli minorenni, ovvero a favore dello stesso studente, se maggiorenne, che al momento della richiesta della borsa di studio ha optato per la detrazione fiscale, anziché per la corresponsione diretta della somma, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106, del 14 febbraio 2001.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per borsa di studio	<i>Documentazione attestante l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano</i>

Codice 2: Donazione per l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova

Trattasi di donazioni effettuate all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, esclusivamente finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

A fronte di tali donazioni spetta una detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per donazione all'Ospedale Galliera di Genova	<i>Ricevute delle donazioni effettuate dalle quali si evinca la motivazione della donazione</i>

5. **Versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi**

Acconti

E' necessario controllare che gli acconti versati nel 2014 dal dichiarante e dal coniuge, indicati ai punti da 31 a 58 della Certificazione Unica 2015, o versati direttamente dal contribuente tramite mod. F24, siano correttamente riportati nella dichiarazione dei redditi. Si ricorda che gli importi indicati al rigo F1 devono essere riportati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento (interessi moratori) e devono essere comprensivi di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello UNICO:

gli importi degli acconti vanno rilevati dal/dai modelli F24;

- nel rigo F1, colonna 1, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4033;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034;
- nel rigo F1, colonne 3 e 4, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 3843;
- nel rigo F1, colonna 5, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1840;
- nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto:

gli importi vanno rilevati dal modello CUD e/o da eventuali modelli F24:

- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l'importo del punto 31 della CU 2015;
- nel rigo F1, colonna 2, va indicato l'importo del punto 32 della CU 2015;
- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l'importo del punto 33 della CU 2015;
- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l'importo del punto 34 della CU 2015;
- nel rigo F1, colonna 6, va indicato l'importo del punto 35 della CU 2015.

Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

- nel rigo F1, colonna 4, va indicato l'importo di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente con mod. F24 dal contribuente a titolo d'acconto dell'addizionale comunale 2014 o se presentato il modello 730 senza sostituto.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto:

gli importi vanno rilevati dalla CU e/o da eventuali modelli F24.

Gli acconti del coniuge nella CU 2015 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante e certificati nei punti 51, 52, 53, 54 e 55.

Attenzione: devono essere indicati nel rigo F1 anche gli acconti dell'IRPEF che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Ecceденze Irpef

Se sul modello, nel rigo F3, risulta indicata una eccedenza, questa può risultare:

- da precedenti dichiarazioni;
- dalla CUD 2015;
- da una comunicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativa al controllo delle dichiarazioni con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4).

Nel primo caso è necessario controllare che l'importo indicato nella colonna 1 corrisponda:

- all'eccedenza dell'IRPEF risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2013 (importo di colonna 4 del rigo RX 1 del modello Unico 2014 PF)
- ad eccedenze relative a dichiarazioni di anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione.

Nel secondo caso è necessario controllare che l'importo indicato nella colonna 1 corrisponda a quanto riportato al punto 61 della CU 2015.

Nel caso invece di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato:

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, verificare che sia stato riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00), verificare che sia stato riportato l'importo inferiore (es: 800,00). Se, a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200,00, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (es: 1.000,00);

Inoltre se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2014 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'IMU ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, nella colonna 1 del rigo in esame deve essere riportato l'eventuale importo del credito Irpef indicato nel rigo 191 del prospetto di liquidazione Mod. 730-

3/2014 per il dichiarante e rigo 211 per il coniuge) e nella colonna 2 dello stesso rigo F3 deve essere riportato l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale da indicare a rigo F4, sono analoghe a quelle già descritte in relazione al rigo F3.

Caso particolare: in caso di eccedenza proveniente dal modello 730, non conguagliata dal sostituto e non indicata sul modello CUD è necessario che il contribuente si faccia rilasciare una dichiarazione da parte del sostituto che attesti che lo stesso non ha operato il conguaglio.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documento
Acconti	<ul style="list-style-type: none">- CU 2015- 730 2015 (dip.senza sostituto)- Mod. F24
Eccedenze	<ul style="list-style-type: none">- Precedenti modelli Unico- CU 2015- Comunicazione dell'Agenzia

Crediti d'imposta

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa – G1

Art. 7, commi 1 e 2, L. 23/12/98 n. 448 - Circolare 01.03.2001 n. 19, parte 1 e Circolare 12.08.2005 n. 38

Il credito spetta ai contribuenti che tra il 1° gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in diminuzione dell'imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:

- per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
- in compensazione delle somme dovute ai sensi del D.Lgs. 09/07/97 n. 241.

In ogni caso il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.

Per usufruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro.

L'atto di acquisto dell'immobile dovrà contenere l'espressa richiesta del beneficio e dovrà riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito e cioè:

- indicare gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'IVA in misura agevolata nonché l'ammontare della stessa;
- nel caso in cui per l'acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l'IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. "prima casa", rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell'acquisto medesimo;
- nell'ipotesi in cui risulti corrisposta l'IVA sull'immobile alienato, produrre le relative fatture;
- indicare gli estremi dell'atto di alienazione dell'immobile (**Circolare 1.03.2001 n. 19, parte 1**).

Il credito d'imposta, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 2**).

Il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. prima casa) se dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti (**Circolare 1.03.2001 n. 19, parte 1**).

Il credito d'imposta è un credito personale. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento dell'acquisizione agevolata dell'immobile, abbia alienato da non oltre un anno la casa di abitazione da lui stesso acquistata con l'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA. Trattandosi di un credito personale, qualora l'immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d'imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione.

Il credito d'imposta non compete a coloro che:

- abbiano alienato un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione c.d. "prima casa";
- abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;
- nell'acquisto dell'immobile non usufruiscono ovvero decadono dal beneficio della aliquota agevolata;
- coloro nei cui confronti, per il precedente acquisto, non sia stata confermata, in sede di accertamento, l'agevolazione c.d. "prima casa" sulla base della normativa vigente alla data dell'atto (**Circolare 1.03.2001 n. 19, parte 1**).

L'importo del credito d'imposta è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore alla imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati. Con riferimento all'imposta di registro relativa sia al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo

dell'imposta principale ma anche dell'eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore.

Con riferimento, invece, all'IVA, occorre fare riferimento all'imposta indicata nella fattura relativa all'acquisto dell'immobile alienato nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso in cui l'immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del credito d'imposta, deve essere considerata l'IVA indicata in tutte le fatture emesse dall'appaltatore per la realizzazione dell'immobile (**Circolare 1.03.2001 n. 19, parte 1**).

Con la **Risoluzione 1.02.2008 n. 30** è stato precisato che la vendita di un garage pertinenziale acquisito con i benefici prima casa e il successivo riacquisto entro un anno dalla vendita di altro garage con agevolazioni prima casa non dà diritto al credito d'imposta.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Residuo del credito da precedente dichiarazione	<ul style="list-style-type: none">- Modello 730-3/2014- Modello UNICO/2014 <p><i>Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha indicato il credito di cui ora si utilizza il residuo, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata, in caso contrario il contribuente deve esibire la documentazione sotto elencata</i></p>
Credito riacquisto prima casa	<ul style="list-style-type: none">- Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell'agevolazione prima casa e che il secondo acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita- Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate
Acquisto di abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993	<ul style="list-style-type: none">- Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell'agevolazione prima casa e che il secondo acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita- Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate

Credito d'imposta per i canoni non percepiti – G2

Art. 26, comma 1, del TUIR - Circolare 07.07.1999 n. 150, risposta 1.1

Il credito di imposta spetta a seguito di procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto ed è di importo pari alle imposte pagate su canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti e dichiarati in anni precedenti ma non oltre quelli dichiarati relativamente ai redditi del 2004.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Credito d'imposta per i canoni non percepiti	<ul style="list-style-type: none">- Sentenza di convalida di sfratto per morosità- Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali risulti dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi

Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione – G3

D.Lgs. 252/2005

Ai contribuenti che reintegrano le somme precedentemente richieste al Fondo di previdenza complementare di appartenenza, a titolo di anticipazione per determinate esigenze, spetta un credito d'imposta pari all'imposta versata al momento della fruizione.

Il contribuente può reintegrare tali anticipazioni in qualsiasi momento anche parzialmente, allo scopo di ricostituire la propria posizione contributiva.

Il credito d'imposta spetta sulle somme che eccedono il limite di euro 5.164,57 e solo per il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° Gennaio 2007 (**Circolare 18/12/2007 n. 70, paragrafo 4.3**).

E' obbligatorio rendere una dichiarazione al Fondo con la quale il contribuente indichi quali somme siano da considerare come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel rigo G3 vanno indicati:

- l'anno di fruizione dell'anticipazione
- il codice 1 (se trattasi reintegro totale) o il codice 2 (se trattasi di reintegro parziale)
- l'importo reintegrato con il relativo credito d'imposta spettante (pari all'imposta pagata sull'anticipazione)
- l'eventuale residuo del credito d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione
- eventuale credito d'imposta già compensato in F24.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione	<ul style="list-style-type: none">- Certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute rilasciata dal Fondo- Dichiarazione del contribuente presentata al Fondo dalla quale risulti l'importo della contribuzione da considerare quale reintegro
Residuo credito d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	<ul style="list-style-type: none">- Modello 730/2014 o Unico 2014

Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero – G4

Art. 165 del TUIR – Circolare 12.06.2002 n. 50 punto 18, risposta 3

Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che hanno percepito redditi (lavoro dipendente, pensione, utili, ecc.) in un paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a

partire dal 2014 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall'anno in cui tali redditi sono stati percepiti.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero	<ul style="list-style-type: none">- Modello CU 2015;- Eventuale dichiarazione dei redditi presentata all'estero- Certificazione rilasciata al contribuente dal soggetto erogatore- Quietanze di pagamento di imposte pagate all'estero
Credito d'imposta già utilizzato in precedenti dichiarazioni	<ul style="list-style-type: none">- Modello 730/2014 o Unico 2014

Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo – G5/G6

D. L. n. 39/2009 – L. n. 77/2009 – Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009

Soggetti interessati

I soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Ambito oggettivo e spese ammesse

E' prevista la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta:

- per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta (rigo G5 del modello 730/2015);
- per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati (rigo G6 del modello 730/2015).

Condizioni

Per accedere al contributo i soggetti interessati hanno dovuto presentare al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda conforme al modello previsto dalle ordinanze specificando la modalità di concessione del contributo.

Il Sindaco del Comune determina la spettanza del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli interessati.

Il Comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande con contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Se la modalità prescelta è quella del credito d'imposta, questo compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura.

Rigo G5 - Abitazione principale

Il credito è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall'anno d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 6.1**).

Nel caso in cui la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2014 risulti superiore all'imposta netta, il credito che non trova capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nel rigo G5 colonna 2 andrà indicata la quinta rata.

E' possibile il recupero del residuo del credito che non aveva trovato capienza nel modello 730/2014 o Unico PF/2014.

Rigo G6 - Altri immobili

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 ovvero in 10 quote costanti.

Il credito d'imposta è riconosciuto limitatamente all'imposta netta, nel limite complessivo di 80.000,00 euro.

Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nel rigo G6 colonna 2 andrà indicata la quinta rata.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Credito d'imposta per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo	<ul style="list-style-type: none">- <i>Comunicazione del Comune attestante il credito d'imposta riconosciuto</i>- <i>bonifici</i>- <i>fatture</i>- <i>rogito in caso di acquisto</i>

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione – G7

Art. 2 Legge n. 244/2007

Nel rigo G7 deve essere indicato l'importo residuo relativo al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge n. 244/2007.

Si ricorda che tale credito veniva riconosciuto ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (**Circolare 10.07.08 n. 48**).

Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

In questo rigo, composto di due colonne, indicare:

- nella colonna 1 il credito d'imposta residuo che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 132 del modello 730-3/2014, ovvero quello indicato nel rigo RN 43, col. 3, del quadro RN del modello UNICO 2014 PF;
- nella colonna 2 il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	- <i>Modello 730/2014 o Unico 2014</i>

Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali – G8

Art. 20 D.Lgs. 28/2010

Ai contribuenti che si avvalgono, per la risoluzione di controversie civili o commerciali, di soggetti abilitati a svolgere procedimenti di mediazione, spetta un credito d'imposta pari all'indennità corrisposta. Il credito è riconosciuto entro il limite massimo di 500 euro in caso di successo della mediazione, in caso di insuccesso, invece, il credito è ridotto della metà.

Il Ministero della Giustizia, deve, entro il 30 maggio di ciascun anno, inviare al contribuente che si è avvalso della mediazione, una comunicazione con la quale certifica l'importo del credito spettante.

Il credito non dà luogo a rimborso, pertanto, nel caso in cui la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2014 risulti superiore all'imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi si decade dal beneficio.

Il limite di euro 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento, di conseguenza in caso di più mediazioni è possibile indicare nella colonna 2 del rigo G8 un importo eccedente il limite di 500 euro.

Per quanto riguarda le altre colonne del rigo G8:

- nella colonna 1 il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 135 del modello 730-3/2014, ovvero quello indicato nel rigo RN 43, col. 5, del quadro RN del modello UNICO 2014 PF;
- nella colonna 3 il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Credito d'imposta mediazioni	<i>Comunicazione Ministero della Giustizia</i>
Residuo credito d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	<i>Modello 730/2014 o Unico 2014</i>

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art –bonus) – G9

Decreto Legge 31/05/2014, n.83

L'articolo 1, del D.L. n. 83/14, convertito con modificazioni nella L. n. 106/14, ha introdotto nell'ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. "Art-Bonus").

La citata disposizione che ha natura temporanea è finalizzata a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e mira ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando le attuali differenze previste dalle disposizioni del TUIR che riconoscono una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche (**Circolare 31/07/2014 n. 24**).

Definizione e limiti

Per usufruire del credito di imposta, le erogazioni liberali in commento devono essere finalizzate a:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004,);
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d'imposta spetta nella misura del:

- 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015,
- 50 per cento delle erogazioni effettuate nel 2016.

Va sottolineato che la norma in esame prevede, per tali annualità, la non applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i) del TUIR. In sostanza il credito d'imposta sostituisce la detrazione spettante sia per le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle

regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico- culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali e sia le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo

La disciplina del TUIR resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall'articolo 1 del D.L. n. 83/14, come ad esempio l'erogazione per l'acquisto di beni culturali.

Alle persone fisiche il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile.

Soggetti interessati

La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall'articolo 2 del TUIR e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d'impresa (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, etc.).

Modalità di fruizione del credito

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Le persone fisiche fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere della prima quota (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.

La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

Le erogazioni liberali, in esame, devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento **Risoluzione 14/06/2007 n. 133**:

- bonifico bancario o postale;
- sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 241/97 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Come per tutte le erogazioni liberali quelle effettuate da familiari fiscalmente a carico non possono essere portate in detrazione.